



**Borsa Italiana**

<b>AVVISO n.1987</b>	12 Febbraio 2015	SeDeX - INV. CERTIFICATES
--------------------------	------------------	------------------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto  
dell'Avviso : BANCA IMI

Oggetto : Inizio negoziazione 'Investment Certificates  
- Classe B' 'BANCA IMI' emessi nell'ambito  
di un Programma

*Testo del comunicato*

Si veda allegato.

*Disposizioni della Borsa*

Strumenti finanziari:	<b>"BANCA IMI S.P.A. DIGITAL STANDARD AUTOCALLABLE BARRIER PLUS PROTECTED CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®"</b>		
Emittente:	BANCA IMI		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	Baa2	18/02/2014
	Standard & Poor's	BBB-	18/12/2014
	Fitch Ratings	BBB+	18/03/2013
Oggetto:	<b>INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA</b>		
Data di inizio negoziazioni:	<b>13/02/2015</b>		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX 'Investment Certificates - Classe B'		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.7.3.1 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Banca IMI S.p.A. Member ID Specialist: IT2599		

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

#### **"BANCA IMI S.P.A. DIGITAL STANDARD AUTOCALLABLE BARRIER PLUS PROTECTED CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®"**

Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo
Modalità di negoziazione:	la data di negoziazione ex-diritto al pagamento dell'importo periodico decorre dal primo giorno di calendario TARGET aperto antecedente le rispettive record date. Qualora tale giorno risulti essere di Borsa chiusa, la data di negoziazione ex-diritto al pagamento dell'importo periodico decorre dalla relativa record date.
Data di rilevazione per la determinazione dell'importo di liquidazione a scadenza:	poichè la data di rilevazione finale per la determinazione dell'importo di liquidazione è fissata in anticipo rispetto la data di scadenza si applica l'art. IA.2.9.6 comma 2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa.

### **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 13/02/2015, gli strumenti finanziari "BANCA IMI S.P.A. DIGITAL STANDARD AUTOCALLABLE BARRIER PLUS PROTECTED CERTIFICATES SU INDICE EURO

STOXX 50®" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives)  
verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Trading Code	Instrument Id	Descrizione	Sottostante	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Prima Barriera %	Rebate	Livello Protezione %	Livello Iniziale
1	IT0005059289	I01767	770733	BI EUS50CCPCH2275,651AB3250,93E271117	EURO STOXX® 50	2275,651	27/11/17	0,307604	3870	1	3	100	55	70	3250,93



Sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano  
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570  
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Capitale Sociale Euro 962.464.000  
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

# CONDIZIONI DEFINITIVE DI QUOTAZIONE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione dei *Certificates* emessi da Banca IMI S.p.A. ai sensi del Programma *Digital Certificates*

## **"BANCA IMI S.P.A. DIGITAL STANDARD AUTOCALLABLE BARRIER PLUS PROTECTED CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®" (ISIN IT0005059289)**

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari complessi, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si precisa che:

- (a) le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base –

pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 11 agosto 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0066715/14 del 7 agosto 2014;

- (b) a norma dell'articolo 14 della Direttiva Prospetto, il Prospetto di Base è disponibile sul sito web dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com);
- (c) gli investitori sono invitati a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base "*Digital Certificates* su Azioni, Indici, Mercati, *Futures* su Mercati, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi e relativi Panieri di tipo *Euro* e di tipo *Quanto*" al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente ed all'ammissione a quotazione prima di qualsiasi decisione sull'investimento; e
- (d) alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del presente Programma *Digital Certificates* con provvedimento n. LOL-002089 del 30 luglio 2014.

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Banca IMI S.p.A. *Digital Standard Autocallable Barrier Plus Protected Certificates* su Indice *EURO STOXX 50®* con provvedimento n. LOL-002296 del 9 febbraio 2015.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB in data 12 febbraio 2015.

**1. Condizioni e caratteristiche dei "Banca IMI S.p.A. Digital Standard Autocallable Barrier Plus Protected Certificates su Indice EURO STOXX 50®" oggetto di quotazione**

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa all'interno del Prospetto di Base relativo ai *Certificates*.

<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	
<b>Conflitti di interesse</b>	Non vi sono ulteriori conflitti di interesse rispetto a quanto indicato nel Prospetto di Base.
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI</b>	
<b>Codice ISIN</b>	IT0005059289
<b>Caratteristiche dei Certificati</b>	<p>Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'ammissione a quotazione dei Banca IMI S.p.A. <i>Digital Standard Autocallable Barrier Plus Protected Certificates su Indice EURO STOXX 50®</i> (denominati "<b>Digital Certificates</b>", i "<b>Certificates</b>" o i "<b>Certificati</b>"), emessi da Banca IMI S.p.A. ("Emittente"), nell'ambito del Programma "<i>Digital Certificates</i>".</p> <p>Si informa che i Certificati oggetto di ammissione alla quotazione sono stati precedentemente offerti al pubblico, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. le condizioni definitive relative all'offerta sono state pubblicate mediante deposito presso CONSOB in data 28 ottobre 2014,</li> <li>ii. l'offerta si è svolta in sede dal dal 29 ottobre 2014 al 26 novembre 2014, fuori sede dal 29 ottobre 2014 al 19 novembre 2014,</li> <li>iii. il Prezzo di Sottoscrizione era pari a 1.000 Euro,</li> <li>iv. gli investitori assegnatari dei Certificati sono stati n. 251, e</li> <li>v. il numero dei Certificati assegnati è stato di n. 3.870.</li> </ul>
<b>Tipologia</b>	<p>"<i>Digital Standard Autocallable Barrier Plus Protected Certificates</i>".</p> <p>I Certificati hanno facoltà di esercizio di tipo europeo (esercitabili, dunque, alla scadenza) tranne in caso di estinzione anticipata del certificato.</p>
<b>Autorizzazioni relative all'emissione</b>	<p>L'emissione dei Certificati di cui alle presenti Condizioni Definitive rientra nell'ambito dei poteri disgiunti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale dell'Emittente (con facoltà di subdelega).</p> <p>L'emissione dei Certificati è stata deliberata in data 15 ottobre 2014.</p>
<b>Data di Emissione</b>	I Certificati sono stati emessi in data 28 novembre 2014.
<b>Data di Scadenza</b>	27 novembre 2017.
<b>Valuta di Emissione</b>	Euro.
<b>Data di Determinazione</b>	28 novembre 2014.

<b>Giorno di Valutazione</b>	21 novembre 2017.
<b>Valore di Riferimento Iniziale</b>	Pari a 3.250,93. Il Valore di Riferimento Iniziale è stato rilevato sulla base del livello di chiusura dell'Indice <i>Euro Stoxx 50®</i> alla Data di Determinazione.
<b>Valore di Riferimento Finale*</b>	Il Valore di Riferimento Finale è pari al livello di chiusura dell'Indice <i>Euro Stoxx 50®</i> nel Giorno di Valutazione.
<i>* Si segnala che il Valore di Riferimento Finale non è al momento determinabile. Tale valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo alla scadenza secondo i criteri indicati nel Prospetto di Base e nelle presenti Condizioni Definitive. Tale valore sarà comunicato tramite avviso pubblicato dall'Emittente sul proprio sito web.</i>	
<b>Percentuale Iniziale</b>	100%
<b>Livello Barriera</b>	100% del Valore di Riferimento Iniziale. Il Livello Barriera è pertanto pari a 3.250,93.
<b>Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera</b>	21 novembre 2017. Il verificarsi dell'Evento Barriera verrà rilevato sulla base del Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante. In particolare l'Evento Barriera si realizzerà qualora il livello di chiusura dell'Attività Sottostante sarà inferiore al Livello Barriera.
<b>Livello di Esercizio Anticipato</b>	100% del Valore di Riferimento Iniziale. Il Livello di Esercizio Anticipato è pertanto pari a 3.250,93.
<b>Importo di Esercizio Anticipato</b>	1.055 Euro.
<b>Periodo di Valutazione Autocallable in relazione alla rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato</b>	21 novembre 2016. Il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato verrà rilevato sulla base del Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante, ossia sul livello di chiusura dell'Indice <i>Euro Stoxx 50®</i> . In particolare, l'Evento di Esercizio Anticipato si realizzerà qualora il livello di chiusura dell'Attività Sottostante sarà superiore o pari al Livello di Esercizio Anticipato.
<b>Multiplo</b>	Pari al rapporto tra il Prezzo di Sottoscrizione e il Valore di Riferimento Iniziale. Il Multiplo è pertanto pari a 0,307604.
<b>Periodo di Valutazione Digital in relazione alla rilevazione dell'Evento</b>	21 novembre 2017. il verificarsi dell'Evento <i>Digital</i> verrà rilevato sulla base del Valore di Riferimento

<b>Digital</b>	<p>Finale dell'Attività Sottostante.</p> <p>In particolare, l'Evento <i>Digital</i> si realizzerà qualora il livello di chiusura dell'Attività Sottostante sarà superiore o pari al Livello <i>Digital</i>.</p>
<b>Livello Digital</b>	<p><u>Modalità Livello Singolo</u></p> <p>100% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>Il Livello <i>Digital</i> è pertanto pari a 3.250,93.</p> <p>L'Evento <i>Digital</i> si verificherà qualora il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia superiore o pari, nel Periodo di Valutazione Digital (che coincide con il Giorno di Valutazione), al Livello Digital.</p> <p>Gli investitori saranno informati in merito al verificarsi dell'Evento <i>Digital</i> mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente <a href="http://www.bancaimi.com">www.bancaimi.com</a>.</p>
<b>Importo Digital in relazione al Periodo di Valutazione Digital</b>	110 Euro.
<b>Livello di Protezione</b>	<p>70% del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>Il Livello di Protezione è pertanto pari a 2.275,651.</p>
<b>Importo Plus</b>	55 Euro.
<b>Giorno di Pagamento Plus</b>	30 novembre 2015.
<b>Formula per il Calcolo dell'Importo di Liquidazione</b>	<p>Alla scadenza, l'investitore riceverà, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, un Importo di Liquidazione così calcolato:</p> <p>(i) <u>Qualora non si sia verificato un Evento Barriera:</u></p> <p><i>Importo di Liquidazione = (Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale x Multiplo) x Lotto Minimo di Esercizio</i></p> <p>(ii) <u>Qualora si sia verificato un Evento Barriera:</u></p> <p><i>Importo di Liquidazione = {[Max (Valore di Riferimento Finale; Livello di Protezione)] x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio</i></p>
<b>INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE</b>	
<b>Attività Sottostante</b>	<p>L'Attività Sottostante dei <i>Digital Certificates</i> è costituita dall'Indice <i>EURO STOXX 50®</i></p> <p>L'indice <i>EURO STOXX 50® (Price Index)</i> è un indice azionario calcolato e pubblicato da <i>Stoxx Ltd (Sponsor dell'indice)</i>.</p> <p>L'indice <i>EURO STOXX 50® (Price Index)</i> è un indice borsistico ponderato in base alla capitalizzazione dei titoli, e comprende 50 <i>blue chips</i> di borse valori appartenenti alla cosiddetta zona Euro. Questo indice appartiene ad una serie di indici (<i>STOXX®</i>) calcolati e promossi da una joint venture tra Deutsche Börse AG, Swiss Exchange e Paris Bourse SBF SA (i "<b>Partners</b>"). In particolare, l'indice <i>EURO STOXX 50®</i> è un indice sviluppato per fornire un <i>benchmark</i> affidabile e generale per tutti i mercati della zona Euro e i titoli facenti parte dell'indice <i>EURO STOXX 50® (Price Index)</i> sono selezionati considerando</p>

	<p>dimensioni (ovvero capitalizzazione), liquidità e peso nel settore di appartenenza del titolo. L'indice <i>EURO STOXX 50® (Price Index)</i> è operativo dal 31 Dicembre 1991 (valore iniziale di 1.000 punti) ed al fine di assicurare la corretta gestione ed evoluzione della composizione dell'indice <i>EURO STOXX 50® (Price Index)</i>, è stato costituito un consiglio di sorveglianza (il "<b>Supervisory Board</b>") composto da quattro membri. Il <i>Supervisory Board</i> è il solo responsabile delle decisioni concernenti la composizione e l'accuratezza dell'indice <i>EURO STOXX 50® (Price Index)</i>; in particolare è responsabile del cambio del metodo di calcolo.</p>								
<p><b>Reperibilità delle informazioni sull'Attività Sottostante</b></p>	<p>La tabella che segue riporta l'Attività Sottostante dei Certificati, nonché le relative pagine <i>Bloomberg</i> e <i>Reuters</i>:</p> <table border="1" data-bbox="507 651 1468 801"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 651 746 741"><b>Attività Sottostante</b></th> <th data-bbox="754 651 986 741"><b>Ticker Bloomberg</b></th> <th data-bbox="994 651 1225 741"><b>Ric Reuters</b></th> <th data-bbox="1233 651 1468 741"><b>Sito web dello Sponsor dell'Indice</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 752 746 801">EURO STOXX 50® (<i>Price Index</i>)</td> <td data-bbox="754 752 986 801">SX5E &lt;Index&gt;</td> <td data-bbox="994 752 1225 801">&lt;.STOXX50E&gt;</td> <td data-bbox="1233 752 1468 801"><a href="http://www.stoxx.com">www.stoxx.com</a></td> </tr> </tbody> </table> <p>I livelli dell'Attività Sottostante sono riportati alle pagine <i>Bloomberg</i> e <i>Reuters</i> sopra indicate nonché sul sito web dello <i>Sponsor</i> <a href="http://www.stoxx.com">www.stoxx.com</a>.</p> <p>Le informazioni relative all'andamento dell'Attività Sottostante potranno essere reperite dall'investitore attraverso la stampa finanziaria, i portali di informazioni finanziarie presenti su <i>internet</i> e/o i <i>data providers</i>.</p> <p style="text-align: center;"><b>AVVERTENZE</b></p> <p><i>STOXX Ltd ("STOXX") non ha alcuna altra relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza d'uso del marchio EURO STOXX 50® in relazione ai Digital Certificates.</i></p> <p><i>Di conseguenza, STOXX NON:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>sponsorizza, garantisce, vende o promuove i Digital Certificates;</i></li> <li>• <i>raccomanda l'investimento nei Digital Certificates o in altri strumenti finanziari;</i></li> <li>• <i>ha alcuna responsabilità per l'assunzione di qualsiasi decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo dei Digital Certificates;</i></li> <li>• <i>ha alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione ed il marketing dei Digital Certificates;</i></li> <li>• <i>ha interesse riguardo ai Digital Certificates o agli interessi dei Portatori in relazione alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice, né ha alcun obbligo a provvedervi.</i></li> </ul> <p><i>Pertanto, STOXX non avrà alcuna responsabilità in relazione ai Digital Certificates.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>STOXX non rilascia, implicitamente o esplicitamente, alcuna garanzia riguardo ai Digital Certificates e non garantisce, tra l'altro, quanto segue:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>le performances dei Digital Certificates attese dai Portatori o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice ed i dati inclusi nell'Indice;</i></li> <li>• <i>l'accuratezza o completezza dell'Indice e dei suoi dati;</i></li> <li>• <i>la trasferibilità e l'adeguatezza per un fine o uso particolare dell'Indice e dei suoi dati;</i></li> </ul> </li> </ul>	<b>Attività Sottostante</b>	<b>Ticker Bloomberg</b>	<b>Ric Reuters</b>	<b>Sito web dello Sponsor dell'Indice</b>	EURO STOXX 50® ( <i>Price Index</i> )	SX5E <Index>	<.STOXX50E>	<a href="http://www.stoxx.com">www.stoxx.com</a>
<b>Attività Sottostante</b>	<b>Ticker Bloomberg</b>	<b>Ric Reuters</b>	<b>Sito web dello Sponsor dell'Indice</b>						
EURO STOXX 50® ( <i>Price Index</i> )	SX5E <Index>	<.STOXX50E>	<a href="http://www.stoxx.com">www.stoxx.com</a>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>STOXX non avrà alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione dell'Indice e dei suoi dati.</i></li> <li>• <i>In nessun caso STOXX avrà responsabilità riguardo a mancati profitti, risarcimenti, danni o perdite indirette, speciali e consequenziali, anche nell'ipotesi in cui STOXX fosse consapevole che tali circostanze potrebbero verificarsi.</i></li> </ul> <p><i>Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è stato stipulato esclusivamente a beneficio dei medesimi contraenti e non avrà effetto alcuno a favore dei Portatori o di terzi.</i></p>
<b>Sponsor dell'Indice</b>	<i>Stoxx Ltd.</i>
<b>INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE</b>	
<b>Serie</b>	1
<b>Codice di negoziazione</b>	101767
<b>Lotto Minimo di Negoziazione</b>	1 <i>Certificate</i>
<b>Livello dell'Attività Sottostante</b>	3.397
<b>Prezzo indicativo dei Certificati</b>	983
<b>Tasso <i>risk-free</i></b>	0,15%
<b>Volatilità</b>	21,9%
<b><i>Cash Settlement/ Physical delivery</i></b>	<i>Cash Settlement</i>
<b>Quantità</b>	3.870 <i>Certificates</i>
<b>Stile</b>	<i>Europeo</i>
<b>Informazioni sulla quotazione</b>	<p>Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei Certificati con provvedimento n. LOL-002296 in data 9 febbraio 2015.</p> <p>La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla Borsa Italiana S.p.A., che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso trasmesso a due agenzie di stampa.</p>

---

**Banca IMI S.p.A.**

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### Tabella riepilogativa delle caratteristiche dei certificate ammessi a quotazione

#### **"BANCA IMI S.P.A. DIGITAL STANDARD AUTOCALLABLE BARRIER PLUS PROTECTED CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®"**

Serie	ISIN	Attività Sottostante	Data di Emissione	Data di Scadenza	Data di Determinazione	Giorno di Valutazione	Giorno di Pagamento Plus	Valore di Riferimento Iniziale	Livello Barriera	Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera	Livello di Protezione	Importo Plus	Livello di Esercizio Anticipato	Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Periodo di Valutazione Autocallable	Periodo di Valutazione Autocallable
1	IT0005059289	Euro STOXX® 50	28/11/2014	27/11/2017	28/11/2014	21/11/2017	30/11/2015	3.250,93	3.250,93	21/11/2017	2.275,65	55 EUR	3.250,93	1.055 EUR	21/11/2016

Importo Digital	Livello Digital	Periodo di Valutazione Digital	Codice di Negoziazione	Quantità	Multiplo	Cash Settlement / Physical delivery	Stile	Lotto minimo di negoziazione	Volatilità	Tasso risk free %	Livello Attività Sottostante	Prezzo Indicativo Certificate	Valuta di Emissione	Valuta di Riferimento	Sponsor dell'Attività Sottostante
110 EUR	3.250,93	21/11/2017	I01767	3.870	0,307604	Cash Settlement	Europ	1	21.9%	0,15	3.397	983,00	EUR	EUR	Stoxx Ltd.

## ALLEGATO - NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

<b>Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE</b>		
<b>A.1</b>	<b>Avvertenze</b>	<p>La presente nota di sintesi (la "<b>Nota di Sintesi</b>") è redatta in conformità al Regolamento 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato.</p> <p>La Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al prospetto di base predisposto dall'Emittente (il "<b>Prospetto di Base</b>") in relazione al programma "Digital Certificates" (di seguito il "<b>Programma</b>") concernente l'offerta al pubblico e/o l'ammissione a quotazione di certificates (di seguito congiuntamente, sia al plurale che al singolare i "<b>Digital Certificates</b>", i "<b>Certificates</b>" o i "<b>Certificati</b>").</p> <p>Qualsiasi decisione d'investimento negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo, come di volta il volta supplementato e delle condizioni definitive che descrivono le caratteristiche definitive dei Digital Certificates (le "<b>Condizioni Definitive</b>").</p> <p>Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta congiuntamente alle altre sezioni del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nei Certificati.</p>
<b>A.2</b>	<b>Consenso all'utilizzo del Prospetto da parte di altri intermediari per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei Certificati</b>	<p>Non applicabile - L'Emittente non acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base, né intende assumersi alcuna responsabilità per il suo contenuto, relativamente a una successiva rivendita o al collocamento finale dei Certificates da parte di qualsiasi intermediario finanziario.</p>
<b>Sezione B – EMITTENTE ED EVENTUALI GARANTI</b>		
<b>B.1</b>	<b>Denominazione legale e commerciale dell'emittente</b>	<p>La denominazione legale dell'Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.</p>
<b>B.2</b>	<b>Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente e suo paese di costituzione</b>	<p>Banca IMI S.p.A. (l'"<b>Emittente</b>" o, a seconda dei casi, l'"<b>Agente di Calcolo</b>") è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa dell'Emittente è in Largo Mattioli 3, 20121 Milano. L'Emittente ha uffici in Roma e Napoli e una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito.</p> <p>L'Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana.</p> <p>L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150. L'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero meccanografico 5570 ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>L'Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia. L'Emittente è inoltre società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..</p>
<b>B.4b</b>	<b>Tendenze note riguardanti l'emittente</b>	<p>L'Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.</p>
<b>B.5</b>	<b>Gruppo di cui fa parte l'Emittente e posizione che esso occupa</b>	<p>L'Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "<b>Gruppo</b>"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..</p> <p>Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI S.p.A. svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione Corporate e Investment Banking e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.</p>
<b>B.9</b>	<b>Previsione o stima degli utili</b>	<p><i>Non applicabile</i> - Non è effettuata una previsione o stima degli utili.</p>
<b>B.10</b>	<b>Revisione legale dei conti</b>	<p>La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p> <p>La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p>

**B.12** **Informazioni finanziarie relative all'Emittente**

Si riportano nelle sottostanti tabelle selezionati dati ed indicatori patrimoniali economici e finanziari relativi all'Emittente, sia su base non consolidata che consolidata, nonché i principali indicatori di rischiosità creditizia. Tali dati ed indicatori sono desunti dal bilancio consolidato e dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2013 sottoposti a revisione contabile e dalla relazione finanziaria trimestrale relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 non sottoposta a revisione contabile.

Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012

*Tabella 1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012*

*A. Su base individuale*

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Tier 1 capital ratio	14,67%	13,41%
Core Tier 1	14,67%	13,41%
Total capital ratio	14,67%	13,52%
Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	Euro 18.399,4	Euro 20.792
<b>Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)</b>		
Patrimonio di base (Tier 1)	Euro 2.698,4	Euro 2.789,1
Patrimonio supplementare (Tier 2)		Euro 2,3
Patrimonio totale	Euro 2.698,4	Euro 2.811,0

*B. Su base consolidata*

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Tier 1 capital ratio	n.a.	n.a.
Core Tier 1	n.a.	n.a.
Total capital ratio	n.a.	n.a.
Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	n.a.	n.a.
<b>Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)</b>		
Patrimonio di base (Tier 1)	n.a.	n.a.
Patrimonio supplementare (Tier 2)	n.a.	n.a.

In quanto l'Emittente non è capogruppo di Gruppo bancario, è omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base consolidata.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore alla data del 31 dicembre 2013. A tale data, il Total capital ratio è superiore all'8%, che è il limite minimo regolamentare. Dall'1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza c.d. Basilea 3.

*Tabella 2. Principali indicatori di rischiosità creditizia su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012*

*A. Su base individuale*

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	16,90%	3,80%
Rettifiche collettive/esposizioni creditizie <i>in bonis</i> Finanza Strutturata	1,20%	1,70%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,47%	0,17%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,14%	0,04%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,03%	2,05%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,90%	1,69%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	23,62%	18,48%
Rapporto di copertura delle sofferenze	70,14%	77,98%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,26%	0,25%

*B. Su base consolidata*

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	16,90%	3,80%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie <i>in bonis</i> Finanza Strutturata	1,20%	1,70%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,47%	0,17%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,14%	0,04%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,04%	2,06%

Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,91%	1,69%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	23,62%	18,48%
Rapporto di copertura sofferenze	70,14%	77,98%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,30%	0,25%

Si riportano di seguito i principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012<sup>1</sup>.

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Sofferenze lorde/impieghi lordi	9,4%	7,7%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	16,6%	14,0%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	44,6%	41,1%
Rapporto di copertura sofferenze	58,6%	56,1%

Tabella 3. Principali dati del conto economico su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012.

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	561,0	560,9	0,0%
Margine di intermediazione	1.261,0	1.462,4	-13,8%
Costi operativi	353,3	349,4	1,1%
Risultato netto della gestione finanziaria	992,7	1.352,5	-26,6%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	458,7	1.003,0	-54,3%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	144,7	641,0	-77,4%
Utile d'esercizio	144,7	641,0	-77,4%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	569,4	567,1	0,4%
Margine di intermediazione	1.277,4	1.475,4	-13,4%
Costi operativi	366,7	362,2	1,2%
Risultato netto della gestione finanziaria	1.009,2	1.364,9	-26,1%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	466,2	1.007,1	-53,7%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	146,9	642,5	-77,1%
Utile d'esercizio	146,9	642,5	-77,1%

Tabella 4. Principali dati dello stato patrimoniale su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti <sup>2</sup>	28.623,7	22.584,8	26,7%
Raccolta netta	31.829,3	26.471,0	20,2%
Raccolta indiretta		-	n.a.
Attività finanziarie	61.425,4	75.938,7	-19,1%
Totale attivo	137.743,8	151.428,8	-9,0%
Patrimonio netto	3.142,9	3.382,3	-7,1%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
-------------------------	------------	------------	------------------------

<sup>1</sup> Fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – maggio 2014 e n. 5 – aprile 2013. I dati sono riferiti ai gruppi bancari e ricomprendono le filiali all'estero di banche italiane ed i soggetti non bancari: sono escluse le filiali di banche estere che operano in Italia. Si precisa che, alla data del presente documento, non è possibile comparare i principali indicatori di rischiosità creditizia dell'Emittente con quelli di altra banca italiana avente stessa classe di appartenenza e analoga tipologia di operatività.

<sup>2</sup> L'aggregato è costituito da Crediti verso clienti e Attività finanziarie detenute per la negoziazione, al netto delle Passività finanziarie detenute per la negoziazione.

Impieghi netti <sup>3</sup>	28.676,9	22.653,2	26,6%
Raccolta netta	31.781,6	26.435,7	20,2%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	61.451,7	75.973,7	-19,1%
Totale attivo	138.061,1	151.792,5	-9,0%
Patrimonio netto	3.236,1	3.477,1	-6,9%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

*Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014*  
*Tabella 1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014*

A. Su base individuale

	31.03.2014
Capitale primario di Classe 1 (CET1) (in Euro/milioni)	Euro 2.585,6
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) (in Euro/milioni)	-
Capitale di Classe 2 (T2) (in Euro/milioni)	-
Total capital (in Euro/milioni)	Euro 2.585,6
Attività di rischio ponderate (in Euro/milioni)	Euro 24.545,0
Total capital ratio	10,53%
Attività di rischio ponderate/ Totale attivo	16,99%

B. Su base consolidata

	31.03.2014
Capitale primario di Classe 1 (CET1) (in Euro/milioni)	n.a.
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) (in Euro/milioni)	n.a.
Capitale di Classe 2 (T2) (in Euro/milioni)	n.a.
Total capital (in Euro/milioni)	n.a.
Attività di rischio ponderate (in Euro/milioni)	n.a.
Total capital ratio	n.a.
Attività di rischio ponderate/ Totale attivo	n.a.

In quanto l'Emittente non è capogruppo di Gruppo bancario, è omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base consolidata.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore a far data dall'1 gennaio 2014, data alla quale è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza c.d. Basilea 3. Il livello minimo di coefficienti di capitale primario di Classe 1 (CET1 Ratio), di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) e di capitale totale (Total capital ratio) prescritto dalla nuova normativa a regime è rispettivamente pari al 7%, 8,5% e 10,5%.

*Tabella 2. Principali indicatori di rischio creditizio su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 dicembre 2013)*

A. Su base individuale

	31.03.2014	31.12.2013
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	17,00%	16,90%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie <i>in bonis</i> Finanza Strutturata	1,70%	1,20%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,39%	0,47%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,13%	0,14%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	4,76%	5,04%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,74%	3,91%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	22,65%	23,62%
Rapporto di copertura sofferenze	67,36%	70,14%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,18%	1,30%

<sup>3</sup> L'aggregato è costituito da Crediti verso clienti e Attività finanziarie detenute per la negoziazione, al netto delle Passività finanziarie detenute per la negoziazione.

Costo del credito annualizzato (esposizioni per cassa)	0,87%	1,18%
--	-------	-------

B. Su base consolidata

	31.03.2014	31.12.2013
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	17,00%	16,90%
rettifiche collettive/ esposizioni creditizie <i>in bonis</i> Finanza Strutturata	1,70%	1,20%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,39%	0,47%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,13%	0,14%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	4,75%	5,03%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,72%	3,90%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	22,65%	23,62%
Rapporto di copertura sofferenze	67,36%	70,14%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,14%	1,26%
Costo del credito annualizzato (esposizioni per cassa)	0,87%	1,18%

Tabella 3. Principali dati del conto economico su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 marzo 2013)

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.03.2013	Variazione percentuale
Margine di interesse	167.764,7	129.644,6	29,4%
Margine di intermediazione	418.590,7	369.877,0	13,2%
Costi operativi	96.531,1	89.164,9	8,3%
Risultato netto della gestione finanziaria	377.998,6	320.573,7	17,9%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	281.467,5	231.408,8	21,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	178.467,5	146.408,8	21,9%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.03.2013	Variazione percentuale
Margine di interesse	168.101	130.579	28,7%
Margine di intermediazione	424.929	371.774	14,3%
Costi operativi	99.726	92.410	7,9%
Risultato netto della gestione finanziaria	384.337	322.471	19,2%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	285.396	230.919	23,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	180.496	145.036	24,4%

Tabella 4. Principali dati dello stato patrimoniale su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 marzo 2013).

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.12.2013	Variazione percentuale
Impieghi netti	30.072,6	28.623,7	5,1%
Raccolta netta	33.968,4	31.829,3	6,7%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	66.587,0	61.425,4	8,4%
Totale attivo	144.428,0	137.743,8	4,9%
Patrimonio netto	3.329,2	3.142,9	5,9%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.12.2013	Variazione percentuale
Impieghi netti	30.188,3	28.676,9	5,3%
Raccolta netta	33.957,9	31.781,6	6,8%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	66.624,7	61.451,7	8,4%
Totale attivo	144.927,8	138.061,1	5,0%

		<table border="1"> <tr> <td>Patrimonio netto</td> <td>3.424,4</td> <td>3.236,1</td> <td>5,8%</td> </tr> <tr> <td>Capitale sociale</td> <td>962,5</td> <td>962,5</td> <td>0,0%</td> </tr> </table> <p><u>Esposizione al rischio di credito sovrano</u>  Al 31 dicembre 2013, l'esposizione al rischio di credito Sovrano dell'Emittente ammonta nel complesso ad Euro 14,3 miliardi, ed è rappresentata per il 91% circa dalla Repubblica Italiana e per il 3% circa dalla Spagna.  Come previsto dai principi contabili internazionali (in particolare IAS 1 e IFRS 7) con specifico riferimento alle informazioni da rendere sulle esposizioni al rischio di credito Sovrano (quale emittente di titoli di debito, controparte di contratti derivati OTC, reference entity di derivati di credito e financial guarantees), si fornisce il dettaglio delle esposizioni vantate da Banca IMI al 31 dicembre 2013.  Si fa presente che tali dati non sono indicativi del futuro andamento dell'Emittente.  Non vi è alcuna garanzia che eventuali futuri andamenti negativi dell'Emittente non abbiano alcuna incidenza negativa sul regolare svolgimento dei servizi d'investimento prestati dall'Emittente o sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi di pagamento alle scadenze contrattualmente convenute.  Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione nè si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.</p>	Patrimonio netto	3.424,4	3.236,1	5,8%	Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%
Patrimonio netto	3.424,4	3.236,1	5,8%							
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%							
<b>B.13</b>	<b>Fatti recenti relativi all'Emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità</b>	Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati eventi recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.								
<b>B.14</b>	<b>Dipendenza dell'Emittente da altri soggetti all'interno del gruppo</b>	L'Emittente appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..								
<b>B.15</b>	<b>Principali attività dell'Emittente</b>	<p>Banca IMI S.p.A., investment bank appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è frutto dell'integrazione tra la società già Banca d'Intermediazione Mobiliare S.p.A. e Banca Caboto S.p.A., che rientra nel più ampio quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI.</p> <p>Oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a Roma, Banca IMI è operativa a Londra, in Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI Investments - e a New York – per il tramite della controllata Banca IMI Securities Corp.</p> <p>Le strutture organizzative di business sono articolate in quattro macro-aree: Capital Markets, Finance &amp; Investments, Investment Banking e Structured Finance.</p> <p>L'attività di Capital Markets comprende, oltre all'intera offerta di servizi di negoziazione - raccolta ordini, esecuzione e regolamento - alla clientela, l'attività di consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e istituzioni finanziarie, l'attività di assistenza rivolta a banche e istituzioni finanziarie nella strutturazione di prodotti di investimento indirizzati alla propria clientela retail - obbligazioni indicizzate, strutturate, polizze index linked - , l'attività di specialist sui titoli di Stato italiani e di market maker sui titoli di stato e sulle principali obbligazioni italiane ed europee e su derivati quotati.</p> <p>Le attività di Finance &amp; Investments, a carattere più strutturale, comprendono le funzioni di tesoreria, portafoglio di investimento e direzionale, emissioni obbligazionarie.</p> <p>L'attività di Investment Banking comprende l'attività di collocamento di titoli azionari, di titoli obbligazionari di nuova emissione (investment grade e high yield bonds) e di strumenti ibridi (convertible bonds) nonché l'attività di consulenza nel campo dell'M&amp;A (merger and acquisition ossia fusioni e acquisizioni) e più in generale dell'advisory tramite la promozione, lo sviluppo e l'esecuzione delle principali operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e ristrutturazione.</p> <p>L'attività di Structured Finance comprende l'offerta di prodotti e servizi di finanziamenti complessi a favore di società operanti nei settori Energy, Telecom Media &amp; Technology e Transportation e per lo sviluppo delle infrastrutture collegate a questi settori, di acquisition finance, di operazioni di finanziamento strutturato per il mercato immobiliare domestico e internazionale, di corporate lending, le attività, a supporto e a servizio della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, finalizzate a originare, organizzare, strutturare e perfezionare operazioni di Finanza Strutturata, l'acquisizione di mandati di loan agency.</p>								
<b>B.16</b>	<b>Compagine sociale e legami di controllo</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell'Emittente, pari a Euro 962.464.000 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 962.464.000 azioni ordinarie. Banca IMI S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è capogruppo.								
<b>Sezione C – STRUMENTI FINANZIARI</b>										
<b>C.1</b>	<b>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di</b>	<p>I <i>Digital Certificates</i> sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, nel caso in cui sia "in the money", viene esercitata automaticamente alla scadenza, tranne in caso di estinzione anticipata. Essi sono inquadrabili nella categoria degli <i>investment certificates</i> di classe B, ossia quegli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni accessorie. I Certificati rientrano nella categoria degli strumenti finanziari a capitale condizionatamente protetto o a capitale parzialmente / totalmente protetto.</p> <p>La tipologia di <i>Digital Certificates</i> che sarà emessa ai sensi del Programma è <i>Digital Standard Certificates</i>, Nella denominazione della tipologia sopra riportata, sono indicate le seguenti caratteristiche: <i>Autocallable, Barrier, Plus, Protected</i>.</p>								

	<b>identificazione degli strumenti finanziari</b>	<p>Pertanto, i Certificati hanno la seguente denominazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banca IMI S.p.A. <i>Digital Standard Autocallable Barrier Plus Protected Certificates</i> su Indice <i>EURO STOXX 50®</i>.</li> </ul> <p>Il codice identificativo ISIN è IT0005059289 e il relativo Lotto Minimo di Esercizio è 1.</p>
<b>C.2</b>	<b>Valuta di emissione degli strumenti finanziari</b>	I Certificati sono denominati in Euro.
<b>C.5</b>	<b>Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</b>	Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità dei <i>Certificates</i> , salvo le disposizioni di legge che potranno intervenire successivamente alla data di pubblicazione del Prospetto di Base. Tuttavia i <i>Certificates</i> che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati né saranno registrati ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (" <b>Securities Act</b> ") né delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei <i>Certificates</i> non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli " <b>Altri Paesi</b> ") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
<b>C.8</b>	<b>Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compreso il ranking e e le restrizioni a tali diritti</b>	I Certificati conferiscono al portatore dei <i>Certificates</i> (il " <b>Portatore</b> ") il diritto al pagamento in contanti (c.d. <i>cash settlement</i> ) di determinati importi in Euro (l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato, l'Importo <i>Digital</i> e l'Importo Plus, come di seguito definiti) che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata dei <i>Certificates</i> o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. <i>physical delivery</i> ). I <i>Certificates</i> , essendo di stile europeo, saranno esercitati automaticamente alla scadenza, tranne in caso di estinzione anticipata. Il Portatore ha la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando un'apposita dichiarazione redatta secondo il modello pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente (la " <b>Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione</b> "). I diritti derivanti dai <i>Certificates</i> costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente. Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai <i>Certificates</i> rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente.
<b>C.11</b>	<b>Ammissione a quotazione dei Certificati</b>	L'Emittente ha richiesto per tale Serie l'ammissione a quotazione presso il Mercato Telematico dei <i>securitised derivatives</i> (" <b>SeDeX</b> "), segmento <i>investment certificates</i> , di Borsa Italiana S.p.A..
<b>C.15</b>	<b>Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti</b>	<p>Il valore dei <i>Certificates</i> è legato all'andamento dell'Indice <i>EURO STOXX 50®</i> (l' "<b>Attività Sottostante</b>"), e da altri fattori quali la volatilità, i dividendi attesi, i tassi di interesse, il tempo trascorso dalla data in cui sono emessi (la "<b>Data di Emissione</b>"), il Livello Barriera (come di seguito definito) e da un eventuale importo minimo da corrispondersi a scadenza (il "<b>Livello di Protezione</b>"). I <i>Certificates</i> possono altresì determinare una perdita parziale dell'ammontare investito. Come meglio descritto nella sezione C.18 della presente Nota di Sintesi, i <i>Certificates</i> permettono all'investitore di trarre beneficio dal rialzo del valore dell'Attività Sottostante a meno che il Valore di Riferimento (come di seguito definito) dell'Attività Sottostante, in una data prestabilita (il "<b>Giorno di Valutazione</b>"), sia inferiore ad un valore (il "<b>Livello Barriera</b>"). Qualora si sia verificato tale evento (l' "<b>Evento Barriera</b>"), l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con la <i>performance</i> dell'Attività Sottostante e si potrà pertanto verificare una perdita dell'ammontare investito.</p> <p>I <i>Digital Certificates</i> sono opzioni di stile europeo con regolamento dell'Importo di Liquidazione in contanti ed il loro esercizio è automatico alla scadenza, salvo in caso di esercizio anticipato del certificato.</p>
<b>C.16</b>	<b>La data di scadenza degli strumenti derivati – la data di esercizio o la data di riferimento finale</b>	<p>I <i>Certificates</i> hanno durata corrispondente alla relativa Data di Scadenza prevista per il 27 novembre 2017.</p> <p>La data di esercizio dei Certificati è alla scadenza.</p> <p>Il Giorno di Valutazione è il 21 novembre 2017.</p>
<b>C.17</b>	<b>Descrizione delle modalità di regolamento degli strumenti derivati</b>	L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei <i>Certificates</i> mediante regolamento in contanti e il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto del Portatore aperto dall'intermediario negoziatore presso Monte Titoli S.p.A. o qualsiasi altro sistema di liquidazione di strumenti finanziari che vi dovesse subentrare (l' " <b>Agente per la Compensazione</b> ").
<b>C.18</b>	<b>Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati</b>	<p>I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.</p> <p><b>1. Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>IMPORTO DIGITAL</u></b></p> <p>I Certificati prevedono la possibilità di ricevere un determinato importo nel corso della loro durata, qualora si verifichi l'Evento <i>Digital</i>, vale a dire qualora il valore dell'Attività Sottostante, in corrispondenza del seguente periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 novembre 2017 (il "<b>Periodo di Valutazione Digital</b>"),</li> </ul> <p>sia pari o superiore al 100% del Valore di Riferimento Iniziale (pari a 3.250,93) (il "<b>Livello Digital</b>"), il Portatore avrà diritto a percepire, nel relativo Giorno di Pagamento <i>Digital</i>, un importo in Euro (l' "<b>Importo Digital</b>") per ciascun quantitativo minimo di Certificati per i quali è consentito l'esercizio (ciascuno un "<b>Lotto Minimo di Esercizio</b>") pari a 110 Euro.</p> <p>Gli investitori saranno informati in merito al verificarsi di tale evento (l' "<b>Evento Digital</b>") mediante comunicazione da pubblicarsi</p>

		<p>sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.bancaimi.com">www.bancaimi.com</a> .</p> <p style="text-align: center;"><b><u>IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO</u></b></p> <p>I Certificati prevedono la possibilità di un'estinzione automatica qualora il valore dell'Attività Sottostante, in corrispondenza del seguente periodo:</p> <p>- 21 novembre 2016 (il "<b>Periodo di Valutazione Autocallable</b>"),</p> <p>sia pari o superiore al 100% del Valore di Riferimento Iniziale (pari a 3.250,93) (il "<b>Livello di Esercizio Anticipato</b>") (tale evento un "<b>Evento di Esercizio Anticipato</b>"). In caso di Evento di Esercizio Anticipato, il <i>certificate</i> si estinguerà anticipatamente e il Portatore avrà diritto a percepire, nel Giorno di Pagamento Anticipato, il pagamento di un determinato importo (l'<b>Importo di Esercizio Anticipato</b>) pari a 1.055 Euro.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>IMPORTO PLUS</u></b></p> <p>Nel corso della loro durata i Certificati prevedono il pagamento di un importo pari a 55 Euro (l'<b>Importo Plus</b>), in corrispondenza del relativo Giorno di Pagamento <i>Plus</i> (30 novembre 2015), permettendo così all'investitore di ottenere un importo svincolato dall'andamento dell'Attività Sottostante.</p> <p><b>2. Importi da corrispondersi alla scadenza</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>IMPORTO DI LIQUIDAZIONE</u></b></p> <p><b>Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, coincidente con il Giorno di Valutazione (21 novembre 2017), il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante non sia mai stato inferiore al Livello Barriera (pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale ossia pari a 3.250,93), e pertanto <u>non si sia verificato l'Evento Barriera</u>:</b></p> <p>L'investitore riceverà alla scadenza un importo pari a una percentuale del capitale investito (la "<b>Percentuale Iniziale</b>") pari al 100%.</p> <p><b>Qualora nel Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, coincidente con il Giorno di Valutazione (21 novembre 2017), il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante sia stato anche solo una volta inferiore al Livello Barriera (pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale ossia pari a 3.250,93), e pertanto <u>si sia verificato l'Evento Barriera</u>:</b></p> <p>L'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con la <i>performance</i> dell'Attività Sottostante e la protezione del capitale investito sarà pari al Livello di Protezione (pari al 70% del Valore di Riferimento Iniziale, pari a 2.275,651).</p>
C.19	Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo dell'Attività Sottostante	<p>Il valore dell'Attività Sottostante verrà rilevato sulla base del livello di chiusura dell'Attività Sottostante in quel Giorno di Negoziazione (il "<b>Valore di Riferimento</b>").</p> <p>Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'Agente di Calcolo determinerà due importi (il "<b>Valore di Riferimento Iniziale</b>" e il "<b>Valore di Riferimento Finale</b>").</p> <p>Il Valore di Riferimento Iniziale è pari a 3.250,93.</p> <p>Il Valore di Riferimento Finale è pari al livello di chiusura dell'Indice <i>EURO STOXX 50®</i> nel Giorno di Valutazione, previsto per il 21 novembre 2017.</p>
C.20	Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative all'Attività Sottostante	<p>I <i>Certificates</i> hanno come Attività Sottostante l'Indice <i>EURO STOXX 50®</i>.</p> <p>Le informazioni relative all'Attività Sottostante potranno essere disponibili alle pagine <i>Bloomberg</i> SX5E &lt;Index&gt; e <i>Reuters</i> &lt;.SXXE&gt;, nonché sul sito <i>web</i> dello <i>sponsor</i> <a href="http://www.stoxx.com">www.stoxx.com</a>.</p>
<b>Sezione D – RISCHI</b>		
D.2	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente	<p><b>Avvertenza</b></p> <p>Si rappresenta inoltre che l'Emittente appartiene al gruppo Intesa Sanpaolo ed è integralmente controllato dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.. Informazioni dati e notizie relative alla controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili al pubblico nelle sedi di legge. Si rammenta altresì che, alla data del presente documento, Intesa Sanpaolo S.p.A. è sottoposta al Comprehensive Assessment della durata di un anno, condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità competenti, propedeutico all'entrata in funzione del Meccanismo Unico di Vigilanza (<i>Single Supervisory Mechanism - SSM</i>) previsto per il novembre 2014.</p> <p>Si richiama, infine, l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che per l'Emittente non è possibile determinare un valore di <i>credit spread</i> (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione <i>plain vanilla</i> di propria emissione e il tasso <i>interest rate swap</i> su durata corrispondente) atto a consentire un'ulteriore valutazione di rischiosità dell'Emittente, atteso che, alla data del presente documento, per l'Emittente non esiste un titolo <i>plain vanilla</i> a tasso fisso di propria emissione, negoziato in un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione ovvero internalizzatore sistematico italiano, con durata residua compresa tra i 2 e 5 anni e d'importo <i>benchmark</i>.</p> <p><b><u>Rischi connessi al contesto macroeconomico generale</u></b></p> <p>La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalla prospettive di crescita delle economie dei Paesi in cui l'Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia.</p> <p><b><u>Rischi connessi alla crisi del debito sovrano dell'eurozona</u></b></p> <p>La crisi del sistema finanziario globale, ha penalizzato in particolare i sistemi bancari più esposti ai debiti sovrani, con conseguente rivalutazione del rischio di credito degli Stati sovrani. Il crescente rischio che altri paesi dell'Area Euro possano subire un incremento dei costi di finanziamento e debbano fronteggiare situazioni di crisi economica simili a quella dei paesi che hanno chiesto aiuti potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulle attività e sull'operatività generale di Banca IMI.</p>

*Rischi connessi alla circostanza che l'attività di Banca IMI è sensibile alle condizioni macroeconomiche negative presenti in Italia*  
 Sebbene Banca IMI operi in molti paesi, l'Italia costituisce il suo mercato principale. L'attività di Banca IMI è pertanto particolarmente sensibile alle condizioni macro-economiche negative attualmente presenti in Italia. Il perdurare di condizioni economiche avverse in Italia, potrebbero avere un impatto negativo anche rilevante sulla capacità reddituale, i risultati operativi, le attività, la situazione economica, patrimoniale finanziaria dell'Emittente.

*Rischio di credito e di controparte*  
 Il rischio di credito sorge dalla possibilità che una controparte possa non adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Emittente o nel caso in cui subisca una diminuzione del merito di credito.

*Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito*  
 La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi dell'Emittente in un dato momento storico; ogni significativo incremento degli accantonamenti per crediti deteriorati, ogni mutamento nelle stime del rischio di credito così come ogni perdita realizzata che ecceda il livello degli accantonamenti effettuati potrebbe avere effetti negativi sulle attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

*Rischio di mercato*  
 Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato. Ciò comporta potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari.

*Rischio operativo*  
 Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane, dei processi interni o dei sistemi informativi, oppure da eventi esogeni.

*Rischio di liquidità dell'Emittente*  
 Il rischio di liquidità è il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, certi o previsti con ragionevole certezza, quando essi giungono a scadenza.

*Rischio relativo ai contenziosi rilevanti in capo a Banca IMI S.p.A.*  
 L'Emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari civili ed amministrativi nonché in contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori o passività anche per importi rilevanti a carico dello stesso.

*Rischi connessi all'esposizione di Banca IMI al rischio di credito sovrano*  
 Banca IMI risulta esposta nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi al di fuori dell'Area Euro. L'aggravarsi della situazione del debito sovrano potrebbe avere effetti negativi sui risultati operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

*Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value*  
 La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime ed assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull'informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. Tali stime ed assunzioni sono fortemente condizionate inter alia dal contesto economico e di mercato nazionale ed internazionale, dall'andamento dei mercati finanziari, dalla volatilità dei parametri finanziari e dalla qualità creditizia, tutti fattori che per loro natura sono imprevedibili e che possono generare impatti anche significativi sull'andamento dei tassi, sulla fluttuazione dei prezzi e sul merito creditizio delle controparti. Conseguentemente non è da escludersi che in esercizi successivi gli attuali valori potranno differire anche in maniera significativa.

*Rischi legati alla circostanza che l'attività di Banca IMI è esposta all'intensificarsi della concorrenza all'interno dell'industria dei servizi bancari e finanziari*  
 Banca IMI opera in un ambiente altamente concorrenziale e l'attuale concorrenza o il relativo incremento possono determinare fluttuazioni negative sui prezzi per i prodotti e servizi di Banca IMI, causare una perdita di quote di mercato, il mancato mantenimento dei propri volumi di attività e margini di redditività, e richiedere a Banca IMI ulteriori investimenti nelle sue aree di operatività al fine di mantenersi competitiva.

*Rischi connessi alla perdita di personale chiave*  
 La perdita della collaborazione di figure chiave ai fini dello svolgimento delle attività tipiche di Banca IMI, potrebbe avere effetti negativi sulle prospettive, sulle attività sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Banca IMI.

*Rischi legati alle politiche e procedure interne di gestione dei rischi*  
 Nello svolgimento delle proprie attività tipiche, Banca IMI è esposta a diverse tipologie di rischio (rischi di liquidità, di credito e di controparte, di mercato, operativi, nonché rischi di compliance, di business e reputazionali). Qualora le politiche e procedure interne di gestione dei rischi non dovessero rivelarsi adeguate, l'Emittente potrebbe subire perdite anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Banca IMI.

*Rischio legato al mancato adempimento dei requisiti legali e regolamentari del settore in cui l'Emittente opera ed agli interventi dell'autorità giudiziaria*  
 Nello svolgimento della propria attività, l'Emittente è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e regolamentari che richiedono un costante monitoraggio da parte di quest'ultimo, nonché un continuo adeguamento delle procedure interne all'istituto. L'Emittente è inoltre oggetto di accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza.

*Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario*  
 Alcune leggi e normative che interessano il settore bancario e finanziario in cui l'Emittente opera sono di recente approvazione e le relative modalità applicative sono in corso di definizione.

*Rischi connessi alla riduzione del supporto al sistema bancario e finanziario*  
 La crisi dei mercati finanziari, che ha comportato la riduzione della liquidità a disposizione degli operatori, l'incremento del premio per il rischio, le tensioni legate al debito sovrano di alcuni paesi, l'innalzamento dei requisiti patrimoniali e di liquidità previsti da Basilea III hanno generato la necessità di articolate iniziative a supporto del sistema creditizio. Una riduzione significativa od il venire meno delle misure di supporto da parte dei governi e delle autorità centrali potrebbe generare maggiori difficoltà nel reperimento della liquidità sul mercato e/o maggiori costi, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economico patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

*Rischio relativo all'operatività su strumenti finanziari derivati*  
 L'Emittente negozia contratti derivati su un'ampia varietà di sottostanti, con controparti nel settore dei servizi finanziari. Tali operazioni espongono l'Emittente al rischio che la controparte dei contratti derivati sia inadempiente alle proprie obbligazioni o divenga insolvente prima della scadenza del relativo contratto quando l'Emittente vanta ancora un diritto di credito nei confronti di tale controparte.

*Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza*

		<p>Il Documento di Registrazione contiene alcune dichiarazioni di preminenza riguardo all'attività di Banca IMI e del gruppo di appartenenza nonché al suo posizionamento competitivo sul mercato. Tali dichiarazioni sono formulate sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza e della propria esperienza, ma non sono state oggetto di verifica da parte di soggetti terzi.</p>
<p><b>D.6</b></p>	<p><b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</b></p>	<p>I Certificati sono strumenti finanziari derivati che comportano il rischio di perdita totale o parziale del capitale investito. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.</p> <p><b>Fattori di rischio relativi ai Certificati</b></p> <p><u>Rischio di perdita del capitale investito</u></p> <p>In relazione ai Certificati, sussiste un rischio di perdita del capitale investito che dipende dall'andamento dell'Attività Sottostante in particolare qualora si verifichi l'Evento Barriera.</p> <p><u>Rischio connesso alla natura strutturata dei Certificates</u></p> <p>I Certificati, in quanto strumenti finanziari strutturati, sono scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una o più opzioni. Di conseguenza, prima della scadenza, una diminuzione del valore delle singole opzioni che compongono il certificato può comportare una riduzione del prezzo del titolo.</p> <p>Date le suddette caratteristiche, i certificati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.</p> <p><u>Rischio relativo all'Evento Barriera</u></p> <p>L'Evento Barriera indica il raggiungimento da parte dell'Attività Sottostante di un valore inferiore al Livello Barriera (pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale, pari a 3.250,93) durante il Giorno di Valutazione. Nel caso in cui l'Evento Barriera si verifichi, tale circostanza ha un immediato riflesso negativo sul prezzo. Qualora si verifichi un Evento Barriera, tale evento esporrà l'investitore all'andamento dell'Attività Sottostante e al rischio di perdita parziale del proprio investimento. Si segnala che i Certificates prevedono il Livello di Protezione (pari al 70% del Valore di Riferimento Iniziale, pari a 2.275,651) al fine di mitigare la variazione al ribasso dell'Attività Sottostante. In tal caso, qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'investimento nei Certificates non equivarrà a un investimento diretto nell'Attività Sottostante. Si rappresenta, infine, che qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'investitore avrà in ogni caso diritto a percepire il pagamento dell'Importo <i>Digital</i> (nel caso si verifichi un Evento <i>Digital</i>). Gli investitori saranno informati del verificarsi dell'Evento Barriera mediante avviso riportato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.bancaimi.com">www.bancaimi.com</a> ed eventualmente con avviso di borsa.</p> <p><u>Rischio relativo ad un Livello di Protezione inferiore al 100%</u></p> <p>Più basso è il Livello di Protezione fissato dall'Emittente rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, più alta sarà l'eventuale perdita che l'investitore subirà poiché il Prezzo di Emissione del Certificato non sarà interamente protetto e l'investitore potrebbe vedersi riconosciuto a scadenza un Importo di Liquidazione inferiore al Prezzo di Emissione. Si segnala che, ai fini della presente emissione, il Livello di Protezione è pari al 70% del Valore di Riferimento Iniziale, pari a 2.275,651.</p> <p><u>Rischio relativo alle modalità di determinazione del Livello Digital</u></p> <p>Più elevato verrà fissato il Livello <i>Digital</i> rispetto al Valore di Riferimento Iniziale, maggiore sarà la possibilità che non si verifichi l'Evento <i>Digital</i> e quindi che non venga corrisposto il relativo Importo <i>Digital</i>. Si segnala che, ai fini della presente emissione, il Livello <i>Digital</i> è pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale, pari a 3.250,93.</p> <p><u>Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato</u></p> <p>Qualora, in corrispondenza del Periodo di Valutazione <i>Autocallable</i>, si verifichi l'Evento di Esercizio Anticipato, i Certificati saranno esercitati anticipatamente e sarà corrisposto all'investitore – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il relativo Importo di Esercizio Anticipato. Inoltre, si segnala che, al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, maggiore sarà il tempo alla scadenza e maggiore sarà il rendimento annuo dell'Importo di Esercizio Anticipato versato all'investitore in relazione al Certificato estinto.</p> <p><u>Rischio di prezzo ed altri elementi che determinano il valore dei Certificati</u></p> <p>L'evoluzione nel tempo del valore delle singole componenti opzionarie che costituiscono i Certificati dipende in misura significativa, <i>inter alia</i>, dal valore corrente e dalla volatilità dell'Attività Sottostante, dalla vita residua delle opzioni costituenti i Certificati, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario e dai dividendi attesi, dalle attività commerciali dell'emittente dell'Attività Sottostante, dalle contrattazioni speculative e da altri fattori. Il prezzo dei Certificati potrebbe essere negativamente influenzato da un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio di liquidità</u></p> <p>I Certificati potrebbero presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale ovvero determinarne correttamente il valore. L'Emittente procederà alla sola offerta al pubblico dei Certificati, in tutti i casi in cui, essendovi un ridotto aggiornamento delle informazioni sui prezzi relative all'Attività Sottostante, tali Certificati potrebbero non essere ammessi alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Nel caso di quotazione, l'Emittente riveste le funzioni di Specialista in relazione ai <i>Certificati</i>. Non sussiste alcun obbligo per lo Specialista, alla data del Prospetto di Base, di effettuare proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa (c.d. obblighi di <i>spread</i>). Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nei Certificati. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare i Certificati dall'investitore e successivamente procedere alla relativa cancellazione.</p> <p><u>Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi</u></p> <p>I Certificati non conferiscono al portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere, al momento di esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento ricorrente. Il prezzo dei Certificati già sconta il flusso dei dividendi attesi, tuttavia ogni variazione sulle stime degli stessi può influenzare il valore dei Certificati.</p> <p><u>Rischio connesso alla coincidenza del Giorno di Valutazione con la data di stacco di dividendi azionari</u></p> <p>L'Attività Sottostante dei Certificati è rappresentata da un indice azionario; sussiste pertanto un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione corrisponda alla data di pagamento dei dividendi relativi all'azione sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante. Poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – a una diminuzione del valore di mercato delle azioni, il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante (e dunque la risultante <i>performance</i>) potrà risultare <u>negativamente</u> influenzato, dando luogo a minori rendimenti.</p> <p><u>Rischio connesso alla divergenza di prezzo in caso di quotazione</u></p>

		<p>Potrebbe verificarsi una divergenza tra il Prezzo di Sottoscrizione dei Certificati offerti al pubblico ed quello di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. Tale divergenza potrebbe scaturire dall'impatto delle commissioni di collocamento in relazione al Certificato nonché dall'impatto delle variabili che possono influenzare il prezzo dei Certificati.</p> <p><u>Rischio Emittente e assenza di garanzie specifiche di pagamento dell'eventuale ammontare dovuto dall'Emittente in relazione ai Certificati</u></p> <p>L'investimento in Certificati è connesso all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei Certificati alla scadenza.</p> <p><u>Rischio di assenza di rating</u></p> <p>Non è previsto che i Certificati emessi a valere sul Programma siano oggetto di un separato rating.</p> <p><u>Rischio di potenziali conflitti di interessi</u></p> <p>Possono sussistere interessi autonomi in conflitto con l'interesse del Portatore, particolarmente nel caso di coincidenza dell'Emittente con lo Specialista, con l'Agente di Calcolo, con lo Sponsor dell'Indice o con il gestore del sistema di internalizzazione sistematica, nei rapporti tra l'Emittente e le società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, nonché relativamente all'attività del Collocatore. Ulteriori conflitti di interessi potrebbero verificarsi quando la controparte di copertura finanziaria dell'Emittente in relazione ai Certificati sia una società controllante, controllata o soggetta a comune controllo dell'Emittente. L'attività di riacquisto dei Certificati potrebbe inoltre determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.</p> <p><u>Rischio di estinzione anticipata per Eventi Rilevanti</u></p> <p>Al verificarsi di uno dei cosiddetti "Eventi di Sconvolgimento del Mercato" che causino la turbativa della regolare rilevazione dei valori dell'Attività Sottostante, la stessa è effettuata dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato.</p> <p><u>Rischio Paese</u></p> <p>Il rischio paese consiste nell'eventualità che un determinato paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare i propri impegni finanziari. Qualora l'Attività Sottostante dei Certificati sia rappresentata da attività finanziarie i cui mercati di riferimento non rientrino tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE, il rendimento di tali Certificati potrebbe essere penalizzato a seguito dell'esposizione al rischio paese.</p> <p><u>Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale dei Certificati</u></p> <p>I valori lordi e netti degli importi relativi ai <i>Certificates</i> saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata dei Certificati né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili ai <i>Certificates</i> alle varie date di pagamento.</p> <p><u>Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative</u></p> <p>Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del prospetto non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.</p>
<b>Sezione E – OFFERTA</b>		
<b>E.2b</b>	<b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi</b>	I proventi netti derivanti dalla vendita dei <i>Certificates</i> saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività di intermediazione finanziaria e investimento mobiliare.
<b>E.3</b>	<b>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</b>	<u>Non applicabile.</u> La presente Nota di Sintesi si riferisce esclusivamente all'ammissione a quotazione dei <i>Certificates</i> e non alla loro offerta al pubblico, che ha già avuto luogo.
<b>E.4</b>	<b>Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti</b>	Oltre a quanto descritto nel Prospetto di Base e nella precedente Sezione D.6, non ci sono né interessi significativi per l'emissione e l'offerta dei Certificati né interessi in conflitto.
<b>E.7</b>	<b>Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente</b>	<u>Non applicabile.</u> La presente Nota di Sintesi si riferisce esclusivamente all'ammissione a quotazione dei <i>Certificates</i> e non alla loro offerta al pubblico.

## GLOSSARIO

"**Agente di Calcolo**" indica Banca IMI S.p.A.;

"**Agente per la Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"**Attività Sottostante**" indica, per ciascuna Serie:

- (i) in caso di *Certificates* legati ad una singola attività finanziaria, l'Azione, l'Indice, la Merce, il *Future* su Mercati, il Tasso di Cambio Sottostante, il Tasso di Interesse e il Fondo indicati come tali nelle relative Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di *Certificates* con caratteristica *Best Of o Worst Of*, due o più attività finanziarie selezionate tra le seguenti Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Mercati, *Futures* su Mercati, Tassi di Cambio Sottostanti, Tassi di Interesse, Fondi, , indicate come tali nelle relative Condizioni Definitive, in relazione alle quali sarà individuato dall'Agente di Calcolo, ai fini del calcolo dell'Importo *Digital*, dell'Importo di Esercizio Anticipato e dell'Importo di Liquidazione, il Sottostante *Best Of* (in caso di *Digital Best Of Certificates*) o il Sottostante *Worst Of* (in caso di *Digital Worst Of Certificates*), come di seguito definiti;
- (iii) in caso di *Digital Spread Certificates*, due attività finanziarie selezionate tra le seguenti Attività Sottostanti: Azioni, Indici, Mercati, *Futures* su Mercati, Tassi di Cambio Sottostante, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri costituiti dalle precedenti Attività Sottostanti ed indicate rispettivamente come "**Sottostante A**" e "**Sottostante B**" nelle relative Condizioni Definitive,
- (iv) in caso di *Certificates* legati ad un Paniere (come successivamente definito), un Paniere costituito da due o più attività finanziarie tra quelle indicate al precedente punto (i) (ciascuna un Elemento Costitutivo del Paniere, come di seguito definito ed indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive);
- (v) in caso di *Digital Certificates* con caratteristica *Combo*, un Paniere il cui valore sarà rilevato dall'Agente di Calcolo secondo modalità differenti alla scadenza e nel corso della durata dei Certificati. Infatti, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione il Paniere sarà determinato come valore unico, secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*), mentre ai fini del calcolo dell'Importo *Digital*, l'Agente di Calcolo rileverà il verificarsi dell'Evento *Digital* (nonché il verificarsi dell'Evento *Knock-out*, o delle condizioni previste dall'Effetto Memoria o dall'Effetto Consolidamento, ove siano previste tali caratteristiche) in relazione a ciascun Elemento Costitutivo.

"**Azione**" indica per ciascuna Serie di Certificati, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, l'azione quotata in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotata sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei, che sarà di volta in volta indicata come Attività Sottostante, o Elemento Costitutivo del Paniere, nelle relative Condizioni Definitive;

"**Azione Asiatica**" indica per ciascuna Serie di *Certificates*, l'Azione quotata su un mercato azionario asiatico come indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Azione Italiana**" indica le Azioni che siano quotate su di un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

"**Borsa di Riferimento**" indica per ciascuna Serie, il mercato regolamentato cui ciascuna Attività Sottostante - sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere - fa

riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"**Calcolo del Valore del Paniere**" indica, come meglio specificato nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*), la modalità secondo la quale è calcolato dall'Agente di Calcolo il valore del Paniere, ai fini della rilevazione del Valore di Riferimento;

"**Cash Settlement**" indica per ciascuna Serie ammessa a quotazione, la modalità in base alla quale sarà corrisposto all'investitore l'Importo di Liquidazione, indicata come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione;

"**Cliquet**" indica la possibilità di riaggiornare di volta in volta il Livello *Digital* per il periodo successivo con due modalità: (i) in relazione al rispettivo Periodo di Valutazione *Digital*, o (ii) solo qualora si verifichi l'Evento *Digital* nel relativo Periodo di Valutazione *Digital*. Gli investitori saranno informati in merito all'aggiornamento del Livello *Digital* nei modi previsti al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*);

"**Codice ISIN**" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Codice di Negoziazione**" indica il codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Combo**" indica la modalità di calcolo in base alla quale l'Agente di Calcolo, ai fini del calcolo dell'Importo *Digital*, rileverà il verificarsi o meno dell'Evento *Digital* (ed eventualmente rileverà il Livello Consolidamento, il Livello Memoria, il Livello *Knock-out*) in relazione a ciascun Elemento Costitutivo del Paniere. Diversamente, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, l'eventuale Livello di Esercizio Anticipato, l'eventuale Livello Barriera, l'eventuale Livello *Cap* e l'eventuale Livello di Protezione in relazione al Paniere. Tale modalità di calcolo non sarà applicabile ai *Digital Spread Certificates*;

"**Commissione di Collocamento**" indica, in caso di offerta, la commissione da corrispondersi ai soggetti incaricati del collocamento e/o al Responsabile del Collocamento, indicata, di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Commissione di Garanzia**" indica, in caso di offerta, la commissione corrisposta dall'Emittente ai soggetti incaricati del collocamento garantito e/o al Responsabile del Collocamento, indicata come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie;

"**Condizioni Definitive**" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata ("**Direttiva Prospetto**"), da rendere pubblico, con riferimento ai Certificati che verranno emessi sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e (in caso di ammissione a negoziazione della relativa Serie) entro il giorno antecedente delle negoziazioni;

"**Data di Determinazione**" indica una o più date nelle quali è calcolato dall'Agente di Calcolo il Valore di Riferimento Iniziale (secondo le modalità di seguito indicate nella definizione di Valore di Riferimento Iniziale), come di volta in volta indicate nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie e che sia un Giorno di Negoziazione per la relativa Attività Sottostante.

Se la Data di Determinazione, in caso di Paniere, non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Elementi Costitutivi del Paniere, la Data di Determinazione sarà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti gli Elementi Costitutivi del Paniere);

"**Data di Emissione**" indica la data in cui i Certificati sono emessi. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Regolamento**" indica, in caso di offerta dei Certificati, la data di volta in volta indicata, per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive, nella quale avviene la consegna dei Certificati a fronte del rispettivo pagamento da parte dei sottoscrittori del Prezzo di Sottoscrizione. Per consegna si intende la relativa conforme evidenziazione contabile di tali titoli nel deposito indicato dall'investitore nella scheda di adesione utilizzata per aderire all'offerta;

"**Data di Scadenza**" indica per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati si estinguono, indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"**Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione**" indica una dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio in Eccezione, redatta secondo il modello pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com);

"**Effetto Consolidamento**" indica l'effetto positivo che si ottiene in relazione all'Importo *Digital*, in base al quale, qualora:

- (i) siano previsti più Periodi di Valutazione *Digital*, e
- (ii) l'Agente di Calcolo rilevi che il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento in un Periodo di Valutazione Consolidamento,

l'Evento *Digital* si verificherà automaticamente, senza necessità di ulteriori rilevazioni, per tutti i Periodi di Valutazione *Digital* successivi a tale Periodo di Valutazione Consolidamento.

Qualora il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento, i Portatori ne saranno avvisati nei modi previsti al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*);

"**Effetto Memoria**" indica l'effetto positivo che si ottiene in relazione all'Importo *Digital*, in base al quale, qualora:

- (i) siano previsti più Periodi di Valutazione *Digital*, e
- (ii) l'Agente di Calcolo rilevi che il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria in un Periodo di Valutazione Memoria,

l'investitore riceverà l'Importo *Digital* (o gli importi *Digital*) non corrisposto(i) in precedenza a causa del mancato verificarsi dell'Evento *Digital*.

Qualora il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria, i Portatori ne saranno avvisati nei modi previsti al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*);

"**Elemento Costitutivo del Paniere**" indica, per ciascuna Serie, ciascuna attività finanziaria componente un paniere indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Emittente**" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Largo Mattioli n. 3 - 20121 Milano;

"**Ente di Calcolo**" indica, nel caso di Certificati su Tassi di Interesse, il soggetto responsabile per il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, che sarà di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Evento Barriera**" indica, per ciascuna Serie, l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, (i) nel relativo Giorno di Valutazione, o (ii) in corrispondenza del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera (come di seguito definito), che il Valore di Riferimento di una o più Attività Sottostanti (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) - rilevato secondo le modalità di volta in volta stabilite nelle rispettive Condizioni Definitive - sia pari o inferiore al Livello Barriera, come di volta in volta stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive.

In caso di *Digital Best Of Certificates* o *Digital Worst Of Certificates*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento Barriera è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello Barriera relativo a ciascuna Attività Sottostante.

L'Evento Barriera verrà tempestivamente comunicato ai Portatori nei modi previsti al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*);

"**Evento di Esercizio Anticipato**" indica, per ciascuna Serie, l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del relativo Periodo di Valutazione *Autocallable* (come di seguito definito), che il Valore di Riferimento di una o più attività finanziarie (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) - rilevato secondo le modalità di volta in volta stabilite nelle rispettive Condizioni Definitive - sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello di Esercizio Anticipato, indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Digital Best Of Certificates* o *Digital Worst Of Certificates*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

In ogni caso, al verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato, i Portatori hanno diritto al pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato, e i Certificati si intendono esercitati anticipatamente all'ora, minuto e secondo dell'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in cui si verifica l'Evento di Esercizio Anticipato. Gli investitori saranno informati del verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*);

"**Evento di Sconvolgimento di Mercato**", indica ogni evento che ai sensi del paragrafo 4.1.2.5 (*Procedura d'esercizio*) costituisce Sconvolgimento di Mercato, cioè un evento che causi la turbativa della regolare rilevazione dei valori dell'Attività Sottostante;

"**Evento Digital**" indica l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del Periodo di Valutazione *Digital*, che il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore ad uno o più Livelli *Digital* (come di volta in volta stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive).

In tal caso, i Portatori hanno diritto al pagamento del relativo Importo *Digital*. L'Evento *Digital* sarà tempestivamente comunicato ai Portatori nei modi previsti al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*);

"**Evento Knock-out**" indica l'evento che si realizza quando l'Agente di Calcolo rilevi, in corrispondenza del Periodo di Valutazione *Knock-out*, che il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello *Knock-out*.

In tal caso, i Portatori non potranno beneficiare del pagamento di alcun Importo *Digital* durante i successivi Periodi di Valutazione *Digital*.

L'Evento *Knock-out* verrà tempestivamente comunicato ai Portatori nei modi previsti al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*);

"**Evento Rilevante**" indica con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, ogni evento indicato come tale ai sensi del paragrafo 4.1.2.7 (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante*), cioè qualsiasi evento che possa comportare la rettifica delle caratteristiche contrattuali dei Certificati o l'estinzione anticipata degli stessi;

"**Fattore Air Bag**" indica un fattore moltiplicativo del Valore di Riferimento Finale riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Tale fattore ha lo scopo di mitigare la variazione al ribasso dell'Attività Sottostante. In tal caso, l'investitore subirà una perdita ridotta rispetto a quella che avrebbe subito in caso di investimento diretto nell'Attività Sottostante;

"**Fattore di Partecipazione**" indica, in relazione ai *Digital Max Certificates*, ai *Digital Spread Certificates* e ai *Digital Growth & Income Certificates*, la percentuale riportata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. Tale percentuale, applicata alla differenza tra il Valore di Riferimento Finale e il Valore di Riferimento Iniziale concorre a determinare l'Importo di Liquidazione qualora l'Attività Sottostante abbia registrato una *performance* positiva;

"**Fondo**" indica in relazione ad ogni Serie un organismo d'investimento collettivo del risparmio (OICR) italiano o estero ammesso o meno alla quotazione su mercati regolamentati;

"**Future su Merci**" indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il *future* su merci indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive. Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Merci, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti;

"**Future su Merci Italiano**" indica, per ciascuna Serie di *Certificates*, il *Future* su Merci quotato su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

"**Gestore del Fondo**" indica la Società di Gestione (come di seguito definita) o l'amministratore, gestore, o altro soggetto responsabile della pubblicazione del NAV per conto della Società di Gestione;

"**Giorno di Liquidazione**" indica il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Liquidazione al Portatore dei Certificati e che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione;

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie,

(A) se le Attività Sottostanti sono **Azioni, Merci, Tassi di Cambio Sottostanti**:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) se le Attività Sottostanti sono **Indici**:

il giorno **(i)** in cui lo *Sponsor* dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se le Attività Sottostanti sono **Futures su Mercì**:

un qualsiasi giorno in cui il *Future* su Mercì è regolarmente quotato sulla Borsa di Riferimento. Nel caso in cui uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non sarà considerato un Giorno di Negoziazione;

(D) se le Attività Sottostanti sono **Fondi**:

**(i)** nel caso in cui i Fondi non siano quotati: un qualsiasi giorno in cui il NAV (come successivamente definito) di ciascun Fondo è (o sarebbe, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) calcolato e/o pubblicato direttamente o indirettamente dalla Società di Gestione o dal Gestore del Fondo,

**(ii)** in caso di Fondi quotati: un qualsiasi giorno in cui il prezzo relativo a ciascun Fondo è (o sarebbe stato, se non si fosse verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato) regolarmente calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa Valori di Riferimento;

(E) se le Attività Sottostanti sono **Tassi di Interesse**:

un qualsiasi giorno in cui il Tasso di Interesse è calcolato e/o pubblicato dal relativo Ente di Calcolo;

(F) se le Attività Sottostanti sono **Panieri**:

il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i relativi Elementi Costitutivi del Paniere;

"**Giorno di Pagamento Anticipato**" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, il Giorno Lavorativo nel quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento Anticipato cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento di Esercizio Anticipato;

"**Giorno(i) di Pagamento Digital**" indica uno o più Giorni lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Digital* al Portatore dei Certificati.

Il Giorno di Pagamento *Digital* cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Digital* durante il quale l'Agente di Calcolo ha rilevato che si è verificato l'Evento *Digital*;

"**Giorno(i) di Pagamento Plus**" indica uno o più Giorni Lavorativi in corrispondenza dei quali l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo *Plus* al Portatore dei Certificati. Qualora siano previsti più Giorni di Pagamento *Plus*, le Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Giorno di Pagamento Plus**", il "**Secondo Giorno di Pagamento Plus**" e così via;

**"Giorno(i) di Valutazione"** indica uno o più Giorni di Negoziazione nei quali è rilevato il Valore di Riferimento Finale (secondo le modalità di seguito indicate nella successiva definizione di Valore di Riferimento Finale) come di volta in volta indicati nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Serie, da utilizzare ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato.

Nel caso in cui in un Giorno di Valutazione si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato (come di seguito definito), tale Giorno di Valutazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Valutazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto;

**"Giorno Lavorativo"** indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico a Milano, secondo la normale operatività, Monte Titoli S.p.A. è operativa, e ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o *TARGET*) sia operativo. Resta salva l'applicazione del paragrafo 4.1.2.6 (*Eventi di sconvolgimento del mercato*);

**"Importo di Esercizio Anticipato"** indica, qualora sia prevista la caratteristica *Autocallable*, l'importo in Euro, eventualmente stabilito in sede di emissione e indicato nelle rispettive Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto – nel relativo Giorno di Pagamento Anticipato – a seguito del verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato. L'Importo di Esercizio Anticipato sarà corrisposto secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1.2.3 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo*);

**"Importo di Liquidazione"** indica, qualora i Certificati non siano stati esercitati anticipatamente e pertanto siano giunti a scadenza, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore alla Data di Scadenza e corrisposto nel Giorno di Liquidazione e nella Valuta di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1.2.3 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo*);

**"Importo(i) Digital"** indica, con riferimento a uno o più Periodi di Valutazione *Digital*, l'importo(i) in Euro da riconoscere al Portatore – nel Giorno di Pagamento *Digital* – per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1.2.3 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo*);

**"Importo(i) Plus"** indica l'importo(i) in Euro, stabilito(i) in sede di emissione qualora di volta in volta indicato(i) per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto in coincidenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*, come meglio specificato nel paragrafo 4.1.2.3 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo*);

"**Importo Sigma**" indica un importo in Euro stabilito di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive, che verrà corrisposto all'investitore alla scadenza indipendentemente dall'eventuale importo legato alla performance negativa dell'Attività Sottostante;

"**Indice**" indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, gli indici italiani o stranieri costituenti, di volta in volta secondo quanto indicato nelle relative Condizioni Definitive, l'Attività Sottostante;

"**Indice Asiatico**" indica per ciascuna Serie, l'Indice relativo ad un mercato asiatico indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Indici Italiani**" indica, gli indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi;

"**Livello Barriera**" indica il valore calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante (o predeterminato come valore percentuale a sé stante in caso di *Digital Spread Certificates*) al raggiungimento del quale si verifica l'Evento Barriera (secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive).

L'Agente di Calcolo rileverà il raggiungimento del Livello Barriera: (i) nel relativo Giorno di Valutazione; o (ii) nell'ambito del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, secondo quanto di volta in volta definito nelle rispettive Condizioni Definitive.

Il Livello Barriera relativo all'Attività Sottostante sarà indicato dall'Emittente, in riferimento alla relativa Serie, nelle rispettive Condizioni Definitive. In caso di *Digital Best Of Certificates* e *Digital Worst Of Certificates*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento Barriera è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno il Livello Barriera relativo a ciascuna Attività Sottostante;

"**Livello Cap**" indica, con riferimento alla caratteristica *Cap*, un valore, espresso nella Valuta di Riferimento, calcolato come prodotto tra la Percentuale *Cap* e il Valore di Riferimento Iniziale.

In relazione ai *Digital Spread Certificates*, il Livello *Cap* sarà espresso come valore percentuale a sé stante e, pertanto, non sarà presente la Percentuale *Cap* nelle relative Condizioni Definitive.

Il Livello *Cap* sarà indicato dall'Emittente, in riferimento alla relativa Serie, nelle relative Condizioni Definitive e rappresenterà il valore massimo dell'importo che sarà corrisposto all'investitore a scadenza;

"**Livello Consolidamento**" indica il valore indicato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive in aggiunta al Livello *Digital*, qualora sia previsto l'Effetto Consolidamento.

Il Livello Consolidamento è rappresentato da una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante o, in caso di *Digital Spread Certificates* da un valore percentuale a sé stante.

Qualora l'Agente di Calcolo rilevi che il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento in un Periodo di Valutazione Consolidamento, l'Evento *Digital* si verificherà automaticamente, senza necessità di ulteriori rilevazioni, per tutti i Periodi di Valutazione *Digital* successivi. Pertanto, l'investitore riceverà tutti gli Importi *Digital* previsti per i Periodi di Valutazione *Digital* successivi a tale Periodo di Valutazione Consolidamento;

**"Livello Digital"** indica uno o più valori di volta in volta determinati nelle relative Condizioni Definitive in relazione ai rispettivi Periodi di Valutazione *Digital*.

Il Livello *Digital* è rappresentato da una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante o, in caso di *Digital Spread Certificates* da un valore percentuale a sé stante.

Il Livello *Digital* è rilevato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive, ai fini dell'Evento *Digital* di cui sopra. Il Livello *Digital* potrà essere uguale per tutti i Periodi di Valutazione *Digital*, ovvero crescente o decrescente, ovvero variabile in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Digital* previsto. Ove siano previsti più Livelli *Digital* l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Primo Livello *Digital*, il Secondo Livello *Digital* e così via, in relazione al rispettivo Periodo di Valutazione *Digital*;

**"Livello di Esercizio Anticipato"** indica, per ciascuna Attività Sottostante, il valore, calcolato come la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale e di volta in volta indicato, in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, nelle relative Condizioni Definitive. Qualora l'Attività Sottostante abbia raggiunto un valore pari o superiore al Livello di Esercizio Anticipato, in occasione di una delle date di osservazione previste, si verificherà un Evento di Esercizio Anticipato, i *Certificates* si estingueranno anticipatamente e l'investitore avrà diritto al pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato.

Il Livello di Esercizio Anticipato è rappresentato, in caso di *Digital Spread Certificates*, da un valore percentuale a sé stante di volta in volta indicato, in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Autocallable*, nelle relative Condizioni Definitive.

In caso di *Digital Best Of Certificates* o *Digital Worst Of Certificates*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a uno o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna Attività Sottostante;

**"Livello di Protezione"** indica, in caso di caratteristica *Protected*, una percentuale predefinita del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante riportata nelle Condizioni Definitive e rappresenta l'importo minimo da corrispondersi a scadenza in caso di andamento negativo dell'Attività Sottostante.

In caso di *Digital Best Of Certificates* e *Digital Worst Of Certificates*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive il Livello di Protezione corrispondente a ciascuna Attività Sottostante;

**"Livello Knock-out"** indica il valore (espresso come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale o, in caso di *Digital Spread Certificates*, come valore percentuale a sé stante) di volta in volta determinato nelle relative Condizioni Definitive in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Knock-out*. Il Livello *Knock-out* è rilevato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle relative Condizioni Definitive, ai fini dell'Evento *Knock-out* di cui sopra;

**"Livello Memoria"** indica il valore indicato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive in aggiunta al Livello *Digital*, qualora sia previsto l'Effetto Memoria.

Il Livello Memoria è rappresentato da una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante o, in caso di *Digital Spread Certificates* da un valore percentuale a sé stante.

Qualora l'Agente di Calcolo rilevi che il valore dell'Attività Sottostante sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria in un Periodo di Valutazione Memoria, l'investitore riceverà l'Importo *Digital* (o gli importi *Digital*) non corrisposto(i) in precedenza a causa del mancato verificarsi dell'Evento *Digital*;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica il numero minimo di Certificati, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Lotto Minimo di Negoziazione**" indica il numero di Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Mercato IDEM**" indica il mercato regolamentato degli strumenti derivati gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

"**Merce**" indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, la merce indicata come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

"**Modalità di Rilevazione**" indica la "**Modalità Livello Singolo**", la "**Modalità Livello Multiplo**" e la "**Modalità Cliquet**" indicate al paragrafo 4.1.2.3 (*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo*);

"**Multiplo**" indica, fatte salve le rettifiche di cui al paragrafo 4.1.2.7 (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante*), la quantità di Attività Sottostante controllata da un singolo Certificato indicata, di volta in volta e per ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

"**NAV**" indica il valore del patrimonio netto (*net asset value*) per azione o quota del Fondo, come calcolato e pubblicato direttamente o indirettamente dal Gestore del Fondo;

"**Nuovo Sponsor**" indica, con riferimento a ciascuna Attività Sottostante, il soggetto terzo che dovesse diventare responsabile del calcolo e/o la gestione e/o l'emissione dell'Attività Sottostante, in sostituzione dello *Sponsor*;

"**Paniere**" indica un portafoglio, inteso come Attività Sottostante unitaria, composto da due o più Attività Sottostanti, all'interno del medesimo paniere come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno, inoltre, informazioni relative al peso che ogni Elemento Costitutivo del Paniere avrà all'interno del Paniere stesso (il "**Peso dell'Elemento Costitutivo del Paniere**"), specificando in particolare se si applichi la modalità di calcolo *Rainbow* (come successivamente definita e in caso di caratteristica *Rainbow*);

"**Percentuale Cap**" indica, per ciascuna Serie di Certificati, la percentuale che sarà sempre superiore al 100%, indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive. La Percentuale *Cap* sarà moltiplicata per il Valore di Riferimento Iniziale ai fini del calcolo del Livello *Cap*.

"**Percentuale Iniziale**" indica la percentuale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

"**Performance dell'Elemento Costitutivo del Paniere**" indica, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'andamento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, come meglio specificato nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*);

"**Performance del Sottostante**" indica, in caso di *Digital Best Of Certificates* o *Digital Worst Of Certificates*, nonché in caso di *Digital Spread Tipo B Certificates*, l'andamento di ciascuna Attività Sottostante determinato dall'Agente di Calcolo, come meglio specificato nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*);

"**Percentuale Perdita Determinata**" indica, in relazione ai *Digital Certificates* con la

caratteristica *Determined Loss* (accessoria alla caratteristica *Barrier*), la percentuale prefissata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. A scadenza, qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'investitore percepirà un importo in Euro pari al prodotto tra la Percentuale Perdita Determinata e il Valore di Riferimento Iniziale, pertanto l'investimento nel Certificato non equivarrà a un investimento diretto nell'Attività Sottostante. In ogni caso, tale percentuale non sarà mai inferiore a 0 e superiore a 100%.

"**Periodo di Offerta**" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione della relativa Serie, ed indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Periodo(i) di Osservazione dell'Evento Barriera**" indica, ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive.

Nel caso in cui in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera si verifichi un Evento di Sconvolgimento di Mercato, tale Giorno di Negoziazione si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

Tale Giorno di Negoziazione in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto;

"**Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Finale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale;

"**Periodo(i) di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale**" indica ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, uno o più periodi, ciascuno composto da uno o più Giorni di Negoziazione come indicato nelle relative Condizioni Definitive ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale;

"**Periodo(i) di Valutazione Autocallable**" indica, con riferimento a ciascuna Serie, il periodo (o i periodi) composti da uno o più Giorni di Negoziazione, come riportato/i nelle relative Condizioni Definitive in cui l'Agente di Calcolo verifica se il Valore di Riferimento (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello di Esercizio Anticipato, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento di Esercizio Anticipato.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione *Autocallable*, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione Autocallable**", il "**Secondo Periodo di Valutazione Autocallable**", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable*. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"**Periodo(i) di Valutazione Consolidamento**" indica il periodo (o i periodi) in cui l'Agente di Calcolo verifica se il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione Consolidamento, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione Consolidamento**", il "**Secondo Periodo di Valutazione Consolidamento**", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Consolidamento. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Consolidamento si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Consolidamento in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"**Periodo(i) di Valutazione *Digital***" indica il periodo (o i periodi) in cui l'Agente di Calcolo verifica se il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello *Digital*, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento *Digital*.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione *Digital*, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione *Digital***", il "**Secondo Periodo di Valutazione *Digital***", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Digital*. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Digital* si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Digital* in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"**Periodo(i) di Valutazione *Knock-out***" indica il periodo (o i periodi) in cui l'Agente di Calcolo verifica se il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello *Knock-out*, determinando in tal modo il verificarsi dell'Evento *Knock-out*.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione *Knock-out*, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione *Knock-out***", il "**Secondo Periodo di Valutazione *Knock-out***", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Knock-out*. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Knock-out* si intende posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Knock-out* in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"**Periodo(i) di Valutazione Memoria**" indica il periodo (o i periodi) in cui l'Agente di Calcolo verifica se il valore dell'Attività Sottostante (o lo *Spread* in caso di *Digital Spread Certificates*) sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria.

Qualora siano previsti più Periodi di Valutazione Memoria, le relative Condizioni Definitive indicheranno il "**Primo Periodo di Valutazione Memoria**", il "**Secondo Periodo di Valutazione Memoria**", e così via.

Quanto sopra, sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Sconvolgimento di Mercato in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Memoria. In quest'ultimo caso, il Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Memoria si intende

posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato. Tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione Memoria in nessun caso può essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza;

"**Portatore**" indica il soggetto detentore del Certificato;

"**Prezzo di Chiusura**" indica con riferimento alle Azioni Americane, Asiatiche o Europee, il prezzo registrato presso la Borsa di Riferimento quale prezzo ufficiale di chiusura;

"**Prezzo di Emissione**" indica il prezzo al quale i Certificati saranno emessi e, nel caso di offerta, coincide con il Prezzo di Sottoscrizione;

"**Prezzo di Sottoscrizione**" indica per ciascuna Serie, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Prezzo Indicativo**" indica il prezzo dei Certificati determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive;

"**Quantità**" indica il numero di Certificati ammessi a quotazione indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"**Quantità Massima Offerta**" indica il numero di Certificati offerti indicato come tale nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie offerta;

"**Rainbow**" indica la modalità di Calcolo del Valore del Paniere eventualmente prevista dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. In base a tale modalità, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo;

"**Rinuncia all'Esercizio in Eccezione**" indica la facoltà del Portatore del Certificato di comunicare all'Emittente, con le modalità e i termini indicati al paragrafo 4.1.2.5 (*Procedura d'esercizio*), la propria volontà di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati;

"**Sconvolgimento di Mercato**" indica ogni evento che ai sensi del paragrafo 4.1.2.6 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato*) costituisce Sconvolgimento di Mercato;

"**Serie**" indica i Certificati che verranno, di volta in volta, emessi sulla base del Prospetto di Base, come identificati dal relativo Codice ISIN;

"**Sistema di Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare a Monte Titoli S.p.A.;

"**Società di Gestione**" indica il soggetto responsabile della gestione del Fondo;

"**Somma Digital**" indica, in relazione ai *Digital Growth & Income Certificates*, la somma degli Importi *Digital* corrisposti nel corso della durata dei Certificati. L'ammontare di tale somma sarà tempestivamente comunicato ai Portatori nei modi previsti al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*);

"**Sottostante Best Of**" indica, in caso di *Digital Best Of Certificates*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) miglior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*).

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Best Of**"), ovvero l'Attività Sottostante con la terza miglior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Best Of**") e così via.

Conseguentemente qualora si consideri il Sottostante *First Best Of*, si parlerà di "*Digital First Best Of Certificates*", ovvero qualora si consideri il Sottostante *Second Best Of*, si parlerà di "*Digital Second Best Of Certificates*" e così via;

"**Sottostante Worst Of**" indica, in caso di *Digital Worst Of Certificates*, l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) peggior *Performance* del Sottostante rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza il Sottostante *Best Of* ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e gli investitori ne saranno informati secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*).

L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Worst Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *Performance* del Sottostante (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Worst Of**") e così via.

Conseguentemente qualora si consideri il Sottostante *First Worst Of*, si parlerà di "*Digital First Worst Of Certificates*", ovvero qualora si consideri il Sottostante *Second Worst Of*, si parlerà di "*Digital Second Worst Of Certificates*", e così via;

"**Specialista**" indica l'operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità dei Certificati che, una volta ammessi a quotazione, saranno negoziati nel mercato SeDeX. Lo Specialista è l'Emittente o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato dall'Emittente;

"**Sponsor**" indica per ciascuna Serie, il soggetto responsabile del calcolo e/o della gestione e/o dell'emissione della relativa Attività Sottostante, secondo quanto indicato di volta in volta nelle rispettive Condizioni Definitive

"**Spread**" indica, in relazione ai *Digital Spread Certificates*, il differenziale registrato tra la *Performance* del Sottostante A e la *Performance* del Sottostante B. Lo *Spread* è determinato dall'Agente di Calcolo secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*);

"**Tasso di Cambio**" indica, in caso di *Euro Digital Certificates*, in ogni giorno e per ciascuna Serie, con riferimento all'Attività Sottostante, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione),

determinato dall'Agente di Calcolo, per le valute diverse dalla Rupia Indiana, facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato (i) dalla Banca Centrale Europea alle ore 14.15 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina *Bloomberg "Euro Foreign Exchange Reference Rates"* su ECB <go> o sul sito web [www.ecb.int/starts/exchange](http://www.ecb.int/starts/exchange) (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 14.15 dall'Agente di Calcolo) o, (ii) da altra autorità o organismo equivalente che risponda ai requisiti di ufficialità e notorietà richiesti da Borsa Italiana S.p.A. e che rilevi il tasso di cambio con frequenza almeno giornaliera, come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Se nel Giorno di Valutazione non fosse rilevato con le modalità sopra descritte, il Tasso di Cambio verrà determinato dall'Agente di Calcolo quale media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio ottenute dall'Agente di Calcolo approssimativamente alle ore 16.30 (ora di Milano) interpellando attraverso il sistema "*Dealing 2000*" tre banche ovvero imprese d'investimento di importanza primaria operanti nel mercato dei cambi selezionate a insindacabile discrezione dell'Agente di Calcolo il Giorno di Valutazione;

**"Tasso di Cambio Sottostante"** indica, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, per ciascuna Serie, un tasso di cambio selezionato di volta in volta come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

**"Tasso di Interesse"** indica, per ciascuna Serie, sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere, il tasso di interesse che sarà di volta in volta indicato come Attività Sottostante nelle relative Condizioni Definitive;

**"Tasso Risk Free"** indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione. Il Tasso *Risk Free* è una variabile che ha impatto sul prezzo dei Certificati;

**"Tipologia"** indica la tipologia dei Certificati che saranno emessi, come indicato in relazione a ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive. In particolare la Tipologia dei Certificati potrà essere:

- *Digital Standard Certificates,*
- *Digital Max (Long/Short) Certificates,*
- *Digital Spread (Tipo A/ Tipo B) Certificates,*
- *Digital Switch Certificates,*
- *Digital Growth & Income Certificates.*

Tali Tipologie di Certificati possono essere di tipo "*Quanto*" e di tipo "*Euro*";

**"Valore di Chiusura degli Indici"** indica il valore di ogni Indice, ad eccezione degli Indici Italiani, come determinato attribuendo ai titoli che lo compongono il relativo prezzo di chiusura. Il prezzo di chiusura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo ufficiale di chiusura come registrato sulla Borsa di Riferimento;

**"Valore di Mercato"** indica, in caso di Eventi di Sconvolgimento di Mercato o di Eventi Rilevanti che portino l'Emittente ad estinguere anticipatamente i Certificati, un importo corrispondente al valore di mercato del Certificato, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato e con la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che gli Eventi di Sconvolgimento di Mercato o gli Eventi Rilevanti provocano in relazione ai Certificati;

"**Valore di Riferimento**" indica con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo ai fini della rilevazione del valore dell'Attività Sottostante, secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*);

"**Valore di Riferimento Finale**" indica un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*);

"**Valore di Riferimento Iniziale**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*);

"**Valuta di Emissione**" indica la valuta nella quale sono denominati i *Certificates*. Tale valuta corrisponde all'Euro;

"**Valuta di Liquidazione**" indica la valuta nella quale sono corrisposti tutti gli importi all'investitore. Tale valuta corrisponde all'Euro;

"**Valuta di Riferimento**" indica la valuta in cui è denominata l'Attività Sottostante, come indicato nelle relative Condizioni Definitive; e

"**Volatilità**" indica, per ciascuna Serie, il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di ammissione a quotazione. La Volatilità è una variabile che ha impatto sul prezzo dei Certificati.

## **4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

### **4.1 Informazioni riguardanti i Certificati**

#### **4.1.1 Descrizione delle caratteristiche essenziali dei Certificati**

##### **4.1.1.1 Tipologie di *Certificates* che possono essere emesse ai sensi del programma**

Le tipologie di *Certificates* che potranno essere emesse ai sensi del Programma sono le seguenti:

- *Digital Standard Certificates*,
- *Digital Max (Long/Short) Certificates*,
- *Digital Spread (Tipo A/ Tipo B) Certificates*,
- *Digital Switch Certificates*,
- *Digital Growth & Income Certificates*.

Pertanto, a seconda delle combinazioni previste in sede di strutturazione tra le varie tipologie, i *Certificates* potranno avere la seguente denominazione:

- ***[Euro] Digital [Standard/Max(Long/Short)/Spread(Tipo A/Tipo B)/Switch/Growth & Income] [Autocallable] [Barrier] [Best Of/ Worst Of] [Combo] [Rainbow] [Knock-out] [Cap] [Plus] [Protected/Air Bag/Sigma/Determined Loss] Certificates [Quanto] [(con Effetto Memoria) (e) (con Effetto Consolidamento)]***

Nel caso di *Certificates* di tipo *Quanto*, l'Attività Sottostante è sempre valorizzata convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta del mercato di riferimento.

Diversamente, nel caso di *Certificates* di tipo *Euro*, l'Attività Sottostante è valorizzata nella valuta del relativo mercato di riferimento, esponendo quindi l'investitore al rischio di cambio per quanto attiene al calcolo dell'Importo di Liquidazione qualora l'Attività Sottostante non sia espressa in Euro.

##### **4.1.1.2 Descrizione delle caratteristiche principali delle tipologie di *Certificates* che possono essere emessi ai sensi del programma**

I *Digital Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, nel caso in cui sia "*in the money*", viene esercitata automaticamente alla scadenza, tranne in caso di estinzione anticipata (in caso di caratteristica *Autocallable*). Essi sono inquadrabili nella categoria degli *investment certificates* di classe B, ossia quegli strumenti finanziari derivati cartolarizzati che incorporano una o più opzioni accessorie. I Certificati rientrano nella categoria degli strumenti finanziari a capitale condizionatamente protetto o a capitale parzialmente / totalmente protetto.

Tali prodotti sono volti a soddisfare le esigenze dell'investitore che desidera diversificare il proprio portafoglio in modo da accrescerne il potenziale o ridurne il rischio. I *Digital Certificates* possono attribuire, a seconda di quanto indicato dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il diritto a ricevere determinati importi nel corso della durata della relativa Serie e alla scadenza.

In particolare sono adatti per un investitore che, nel medio-lungo termine, intenda ottenere un rendimento positivo derivante sia da un andamento positivo che da un andamento negativo dell'Attività Sottostante, a condizione che, in quest'ultimo caso, il livello dell'Attività Sottostante non scenda mai, nel corso della durata del *Certificate*, al di sotto di una soglia predeterminata.

I Certificati consentono di adottare una strategia d'investimento in grado di assicurare alla scadenza un importo positivo, che varia in relazione alla struttura indicata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, qualora l'Attività Sottostante abbia realizzato una performance positiva.

Diversamente, in caso di performance negativa alla scadenza, troveranno applicazione le modalità di calcolo esposte in relazione alla struttura indicata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare, in caso di performance negativa alla scadenza, si verificherà l'Evento Barriera quando il valore dell'Attività Sottostante subisca, anche solo una volta, un deciso ribasso, ossia nel corso della durata dei Certificati (Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera), o in un Giorno di Valutazione, il valore dell'Attività Sottostante raggiunga (o scenda al di sotto) del c.d. Livello Barriera (un valore predeterminato dall'Emittente e calcolato come percentuale del valore iniziale dell'Attività Sottostante).

Qualora, infatti, in relazione ai *Digital Certificates*, sia stato toccato anche solo una volta il Livello Barriera, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con la performance negativa dell'Attività Sottostante (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nell'Attività Sottostante) salvo in caso di caratteristica *Determined Loss*, e pertanto subirà la perdita (anche totale) del capitale investito.

Tuttavia qualora - come di seguito indicato in relazione alla caratteristica propria dei *Digital Protected Certificates*- sia previsto un Livello di Protezione ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, quest'ultimo non sarà inferiore al Livello di Protezione anche in presenza di un andamento molto negativo dell'Attività Sottostante.

Inoltre, alternativamente al Livello di Protezione, qualora sia previsto un Fattore *Air Bag*, l'Importo di Liquidazione sarà pari al prodotto del Valore di Riferimento Finale per il Fattore *Air Bag*, permettendo così all'investitore di ridurre eventualmente la perdita derivante dall'andamento molto negativo dell'Attività Sottostante, tranne nel caso in cui il Valore di Riferimento Finale sia pari a zero.

Si segnala che potrà essere previsto, in alternativa al Livello di Protezione e al Fattore *Air Bag*, il c.d. Importo *Sigma*, cioè un importo in Euro stabilito di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive, che verrà corrisposto all'investitore alla scadenza in aggiunta al Valore di Riferimento Finale, in caso di performance negativa dell'Attività Sottostante.

Infine, con riferimento alla caratteristica *Determined Loss*, qualora si verifichi l'Evento Barriera, l'investimento nel Certificato NON equivarrà a un investimento diretto nell'Attività Sottostante. In tal caso, infatti, l'investitore percepirà un importo in Euro pari alla Percentuale Perdita Determinata da applicarsi al Valore di Riferimento Iniziale.

**In termini essenziali, i *Certificates* prevedono che l'Importo di Liquidazione da corrispondere all'investitore alla scadenza venga calcolato in base all'effettiva performance del Certificato, così come determinata in base al Fattore di Partecipazione ove l'andamento dell'Attività Sottostante sia stato, rispettivamente, positivo o negativo. Ciò a condizione che, in caso di andamento negativo dell'Attività Sottostante, non si sia verificato l'Evento Barriera, in conseguenza del quale l'investitore è direttamente esposto alla variazione al ribasso dell'Attività Sottostante salvo che non sia previsto, alternativamente, un Livello di Protezione o un Fattore *Air Bag* o un Importo *Sigma* o la Percentuale Perdita Determinata.**

\*\*\*\*

Il Programma *Digital Certificates* prevede diverse tipologie di *certificates* le cui caratteristiche comuni sono di seguito individuate:

- (i) "Effetto Consolidamento" relativo al calcolo dell'Importo Digital

Qualora le Condizioni Definitive prevedano più Periodi di Valutazione Digital potrà essere previsto, in aggiunta al Livello *Digital*, anche un Livello Consolidamento.

Qualora il valore dell'Attività Sottostante sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento in corrispondenza di un Periodo di Valutazione Consolidamento, l'Evento *Digital* si verificherà automaticamente, senza necessità di ulteriori rilevazioni, per tutti i Periodi di Valutazione *Digital* successivi.

Pertanto l'investitore beneficerà del pagamento di tutti gli Importi *Digital* previsti in relazione ai Periodi di Valutazione *Digital* successivi al Periodo di Valutazione Consolidamento nel quale il valore dell'Attività Sottostante sia stato inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento.

Qualora il valore dell'Attività Sottostante sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento, i Portatori ne saranno avvisati mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

Si segnala che, in relazione ai *Digital Spread Certificates*, si farà riferimento, ai fini del calcolo dell'Importo *Digital*, al c.d. *Spread*, un differenziale tra gli andamenti di due attività finanziarie (due azioni, o due indici, ecc.). Pertanto, il Livello Consolidamento sarà una percentuale prefissata nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso, le condizioni previste dall'Effetto Consolidamento si verificheranno solo qualora lo Spread tra l'andamento del Sottostante A e del Sottostante B sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Consolidamento; e/o

(ii) "Effetto Memoria" relativo al calcolo dell'Importo Digital

Qualora le Condizioni Definitive prevedano più Periodi di Valutazione *Digital* potrà essere previsto, in aggiunta al Livello *Digital*, anche un Livello Memoria.

Qualora il valore dell'Attività Sottostante sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria in corrispondenza di un Periodo di Valutazione Memoria, l'investitore riceverà l'Importo *Digital* (o gli importi *Digital*) non corrisposto(i) in precedenza a causa del mancato verificarsi dell'Evento *Digital*.

Qualora il valore dell'Attività Sottostante sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria, i Portatori ne saranno avvisati mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

Si segnala che, in relazione ai *Digital Spread Certificates*, si farà riferimento, ai fini del calcolo dell'Importo *Digital*, al c.d. *Spread*, un differenziale tra gli andamenti di due attività finanziarie (due azioni, o due indici, ecc.). Pertanto, il Livello Memoria sarà una percentuale prefissata nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso, le condizioni previste dall'Effetto Memoria si verificheranno solo qualora lo Spread tra l'andamento del Sottostante A e del Sottostante B sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello Memoria;

(iii) Caratteristica "Knock-out" relativa al calcolo dell'Importo Digital

la caratteristica "*Knock-out*" costituita da un'opzione di disattivazione degli Importi *Digital* eventualmente pagabili nel corso della durata dei *Certificates*. In particolare, qualora il valore dell'Attività Sottostante, in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello *Knock-out* (tale evento un "Evento *Knock-out*"), l'investitore non potrà beneficiare del pagamento di alcun Importo *Digital* durante i Periodi di Valutazione *Digital* successivi al Periodo di Valutazione *Knock-out* in cui si è verificato l'Evento *Knock-out*

(iv) Caratteristica "Autocallable"

I Certificati, ove previsto dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, possono offrire un'opzione di estinzione anticipata rispetto alla scadenza naturale. Nello specifico, il Certificato può estinguersi anticipatamente se, in occasione di una delle date di osservazione previste, si verifichi, o meno, un Evento di Esercizio Anticipato, vale a dire se l'Attività Sottostante abbia raggiunto un valore pari o superiore al Livello di Esercizio Anticipato (un valore predeterminato dall'Emittente e calcolato come percentuale del

valore iniziale dell'Attività Sottostante). In tal caso, l'investitore riceverà un importo in Euro prima della scadenza finale che consentirà il recupero del Prezzo di Emissione più un premio, fisso o crescente, predeterminato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive.

(v) Pagamento di importi fissi in relazione ai Digital Plus Certificates

I Certificati, ove previsto dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, possono prevedere la corresponsione di Importi Plus, non condizionati al verificarsi di alcun evento in relazione ai Certificati, permettendo così all'investitore di ottenere un importo svincolato dall'andamento dell'Attività Sottostante. La corresponsione di tali Importi Plus non influenzano le previsioni relative al calcolo dell'Importo di Liquidazione alla scadenza previste per il relativo *certificate*.

(vi) Caratteristica "Best Of" e Caratteristica "Worst Of"

I *Certificates*, qualora siano legati a due o più Attività Sottostanti (ma non un Paniere) possono prevedere la caratteristica "Best Of" o "Worst Of".

In particolare:

(a) in caso di *Digital Best Of Certificates*, l'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione - il Sottostante *Best Of* cioè l'Attività Sottostante che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) miglior *performance* rispetto alle altre Attività Sottostanti. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'Attività Sottostante con la prima miglior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'Attività Sottostante con la seconda miglior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Best Of**"), ovvero l'Attività Sottostante con la terza miglior *Performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Best Of**") e così via. Conseguentemente qualora si consideri il Sottostante *First Best Of*, si parlerà di "*Digital First Best Of Certificates*", ovvero qualora si consideri il Sottostante *Second Best Of*, si parlerà di "*Digital Second Best Of Certificates*" e così via;

(b) in caso di *Digital Worst Of Certificates*, l'Agente di Calcolo selezionerà alla scadenza - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione - il Sottostante *Worst Of* cioè l'Attività Sottostante che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) peggior *performance* rispetto alle altre Attività Sottostanti. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, si prenderà in considerazione l'Attività Sottostante con la prima peggior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'Attività Sottostante con la seconda peggior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Worst Of**"), ovvero l'Attività Sottostante con la terza peggior *performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Worst Of**") e così via. Conseguentemente qualora si consideri il Sottostante *First Worst Of*, si parlerà di "*Digital First Worst Of Certificates*", ovvero qualora si consideri il Sottostante *Second Worst Of*, si parlerà di "*Digital Second Worst Of Certificates*" e così via.

(vii) Caratteristica "Combo"

Qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere, in tal caso, ai fini del calcolo dell'Importo *Digital* verrà tenuto in considerazione l'andamento di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, con la possibilità di ottenere più Importi *Digital* rispetto all'ipotesi in cui sia tenuto in considerazione solo il Paniere. Diversamente, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato, verrà tenuto in considerazione esclusivamente il Paniere. Tale caratteristica non sarà applicabile ai *Digital Spread Certificates*

(viii) Caratteristica "Rainbow"

Qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere, tale caratteristica prevede una particolare modalità di allocazione dei pesi all'interno dello stesso, che saranno attribuiti in base a criteri oggettivi predeterminati nelle Condizioni Definitive e in funzione della performance delle attività finanziarie nell'ambito del Paniere. Tale caratteristica permetterà all'investitore di perseguire i propri obiettivi di investimento diversificando ulteriormente il proprio portafoglio.

L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere. A titolo di esempio, l'Emittente potrebbe indicare nelle Condizioni Definitive che l'Elemento Costitutivo del Paniere che registrerà la miglior *performance* assumerà il peso numero 1 (pari ad esempio al 30%), l'elemento Costitutivo del Paniere che registrerà la seconda miglior *performance* assumerà il peso numero 2 (pari ad esempio al 25%), e così via.

(ix) Funzione del Livello Cap

I *Certificates* (fatta eccezione per i *Digital Standard Certificates*) possono prevedere la caratteristica "Cap". In tal caso gli investitori, in caso di *performance* positiva dell'Attività Sottostante alla scadenza, parteciperanno al rialzo dell'Attività Sottostante ma solo entro un livello massimo rappresentato dal Livello *Cap* cioè un valore dell'Attività Sottostante predeterminato dall'Emittente.

SI EVIDENZIA CHE, IN CASO DI *EURO DIGITAL CERTIFICATES*, QUALORA L'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SIA ESPRESSA IN UNA VALUTA DIVERSA DALL'EURO, L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE ALLA SCADENZA (EVENTUALMENTE CALCOLATO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL LIVELLO *CAP*) DOVRÀ ESSERE CONVERTITO IN EURO AL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE CON LA POSSIBILE CONSEGUENZA DI SUBIRE GLI EFFETTI CONNESSI ALL'EVENTUALE VARIAZIONE SFAVOREVOLE DI TALE TASSO DI CAMBIO.

(x) Caratteristica "Protected"

La dicitura "Protected" associata alle varie tipologie di "*Digital Certificates*" (fatta eccezione per i *Digital Spread Certificates*) indica la presenza di una protezione totale o parziale del capitale, qualora si sia verificato l'Evento Barriera, in questo caso l'importo che riceverà l'investitore alla scadenza non sarà inferiore al Livello di Protezione, ossia da una percentuale predefinita del Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante utilizzata per la determinazione dell'Importo di Liquidazione in caso di andamento negativo dell'Attività Sottostante.

Pertanto, la presenza del Livello di Protezione comporta l'effetto di predeterminare il livello minimo dell'Attività Sottostante da utilizzarsi, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, così da garantire una protezione parziale o totale del capitale investito che dipenderà dalla percentuale di protezione del valore iniziale dell'Attività Sottostante prefissata dall'Emittente.

In tal modo l'investitore usufruirà di un limite alla perdita potenziale del capitale investito. In particolare, più basso sarà fissato il Livello di Protezione, maggiore sarà il rischio di un'eventuale perdita del capitale investito.

Qualora, in caso di *Euro Digital Certificates*, l'Attività Sottostante sia espressa in una valuta diversa dall'Euro, l'Importo di Liquidazione alla scadenza (e pertanto il Livello di Protezione che concorre al calcolo di tale Importo di Liquidazione, qualora ne ricorrano i presupposti) dovrà essere convertito in Euro al tasso di cambio applicabile con la possibile conseguenza di subire l'eventuale andamento sfavorevole di tale tasso di cambio.

(xi) Funzione del "Fattore Air Bag"

I *Certificates* (fatta eccezione per i *Digital Spread Certificates*) possono prevedere, alternativamente alla caratteristica "Protected", e a seconda di quanto stabilito nelle

relative Condizioni Definitive, la presenza di un fattore moltiplicativo del Valore di Riferimento Finale (c.d. "Fattore *Air Bag*") ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione alla scadenza. In particolare, qualora, in caso di *performance* negativa, si verifichi l'Evento Barriera, la funzione del Fattore *Air Bag* è quella di mitigare le conseguenze della variazione al ribasso dell'Attività Sottostante, comportando per l'investitore una eventuale perdita ridotta rispetto a quella che avrebbe potuto subire in caso di investimento diretto nell'Attività Sottostante. In particolare, più alto sarà il valore del Fattore *Air Bag*, minore sarà eventualmente, per l'investitore, la perdita rispetto all'Attività Sottostante. Si segnala tuttavia che, nell'eventualità, anche se remota, che il valore dell'Attività Sottostante si azzeri, il valore del Certificato sarà pari a zero.

(xii) Caratteristica "*Sigma*"

I *Certificates* (fatta eccezione per i *Digital Spread Certificates*) possono prevedere la caratteristica "*Sigma*", alternativa alla caratteristica *Protected* e alla caratteristica *Air Bag*, che indica la presenza di un importo in Euro stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive (c.d. "Importo *Sigma*") ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione alla scadenza. In particolare, qualora, in caso di *performance* negativa, si verifichi l'Evento Barriera, la funzione di tale caratteristica è quella di assicurare all'investitore, indipendentemente dal rendimento legato alla *performance* negativa dell'Attività Sottostante, almeno la corresponsione di un importo pari all'Importo *Sigma*.

(xiii) Caratteristica "*Determined Loss*"

I *Certificates* possono prevedere la caratteristica "*Determined Loss*"; qualora si sia verificato l'Evento Barriera, l'investitore percepirà un importo in Euro pari alla percentuale del Valore di Riferimento Iniziale prefissata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive (la Percentuale Perdita Determinata). La funzione di tale caratteristica è quella di consentire all'investitore, in caso di *performance* negativa dell'Attività Sottostante, di conoscere in anticipo la perdita esatta che subirà in caso di verificarsi dell'Evento Barriera.

L'acquisto di un *Digital Certificate* costituisce pertanto un investimento caratterizzato da una rischiosità anche elevata e che può rappresentare una certa complessità derivante dalla specifica configurazione delle rispettive caratteristiche nonché dall'Attività Sottostante utilizzata. L'investitore deve tenere in conto che potrà perdere la somma utilizzata per l'acquisto del Certificato.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio verrà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

#### 4.1.2 Termini e condizioni dei Certificati

***I termini e le condizioni di cui al presente capitolo 4.1.2 riportano integralmente il regolamento dei Certificati. Il regolamento è messo a disposizione degli investitori sul sito internet dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com) e presso la sede sociale dell'Emittente in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano.***

**I termini e le condizioni, come di volta in volta integrate dalle relative Condizioni Definitive emesse in relazione a ciascuna Serie, disciplinano i:**

- *[Euro] Digital [Standard/Max(Long/Short)/Spread(Tipo A/Tipo B)/Switch/Growth & Income] [Autocallable] [Barrier] [Best Of/ Worst Of] [Combo] [Rainbow] [Knock-out] [Cap] [Plus] [Protected/Air Bag/Sigma/Determined Loss] Certificates [Quanto] [(con Effetto Memoria) (e) (con Effetto Consolidamento)]*

**(di seguito congiuntamente, sia al plurale che singolare - se non diversamente indicato - i "Certificates" o i "Certificati").**

I Certificati sono emessi da Banca IMI nell'ambito del Programma di emissione "*Digital Certificates*" redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE, come successivamente integrato e modificato.

##### 4.1.2.1 Definizioni

Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, i termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Glossario del presente Prospetto di Base.

##### 4.1.2.2 Forma giuridica e trasferimento dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari di diritto italiano, emessi nella forma di titoli dematerializzati al portatore. Il trasferimento dei Certificati avverrà in conformità con le procedure del Sistema di Compensazione tramite le cui registrazioni i Certificati saranno trasferiti.

I diritti derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

I Certificati sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.. ed il regime di circolazione è pertanto quello proprio della gestione accentrata di strumenti finanziari disciplinato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative.

Secondo tale regime, il trasferimento dei Certificati avviene mediante corrispondente registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

##### 4.1.2.3 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari e relative alle modalità secondo le quali si generano i proventi degli stessi, la data di pagamento o di consegna, il metodo di calcolo

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento di determinati importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza.

#### 4.1.2.3.1 Importi che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie

##### IMPORTO DIGITAL

I Certificati prevedono la possibilità di ricevere determinati importi nel corso della loro durata, qualora si verifichi l'Evento *Digital*, vale a dire qualora il valore dell'Attività Sottostante, in corrispondenza di un Periodo di Valutazione *Digital* sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al relativo Livello *Digital*, il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento *Digital* - l'Importo *Digital*. Gli investitori saranno informati in merito al verificarsi dell'Evento *Digital* mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

Potranno essere previsti nella relativa Serie più Importi *Digital* che potranno essere fissi, crescenti decrescenti o variabili secondo i rispettivi Periodi di Valutazione *Digital*, come meglio precisato nelle Condizioni Definitive.

Si segnala che potranno essere indicate diverse Modalità di Rilevazione dell'Evento *Digital*.

In particolare, potrà prevedersi:

- a) Modalità Livello Singolo, qualora sia previsto un solo Livello *Digital*, che potrà essere:
  - (i) uguale per tutti i Periodi di Valutazione *Digital*, o
  - (ii) crescente o decrescente in relazione ai Periodi di Valutazione *Digital* o
  - (iii) variabile in relazione a ciascun Periodo di Valutazione *Digital* previsto; ovvero
- b) Modalità Livello Multiplo, qualora siano previsti due o più Livelli *Digital* in relazione al rispettivo Periodo di Valutazione *Digital*. Conseguentemente, il verificarsi dell'Evento *Digital* sarà rilevato in relazione ad ogni Livello *Digital* indicato nelle Condizioni Definitive, offrendo all'investitore la possibilità di ottenere più Importi *Digital*. In tal caso, le relative Condizioni Definitive indicheranno il valore del "Primo Livello *Digital*", "Secondo Livello *Digital*" e così via.

Pertanto, al verificarsi dell'Evento *Digital*, l'investitore riceverà il relativo Importo *Digital* (che sarà indicato come "Importo *Digital* in relazione al Primo Livello *Digital*", "Importo *Digital* in relazione al Secondo Livello *Digital*" e così via);

- c) Modalità "Cliquet", in tal caso, il Livello *Digital* sarà di volta in volta aggiornato dall'Agente di Calcolo, il quale rileverà il Valore di Riferimento: (i) in relazione al rispettivo Periodo di Valutazione *Digital*, o (ii) solo qualora si verifichi l'Evento *Digital* nel relativo Periodo di Valutazione *Digital*. Gli investitori saranno informati in merito all'aggiornamento del Livello *Digital* mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito *web* dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

Si segnala che, in relazione ai *Digital Spread Certificates*, si farà riferimento, ai fini del calcolo dell'Importo *Digital*, al c.d. *Spread*, un differenziale tra gli andamenti di due attività finanziarie (due azioni, o due indici, ecc.). Pertanto, il Livello *Digital* sarà una percentuale prefissata nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso, l'Evento *Digital* si verificherà solo qualora lo *Spread* tra le due Attività Sottostanti indicate sia inferiore, pari o superiore (come indicato nelle relative Condizioni Definitive) al Livello *Digital*.

Le Condizioni Definitive indicheranno le Modalità di Rilevazione dell'Evento *Digital*.

Potranno essere indicate, anche congiuntamente, nelle relative Condizioni Definitive, ulteriori caratteristiche in relazione alla rilevazione dell'Evento *Digital*. In particolare:

##### **Effetto Consolidamento**

Qualora le Condizioni Definitive prevedano più Periodi di Valutazione *Digital* potrà essere previsto, in aggiunta al Livello *Digital*, anche un Livello Consolidamento.

Pertanto, in base a quanto stabilito nelle relative Condizioni Definitive, potrebbe realizzarsi l'Effetto Consolidamento, come definito al paragrafo 4.1.2.1 (*Definizioni*), in conseguenza del quale l'Evento *Digital* si verificherà automaticamente, senza necessità di ulteriori rilevazioni, per tutti i Periodi di Valutazione *Digital* successivi al Periodo di Valutazione Consolidamento in cui tale Effetto Consolidamento si sia realizzato.

### **Effetto Memoria**

Qualora le Condizioni Definitive prevedano più Periodi di Valutazione *Digital* potrà essere previsto, in aggiunta al Livello *Digital*, anche un Livello Memoria.

Pertanto, in base a quanto stabilito nelle relative Condizioni Definitive, potrebbe realizzarsi l'Effetto Memoria, come definito al paragrafo 4.1.2.1 (*Definizioni*), in conseguenza del quale l'investitore riceverà l'Importo *Digital* (o gli Importi *Digital*) non corrisposto(i) in precedenza a causa del mancato verificarsi dell'Evento *Digital* (tranne qualora tale Importo *Digital* sia già stato corrisposto in seguito al verificarsi dell'Effetto Memoria in un precedente Periodo di Valutazione Memoria);

### **Livello Knock-out**

Le Condizioni Definitive possono prevedere, in aggiunta al Livello *Digital*, anche un Livello *Knock-out*.

Pertanto, in base a quanto stabilito nelle relative Condizioni Definitive, potrebbe verificarsi l'Evento *Knock-out*, come definito al paragrafo 4.1.2.1 (*Definizioni*), in conseguenza del quale l'investitore non potrà beneficiare del pagamento di alcun Importo *Digital* durante i Periodi di Valutazione *Digital* successivi al Periodo di Valutazione *Knock-out* in cui tale Evento *Knock-out* si sia verificato;

### **IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO (OVE APPLICABILE)**

I Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, la possibilità di un'estinzione anticipata automatica, qualora si verifichi un Evento di Esercizio Anticipato. In tal caso, il Portatore avrà diritto a percepire – nel Giorno di Pagamento Anticipato - il pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato.

Si segnala che il Livello di Esercizio Anticipato sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive come percentuale del Valore di Riferimento Iniziale (o come valore percentuale a sé stante in caso di *Digital Spread Certificates*).

Qualora siano previsti più Importi di Esercizio Anticipato, le Condizioni Definitive indicheranno il valore o le relative modalità di calcolo in relazione all'"**Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Primo Periodo di Autocallable**", l'"**Importo di Esercizio Anticipato in relazione al Secondo Periodo di Valutazione Autocallable**" e così via.

Inoltre, in caso di Certificati che presentino anche le caratteristiche *Best Of*, *Worst Of* o *Combo*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento di Esercizio Anticipato è rilevato in relazione a una o più Attività Sottostanti, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli di Esercizio Anticipato in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

### **IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)**

Nel corso della loro durata i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*. Il pagamento degli Importi *Plus* non dipenderà dal verificarsi (o meno) di alcun evento relativo all'andamento dell'Attività Sottostante.

\*\*\*\*\*

#### **4.1.2.3.2 Importi che saranno eventualmente corrisposti alla scadenza (Importo di Liquidazione)**

Qualora il *certificate* giunga alla scadenza, il Portatore ha il diritto di ricevere - nel Giorno di Liquidazione - per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, il pagamento dell'Importo di Liquidazione, se positivo, secondo le modalità di seguito descritte.

Nel caso di *Euro Digital Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio applicabile. I *Digital Certificates* sono opzioni di stile europeo con regolamento dell'Importo di Liquidazione in contanti ed il loro esercizio è automatico alla scadenza, salvo in caso di estinzione anticipata del certificato (ove sia prevista la caratteristica "*Autocallable*" nelle relative Condizioni Definitive).

Alla scadenza potranno pertanto verificarsi i seguenti scenari in relazione alla struttura indicata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive:

#### **MODALITÀ DI CALCOLO APPLICABILI IN CASO DI PERFORMANCE SIA POSITIVA CHE NEGATIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE – IN ASSENZA DEL LIVELLO BARRIERA<sup>5</sup>**

##### **A. DIGITAL STANDARD CERTIFICATES**

$IL = (\text{Percentuale Iniziale} \times \text{Valore di Riferimento Iniziale} \times \text{Multiplo}) \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà alla scadenza un importo pari a una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive.

##### **B. DIGITAL MAX CERTIFICATES**

###### **(a) DIGITAL MAX LONG CERTIFICATES**

$\text{Importo di Liquidazione} = \{\text{Max} [\text{Percentuale Iniziale} \times \text{Valore di Riferimento Iniziale}; (\text{Valore di Riferimento Iniziale} + \text{Fattore di Partecipazione} \times (\text{Valore di Riferimento Finale} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}))] \times \text{Multiplo}\} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà in ogni caso almeno una percentuale del capitale investito determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, con la possibilità di ricevere un importo superiore partecipando all'andamento positivo dell'Attività Sottostante, in funzione del Fattore di Partecipazione.

###### **Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano un Livello Cap:**

$\text{Importo di Liquidazione} = \{\text{Min} [\text{Livello Cap}; \text{Max} [\text{Percentuale Iniziale} \times \text{Valore di Riferimento Iniziale}; (\text{Valore di Riferimento Iniziale} + \text{Fattore di Partecipazione} \times (\text{Valore di Riferimento Finale} - \text{Valore di Riferimento Iniziale}))] \times \text{Multiplo}\} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$

In tal caso, l'importo che riceverà l'investitore alla scadenza sarà pari o superiore alla percentuale del Valore di Riferimento Iniziale per il multiplo determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, ma non supererà mai il Livello *Cap* per il multiplo.

<sup>5</sup> Si segnala che troveranno applicazione tali modalità di calcolo anche qualora sia previsto un Livello Barriera e non si sia verificato l'Evento Barriera.

**(b) DIGITAL MAX SHORT CERTIFICATES**

*Importo di Liquidazione = {Max [Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale; (Valore di Riferimento Iniziale + Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento Iniziale – Valore di Riferimento Finale))] x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà in ogni caso almeno una percentuale del capitale investito determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, con la possibilità di ricevere un importo superiore partecipando in positivo all'andamento negativo dell'Attività Sottostante, in funzione del Fattore di Partecipazione.

**Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano un Livello Cap:**

*Importo di Liquidazione = {Max [Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale; (Valore di Riferimento Iniziale + Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento Iniziale – Max [Livello Cap; Valore di Riferimento Finale]))] x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà almeno una percentuale del capitale investito determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, con la possibilità di ricevere un importo superiore partecipando in positivo all'andamento negativo dell'Attività Sottostante, in funzione del Fattore di Partecipazione, non superando in ogni caso il *Livello Cap* per il multiplo.

**C. DIGITAL SPREAD CERTIFICATES**

**(a) DIGITAL SPREAD CERTIFICATES TIPO A**

$$IL = \left[ \frac{(Percentuale\ Iniziale \times VRI_A \times Multiplo_A) + (Percentuale\ Iniziale \times VRI_B \times Multiplo_B)}{2} \right] \times LME$$

Dove:

"**Percentuale Iniziale**" indica una percentuale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive,

"**VRI<sub>A</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante A,

"**Multiplo<sub>A</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante A,

"**VRI<sub>B</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante B,

"**Multiplo<sub>B</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante B,

"**LME**" indica il Lotto Minimo di Esercizio

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà un importo pari alla media tra (i) una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante A e (ii) una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante B moltiplicati per i rispettivi multipli.

**(b) DIGITAL SPREAD CERTIFICATES TIPO B**

$$IL = \left[ \frac{(\text{Percentuale Iniziale} \times \text{VRI}_A \times \text{Multiplo}_A) + (\text{Percentuale Iniziale} \times \text{VRI}_B \times \text{Multiplo}_B)}{2} \right] \times [1 + (\text{Fattore di Partecipazione} \times \text{Max}(0; \text{Spread}))] \times \text{LME}$$

Dove:

"**Percentuale Iniziale**" indica una percentuale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive,

"**VRI<sub>A</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante A,

"**Multiplo<sub>A</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante A,

"**VRI<sub>B</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante B,

"**Multiplo<sub>B</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante B,

"**Fattore di Partecipazione**" indica la percentuale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive,

"**Spread**" indica il differenziale registrato tra la *performance* del Sottostante A e la *performance* del Sottostante B, come meglio definito al paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*),

"**LME**" indica il Lotto Minimo di Esercizio

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà (1) un importo pari alla media tra (i) una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante A che sarà determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, e (ii) una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante B, che sarà determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, moltiplicati per i rispettivi multipli e, qualora positivo, (2) un importo legato allo *Spread* in funzione del Fattore di Partecipazione.

**Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano un Livello Cap (solo in relazione ai Digital Spread Certificates Tipo B):**

$$IL = \left[ \frac{(\text{Percentuale Iniziale} \times \text{VRI}_A \times \text{Multiplo}_A) + (\text{Percentuale Iniziale} \times \text{VRI}_B \times \text{Multiplo}_B)}{2} \right] \times [1 + \text{Min}[\text{Livello Cap}; (\text{Fattore di Partecipazione} \times \text{Max}(0; \text{Spread}))]] \times \text{LME}$$

Dove:

"**Percentuale Iniziale**" indica una percentuale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive,

"**VRI<sub>A</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante A,

"**Multiplo<sub>A</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante A,

"**VRI<sub>B</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante B,

"**Multiplo<sub>B</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante B,

"**Livello Cap**" indica la percentuale indicata nelle relative Condizioni Definitive,

"**Fattore di Partecipazione**" indica la percentuale indicata nelle relative Condizioni Definitive,

"**Spread**" indica il differenziale registrato tra la *performance* del Sottostante A e la *performance* del Sottostante B, come meglio definito al paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*),

"**LME**" indica il Lotto Minimo di Esercizio

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà (1) un importo pari alla media tra (i) una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante A che sarà determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, e (ii) una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante B, che sarà determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, moltiplicati per i rispettivi multipli e, qualora positivo, (2) un importo pari allo *Spread* in funzione del Fattore di Partecipazione, che non potrà in ogni caso essere superiore al Livello *Cap*.

#### **D. DIGITAL SWITCH CERTIFICATES**

In relazione a tale tipologia, la formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione dipenderà dal verificarsi o meno dell'Evento *Digital*. Infatti, qualora si sia verificato l'Evento *Digital*, le modalità di calcolo dell'Importo di Liquidazione saranno uguali a quelle previste per i *Digital Standard Certificates*; diversamente, qualora non si sia verificato l'Evento *Digital*, le modalità di calcolo dell'Importo di Liquidazione rifletteranno, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Definitive, i *Digital Max Long Certificates* o i *Digital Max Short Certificates*. In particolare:

**(1) Qualora si sia verificato l'Evento *Digital* almeno una volta nel corso della durata dei Certificates (come per i Digital Standard Certificates)**

*Importo di Liquidazione = (Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale x Multiplo) x Lotto Minimo di Esercizio*

In tale scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo pari a una percentuale del Valore di Riferimento Iniziale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. In tal modo sarà sempre assicurata la corresponsione di un importo pari almeno al capitale investito in sede di sottoscrizione;

**(2) Qualora non si sia mai verificato l'Evento *Digital* nel corso della durata dei Certificates**

**(a) Come per i Digital Max Long Certificates**

*Importo di Liquidazione = {Max [Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale; (Valore di Riferimento Iniziale + Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento Finale – Valore di Riferimento Iniziale))] x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà in ogni caso almeno una percentuale del capitale investito determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, con la possibilità di ricevere un importo superiore partecipando all'andamento positivo dell'Attività Sottostante, in funzione del Fattore di Partecipazione.

**Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano un Livello Cap:**

*Importo di Liquidazione= {Min [Livello Cap; Max [Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale; (Valore di Riferimento Iniziale + Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento Finale – Valore di Riferimento Iniziale))]} x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In tal caso, l'importo che riceverà l'investitore alla scadenza sarà pari o superiore alla percentuale del Valore di Riferimento Iniziale per il multiplo determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, ma non potrà mai superare il Livello Cap per il multiplo.

**o, alternativamente,**

**(b) Come per i Digital Max Short Certificates**

*Importo di Liquidazione = {Max [Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale; (Valore di Riferimento Iniziale + Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento Iniziale – Valore di Riferimento Finale))]} x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà in ogni caso almeno una percentuale del capitale investito determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, con la possibilità di ricevere un importo superiore partecipando in positivo all'andamento negativo dell'Attività Sottostante, in funzione del Fattore di Partecipazione.

**Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano un Livello Cap:**

*Importo di Liquidazione= {Max [Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale; (Valore di Riferimento Iniziale + Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento Iniziale – Max [Livello Cap; Valore di Riferimento Finale]))]} x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà in ogni caso almeno una percentuale del capitale investito determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, con la possibilità di ricevere un importo superiore partecipando in positivo all'andamento negativo dell'Attività Sottostante, in funzione del Fattore di Partecipazione, non superando in ogni caso il Livello Cap per il multiplo.

**E. DIGITAL GROWTH & INCOME CERTIFICATES**

*Importo di Liquidazione = {Max [Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale; (Valore di Riferimento Iniziale + Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento Finale – Valore di Riferimento Iniziale – Somma Digital / Multiplo))]} x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà alla scadenza il capitale investito in sede di sottoscrizione più un eventuale importo, in funzione del Fattore di Partecipazione, pari alla differenza tra (i) l'importo ottenibile dalla *performance* positiva dell'Attività Sottostante, e (ii) la somma degli Importi *Digital* corrisposti nel corso della durata dei Certificati. Tale ulteriore importo, ove negativo, non inciderà in nessun modo sul capitale investito, che verrà in ogni caso restituito alla scadenza.

**Qualora le relative Condizioni Definitive prevedano un Livello Cap:**

*Importo di Liquidazione = Min [Livello Cap; {Max [Percentuale Iniziale x Valore di Riferimento Iniziale; (Valore di Riferimento Iniziale + Fattore di Partecipazione x (Valore di Riferimento*

*Finale – Valore di Riferimento Iniziale – Somma Digital / Multiplo}} x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In relazione a tale tipologia, l'investitore riceverà alla scadenza il capitale investito in sede di sottoscrizione più un eventuale importo, in funzione del Fattore di Partecipazione, pari alla differenza tra (i) l'importo ottenibile dalla *performance* positiva dell'Attività Sottostante, e (ii) la somma degli Importi *Digital* corrisposti nel corso della durata dei Certificati. Tale ulteriore importo, ove negativo, non inciderà in nessun modo sul capitale investito, che verrà in ogni caso restituito alla scadenza. L'importo totale che riceverà l'investitore alla scadenza sarà in ogni caso soggetto a un limite massimo pari al Livello *Cap* per il Multiplo.

\*\*\*

**MODALITÀ DI CALCOLO APPLICABILI IN CASO DI PERFORMANCE NEGATIVA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE – IN PRESENZA DEL LIVELLO BARRIERA (DIGITAL BARRIER CERTIFICATES)<sup>6</sup>**

**(1) IN CASO DI DIGITAL STANDARD CERTIFICATES, DIGITAL MAX LONG CERTIFICATES, DIGITAL SWITCH CERTIFICATES E DIGITAL GROWTH & INCOME CERTIFICATES**

Qualora, in relazione alle tipologie di *Digital Standard Certificates, Digital Max Long Certificates, Digital Switch Certificates e Digital Growth & Income Certificates*, **si sia verificato l'Evento Barriera**, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Finale x Multiplo) x Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con la *performance* dell'Attività Sottostante (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nell'Attività Sottostante) e pertanto subirà una perdita (anche totale) del capitale investito.

**(i) IN PRESENZA DEL SOLO LIVELLO DI PROTEZIONE (DIGITAL PROTECTED CERTIFICATES):**

*Importo di Liquidazione = {[Max (Valore di Riferimento Finale; Livello di Protezione)] x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso, la protezione del capitale investito dipenderà dalla percentuale del Valore di Riferimento Iniziale che sarà stabilita dall'Emittente come Livello di Protezione;

**(ii) IN PRESENZA DEL SOLO FATTORE AIR BAG (DIGITAL AIR BAG CERTIFICATES):**

*Importo di Liquidazione = [(Valore di Riferimento Finale x Fattore Air Bag) x Multiplo] x Lotto Minimo di Esercizio*

<sup>6</sup> Qualora, infatti, non si sia verificato l'Evento Barriera, troveranno applicazione le modalità di calcolo precedentemente esposte.

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo che non replica la performance dell'Attività Sottostante in maniera proporzionale, grazie al Fattore *Air Bag*. Di conseguenza, la perdita di valore dell'investimento è inferiore alla perdita di valore dell'Attività Sottostante. Tale riduzione della perdita diminuisce al diminuire del Valore di Riferimento Finale, fino ad essere priva di effetto qualora il Valore di Riferimento Finale sia pari a zero;

**(iii) IN PRESENZA DEL SOLO IMPORTO SIGMA (DIGITAL SIGMA CERTIFICATES):**

*Importo di Liquidazione = [(Valore di Riferimento Finale x Multiplo) x Lotto Minimo di Esercizio] + Importo Sigma x Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario, qualunque sia il rendimento legato al Valore di Riferimento Finale, l'investitore riceverà almeno un importo pari all'Importo *Sigma*.

**(iv) IN PRESENZA DELLA PERCENTUALE PERDITA DETERMINATA (DIGITAL DETERMINED LOSS CERTIFICATES):**

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Iniziale \* Percentuale Perdita Determinata \* Multiplo) \* Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in Euro pari alla Percentuale Perdita Determinata preliminarmente indicata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. Di conseguenza, l'investitore sarà già a conoscenza dell'eventuale entità della perdita che subirà qualora si verifichi l'Evento Barriera.

**(2) IN CASO DI DIGITAL MAX SHORT CERTIFICATES**

Qualora, in relazione ai *Digital Max Short Certificates*, **si sia verificato l'Evento Barriera**, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:

*Importo di Liquidazione = Max {0; [Valore di Riferimento Iniziale – Valore di Riferimento Finale]} x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso l'investitore riceverà alla scadenza un importo pari al valore maggiore tra (A) zero, e (B) la differenza tra il Valore di Riferimento Iniziale e il Valore di Riferimento Finale e pertanto subirà una perdita (anche totale) del capitale investito.

**(i) IN PRESENZA DEL SOLO LIVELLO DI PROTEZIONE (DIGITAL MAX SHORT PROTECTED CERTIFICATES):**

*Importo di Liquidazione = Max {Livello di Protezione; [Valore di Riferimento Iniziale + (Valore di Riferimento Iniziale - Valore di Riferimento Finale)] x Multiplo} x Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso, la protezione del capitale investito dipenderà dalla percentuale del Valore di Riferimento Iniziale che sarà stabilita dall'Emittente come Livello di Protezione.

**(ii) IN PRESENZA DELLA PERCENTUALE PERDITA DETERMINATA (DIGITAL MAX SHORT DETERMINED LOSS CERTIFICATES):**

*Importo di Liquidazione = (Valore di Riferimento Iniziale \* Percentuale Perdita Determinata \* Multiplo) \* Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso, l'investitore riceverà alla scadenza un importo in Euro pari alla Percentuale Perdita Determinata preliminarmente indicata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive. Di conseguenza, l'investitore sarà già a conoscenza dell'eventuale entità della perdita che subirà qualora si verifichi l'Evento Barriera.

### (3) IN CASO DI **DIGITAL SPREAD CERTIFICATES**

Qualora, *in relazione alla tipologia Digital Spread Certificates* **si sia verificato l'Evento Barriera**, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base della seguente formula:

#### (i) **IN ASSENZA DELLA PERCENTUALE PERDITA DETERMINATA:**

l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base di una delle seguenti formule, a seconda di quanto stabilito nelle relative Condizioni Definitive:

##### (1) **Importo legato allo Spread**

$$IL = \left\{ \left[ \frac{(\text{Percentuale Iniziale} \times \text{VRI}_A \times \text{Multiplo}_A) + (\text{Percentuale Iniziale} \times \text{VRI}_B \times \text{Multiplo}_B)}{2} \right] \times (1 + \text{Spread}) \right\} \times \text{LME}$$

Dove:

"**Percentuale Iniziale**" indica una percentuale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive,

"**VRI<sub>A</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante A,

"**Multiplo<sub>A</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante A,

"**VRI<sub>B</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante B,

"**Multiplo<sub>B</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante B,

"**Spread**" indica il differenziale registrato tra la *performance* del Sottostante A e la *performance* del Sottostante B, come meglio definito al paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*),

"**LME**" indica il Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario, l'investitore riceverà alla scadenza un importo legato direttamente allo *Spread* (ossia il differenziale registrato tra la *performance* del Sottostante A e la *performance* del Sottostante B), e pertanto subirà una perdita (anche totale) del capitale investito; o

##### (2) **Importo in linea con la performance del Sottostante A**

*Importo di Liquidazione = Valore di Riferimento Finale<sub>A</sub> x Multiplo<sub>A</sub> x Lotto Minimo di Esercizio*

In questo caso l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con la *performance* del Sottostante A (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nel Sottostante A) e pertanto subirà una perdita (anche totale) del capitale investito; o

**(3) Importo in linea con la performance del Sottostante B**

*Importo di Liquidazione = Valore di Riferimento Finale<sub>B</sub> x Multiplo<sub>B</sub> x Lotto Minimo di Esercizio*

In questo scenario l'investitore riceverà alla scadenza un importo in linea con la *performance* del Sottostante B (l'investimento nel Certificato equivarrà cioè a un investimento diretto nel Sottostante B) e pertanto subirà una perdita (anche totale) del capitale investito.

**(ii) IN PRESENZA DELLA PERCENTUALE PERDITA DETERMINATA (DIGITAL SPREAD DETERMINED LOSS CERTIFICATES):**

$$IL = \left\{ \left[ \frac{(\text{Percentuale Iniziale} \times \text{VRI}_A \times \text{Multiplo}_A) + (\text{Percentuale Iniziale} \times \text{VRI}_B \times \text{Multiplo}_B)}{2} \right] \times (\text{Percentuale Perdita Determinata}) \right\} \times \text{LME}$$

Dove:

"**Percentuale Iniziale**" indica una percentuale determinata dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive,

"**VRI<sub>A</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante A,

"**Multiplo<sub>A</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante A,

"**VRI<sub>B</sub>**" indica il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante B,

"**Multiplo<sub>B</sub>**" indica il Multiplo del Sottostante B,

"**Percentuale Perdita Determinata**" indica una percentuale stabilita nelle Condizioni Definitive da cui dipenderà l'importo che riceverà l'investitore alla scadenza,

"**LME**" indica il Lotto Minimo di Esercizio

In questo scenario, l'importo che l'investitore riceverà a scadenza dipenderà dalla Percentuale Perdita Determinata che sarà stabilita dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive;

\*\*\*

**IMPORTO PLUS (OVE APPLICABILE)**

Alla scadenza, i Certificati possono prevedere, qualora stabilito dall'Emittente nelle relative Condizioni Definitive, il pagamento di uno o più Importi *Plus*, in corrispondenza del rispettivo Giorno di Pagamento *Plus*. Il pagamento degli Importi *Plus* non dipenderà dal verificarsi (o meno) di alcun evento relativo all'andamento dell'Attività Sottostante.

\*\*\*\*\*

**CARATTERISTICHE RELATIVE A CERTIFICATES LA CUI ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E' RAPPRESENTATA DA PIU' ATTIVITA' SOTTOSTANTI (MA NON DA UN PANIERE)**

**MODALITÀ DI CALCOLO BEST OF**

Alle strutture di *Certificates* sopramenzionate (ad eccezione della struttura *Digital Spread Certificates*), ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Best Of*". In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile), e dell'Importo *Digital* - il Sottostante *Best Of* cioè l'attività finanziaria nell'ambito dell'Attività Sottostante che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle Attività Sottostanti) miglior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima miglior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Best Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda miglior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Best Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza miglior *Performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Best Of**") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Best Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le tipologie di calcolo dell'Importo di Liquidazione sopra riportate. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello *Digital*, l'eventuale Livello Consolidamento, l'eventuale Livello Memoria, l'eventuale Livello *Knock-out*, l'eventuale Livello di Esercizio Anticipato, l'eventuale Livello Barriera, l'eventuale Livello *Cap* e l'eventuale Livello di Protezione relativi al Sottostante *Best Of* selezionato (o del Sottostante *Second Best Of*, o del Sottostante *Third Best Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

L'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento *Digital* è rilevato in relazione a una o più attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli *Digital* in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

#### **MODALITÀ DI CALCOLO WORST OF**

Alle strutture di *Certificates* sopramenzionate (ad eccezione della struttura *Digital Spread Certificates*), ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Worst Of*". In tal caso, l'Agente di Calcolo selezionerà - ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile), e dell'Importo *Digital* - il Sottostante *Worst Of* cioè l'attività finanziaria che abbia ottenuto la prima, o la seconda, o la terza (e così via, in base al numero delle attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante) peggior *performance* rispetto alle altre attività finanziarie. L'Emittente indicherà per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive se si prenderà in considerazione l'attività finanziaria con la prima peggior *performance* (in tal caso, si parlerà semplicemente di Sottostante *Worst Of*), ovvero l'attività finanziaria con la seconda peggior *performance* (in tal caso, si parlerà di "**Sottostante Second Worst Of**"), ovvero l'attività finanziaria con la terza peggior *performance* (in tal caso si parlerà di "**Sottostante Third Worst Of**") e così via.

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Worst Of* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le tipologie di calcolo dell'Importo di Liquidazione sopra riportate. A tal fine, l'Agente di Calcolo prenderà in considerazione il Valore di Riferimento Iniziale, il Valore di Riferimento Finale, il Livello *Digital*, l'eventuale Livello Consolidamento, l'eventuale Livello Memoria, l'eventuale Livello *Knock-out*, l'eventuale Livello di Esercizio Anticipato, l'eventuale Livello Barriera, l'eventuale Livello *Cap* e l'eventuale Livello di Protezione relativi al Sottostante *Worst Of*

selezionato (o del Sottostante *Second Worst Of*, o del Sottostante *Third Worst Of* ecc. come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive).

L'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se il verificarsi (o meno) dell'Evento *Digital* è rilevato in relazione a una o più attività finanziarie nell'ambito dell'Attività Sottostante, nel qual caso le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli *Digital* in corrispondenza di ciascuna attività finanziaria.

#### **4.1.2.3.3 Caratteristica relativa a *Certificates* la cui attività sottostante e' rappresentata da un paniere**

##### **MODALITÀ DI CALCOLO COMBO**

Alle strutture di *Certificates* sopramenzionate (ad eccezione della struttura *Digital Spread Certificates*), ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Combo*".

Il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Combo* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le tipologie di calcolo dell'Importo di Liquidazione sopra riportate.

Si segnala che, ai fini del calcolo dell'Importo *Digital*, l'Agente di Calcolo rileverà il verificarsi o meno dell'Evento *Digital* (ed eventualmente rileverà il Livello Consolidamento, il Livello Memoria, il Livello *Knock-out*) in relazione a ciascun Elemento Costitutivo del Paniere, pertanto, le Condizioni Definitive riporteranno uno o più Livelli *Digital* (ed eventualmente uno o più Livelli Consolidamento, uno o più Livelli Memoria, uno o più Livelli *Knock-out*) in corrispondenza di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere. In tal modo, l'investitore avrà la possibilità di ricevere, qualora si siano verificate le relative condizioni, l'Importo(i) *Digital* in relazione a ciascun Elemento Costitutivo del Paniere. Diversamente, ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e dell'Importo di Esercizio Anticipato (ove applicabile), l'Agente di Calcolo osserverà l'andamento del Paniere.

##### **MODALITÀ DI CALCOLO RAINBOW**

Alle strutture di *Certificates* sopramenzionate (ad eccezione della struttura *Digital Spread Certificates*), ai fini della determinazione del valore dell'Attività Sottostante, si può applicare il metodo di calcolo c.d. "*Rainbow*".

Pertanto, il funzionamento dei Certificati con caratteristica *Rainbow* presenta le medesime caratteristiche relative alle tipologie sopramenzionate, di conseguenza saranno utilizzate le tipologie di calcolo dell'Importo di Liquidazione sopra riportate.

In particolare, a differenza degli strumenti normalmente legati a uno o più Panieri, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo (prevedendo, ad esempio, in un Paniere composto da tre attività finanziarie, il peso del 50% del Paniere per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance migliore, il peso del 30% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con performance peggiore, e il peso del 20% per l'Elemento Costitutivo del Paniere con la seconda miglior performance).

Nel corso della durata dei Certificati – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con la Data di Determinazione, il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, il Periodo di Valutazione *Digital* e, ove previsti, il Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera, il Periodo di

Valutazione *Autocallable*, il Periodo di Valutazione Consolidamento, il Periodo di Valutazione Memoria, il Periodo di Valutazione *Knock-out* – nonché alla scadenza – ossia nei Giorni di Negoziazione coincidenti con il Giorno di Valutazione o il Periodo di Osservazione del Valore di Riferimento Finale -, l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base delle *performance* fatte registrare in quegli specifici Giorni di Negoziazione e secondo i criteri oggettivi stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuno dei suddetti periodi, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il complessivo valore del Paniere secondo le modalità applicate negli strumenti normalmente legati a Panieri.

\*\*\*\*\*

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei *Digital Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento del relativo importo, se positivo, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.). Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Nel caso di *Euro Digital Certificates*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, i Valori di Riferimento saranno convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato (i) se l'Attività Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, al Giorno di Valutazione, (ii) altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione;

L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. In particolare, l'arrotondamento sarà operato tenendo in considerazione il terzo decimale dell'Importo di Liquidazione: ove il terzo decimale sia un numero non superiore a 4 (compreso), il secondo decimale sarà arrotondato per difetto, diversamente, ove il terzo decimale sia un numero superiore a 4, il secondo decimale sarà arrotondato per eccesso.

L'Importo di Esercizio Anticipato, ove applicabile, è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Pagamento Anticipato, cioè non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi all'ultimo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione *Autocallable* in cui l'Agente di Calcolo ha rilevato il raggiungimento del Livello di Esercizio Anticipato da parte del Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante.

Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge colpisca o dovesse colpire i *Certificates* o ai quali dovessero comunque essere soggetti i *Certificates* e/o i relativi proventi.

L'Importo di Liquidazione è corrisposto ai Portatori in contanti nel Giorno di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, nel giorno che cade non più tardi di dieci Giorni Lavorativi successivi al relativo Giorno di Valutazione.

#### **4.1.2.4 Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante**

##### **1) CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO**

Il valore dell'Attività Sottostante (il "**Valore di Riferimento**") con riferimento a ciascun Giorno di Negoziazione e a ciascuna Serie, è costituito da un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una singola attività finanziaria (e quindi non da Paniere):**

(A) **se l'Attività Sottostante è un Indice:**

- (i) Italiano: il Valore di Riferimento è un importo pari:
- (a) al livello dell'Indice Italiano calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi elementi costitutivi di tale Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice, il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento di Borsa; qualora in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall'IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza in una Data di Determinazione o in un Giorno di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione. In caso di Paniere, il Valore di Riferimento sarà calcolato sulla base del Valore di Chiusura degli Indici componenti il Paniere (anche nel caso in cui il Paniere sia costituito, tra gli altri, da un Indice Italiano); ovvero
- (b) al livello di chiusura del relativo Indice Italiano in quel Giorno di Negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie di Certificati la cui Attività Sottostante è rappresentata da un Indice Italiano, quale, tra le due modalità (a) e (b) sopraesposte, sarà la modalità prescelta ai fini del calcolo da parte dell'Agente di Calcolo del Valore di Riferimento.

- (ii) diverso da un Indice Italiano: un importo pari al livello di chiusura del relativo Indice in quel Giorno di Negoziazione,
- (iii) di inflazione: un importo pari al livello del relativo Indice di inflazione pubblicato dallo Sponsor di tale Indice come indicato nelle Condizioni Definitive,

(B) **se l'Attività Sottostante è un'Azione:**

- (i) Italiana: un importo pari:
- (a) al "Prezzo di Riferimento", ovvero
- (b) al "Prezzo Ufficiale",
- come definiti nel Regolamento di Borsa, in quel Giorno di Negoziazione, come di volta in volta specificato nelle rispettive Condizioni Definitive.
- (ii) diversa da un'Azione Italiana: un importo pari al prezzo di chiusura della relativa Azione, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione; o

- (C) **se l'Attività Sottostante è una Merce**: un importo pari al prezzo ufficiale della relativa Merce, come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (D) **se l'Attività Sottostante è un Future su Merci**:
- (i) Italiano, un importo pari:
- (a) al "Prezzo Ufficiale" come definito nel Regolamento di Borsa, in quel Giorno di Negoziazione, se così indicato nelle relative Condizioni Definitive, ovvero
- (b) ad altro prezzo di riferimento accettato e pubblicato da Borsa Italiana in quel Giorno di Negoziazione;
- (ii) se diverso da un Future su Merci Italiano, un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Future su Merci determinato sulla Borsa di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione;
- (E) **se l'Attività Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante**: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno (i) dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet [www.ecb.int](http://www.ecb.int) e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo, o, (ii) da altra autorità o organismo equivalente che risponda ai requisiti di ufficialità e notorietà richiesti da Borsa Italiana S.p.A. e che rilevi il tasso di cambio con frequenza almeno giornaliera, come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Valore di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal cross rate tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dall'autorità competente, o organismo equivalente, con le modalità di cui sopra;
- (F) **se l'Attività Sottostante è un Tasso di Interesse**: un importo pari al valore del Tasso di Interesse come rilevato dal rispettivo Ente di Calcolo in tale Giorno di Negoziazione, nell'orario e presso la fonte informativa rispettivamente indicati di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive;
- (G) **se l'Attività Sottostante è un Fondo**: un importo pari al NAV, come calcolato e pubblicato dal Gestore del Fondo, ovvero, in caso di Fondo ammesso a quotazione (ETF), (i) un importo pari al NAV come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento oppure, (ii) in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, un importo pari al prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative Condizioni Definitive, ovvero, se così indicato dall'Emittente nelle rispettive Condizioni Definitive, (iii) al "Prezzo Ufficiale" come definito nel Regolamento di Borsa, in quel Giorno di Negoziazione, in caso di ETF quotati su un mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:**

Nel caso di un Paniere, in qualsiasi momento, il Calcolo del Valore del Paniere sarà rappresentato dalla sommatoria dei singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere in tale momento, diviso per i singoli valori degli Elementi Costitutivi del Paniere al tempo "0" che, in caso di offerta, coincide con la Data di Determinazione o, in caso di ammissione a quotazione,

coincide con la Data di Emissione, e moltiplicato per il rispettivo peso dei singoli Elementi Costitutivi del Paniere all'interno del Paniere stesso secondo la seguente formula:

$$Paniere_t = \sum_{i=1}^n \frac{E_t^i}{E_0^i} \times P^i$$

Dove:

„ $Paniere_t$  „ indica il valore del Paniere al tempo „ $t$ “,

„ $E_t^i$  „ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere „ $i$ “ al tempo „ $t$ “,

„ $E_0^i$  „ indica il valore dell'Elemento Costitutivo del Paniere „ $i$ “ al tempo „ $0$ “,

„ $P^i$  „ indica il peso di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere; e

„ $n$  „ indica il numero degli Elementi Costitutivi del Paniere.

Si specifica che, in caso di *Digital Best Of Certificates* e *Digital Worst Of Certificates*, l'andamento di ciascuna Attività Sottostante (la "**Performance del Sottostante**") è determinato dall'Agente di Calcolo come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento Finale di ciascuna Attività Sottostante, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VRF_i}{VRI_i} - 1$$

Dove:

„ $VRF_i$  „ indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante „ $i$ “,

„ $VRI_i$  „ indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante „ $i$ “;

---

Ai fini della rilevazione dell'Evento Barriera, il Valore di Riferimento potrà essere determinato, come di volta in volta specificato nelle relative Condizioni Definitive, in base ad una delle seguenti modalità:

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una singola attività finanziaria (e quindi non da Paniere):**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento di ciascuna Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Negoziazione

nell'ambito del rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VR = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottostante_j$$

Dove,

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,

"x", indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

„ Sottostante<sub>j</sub> „, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione " j "; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare da ciascuna Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione dell'Evento Barriera, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi;
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento del Paniere nei Giorni di Negoziazione indicati nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate, secondo la seguente formula:

$$VR = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Paniere_j$$

Dove,

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,

"x" indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"Paniere<sub>j</sub>" indica il valore del Paniere nel Giorno di Negoziazione "j";

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione dell'Evento Barriera, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive;

- (D) qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Tasso di Cambio Sottostante e ove così stabilito nelle relative Condizioni Definitive, l'importo calcolato come quoziente tra (a) 1 al numeratore e (b) l'importo determinato ai sensi di uno dei precedenti punti (A), (B) o (C) al denominatore.

\*\*\*

2) **CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO FINALE E DEL VALORE DI RIFERIMENTO INIZIALE**

Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, si segnala che:

- (1) il "Valore di Riferimento Finale" sarà determinato come segue:

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una singola attività finanziaria (e quindi non da Paniere):**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento come rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Valutazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRF = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottostante_j$$

Dove,

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

" x ", indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

„ Sottostante<sub>j</sub> „, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Valutazione " j "; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dall'Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive;
- (D) qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Tasso di Cambio Sottostante e ove così stabilito nelle relative Condizioni Definitive, l'importo calcolato come quoziente tra (a) 1 al numeratore e (b) l'importo determinato ai sensi di uno dei precedenti punti (A), (B) o (C) al denominatore.

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Valutazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente

di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento del Paniere nei Giorni di Valutazione indicati nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate, secondo la seguente formula:

$$VRF = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Paniere_j$$

Dove,

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"*x*" indica il numero di Giorni di Valutazione indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"*Paniere<sub>j</sub>*" indica il valore del Paniere nel Giorno di Valutazione "*j*"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Finale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Valutazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.
- (2) il "**Valore di Riferimento Iniziale**" per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui alla Nota Informativa, nonché in conformità a quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, sarà determinato come segue:

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una singola attività finanziaria (e quindi non da Paniere):**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante come rilevato dall'Agente di Calcolo:
- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, nella Data di Determinazione come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive; o
  - (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, (a) nel Giorno di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive, o (b) il valore dell'Attività Sottostante indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive,

e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nelle Date di Determinazione stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VRI = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Sottos\ tante_t$$

Dove,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

" x ", indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

*Sottos tante<sub>t</sub>*, indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante alla Data di Determinazione "<sub>t</sub>"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo fatto registrare dall'Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo alla Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive;
- (D) qualora l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Tasso di Cambio Sottostante e ove così stabilito nelle relative Condizioni Definitive, l'importo calcolato come quoziente tra (a) 1 al numeratore e (b) l'importo determinato ai sensi di uno dei precedenti punti (A), (B) o (C) al denominatore.

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nella Data di Determinazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento del Paniere nelle Date di Determinazione indicate nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere"), corrispondente per definizione a 1 e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate, secondo la seguente formula:

$$VRI = \frac{1}{x} * \sum_{t=1}^x Paniere_t$$

Dove,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante,

" x " indica il numero di Date di Determinazione indicate come tali nelle Condizioni Definitive,

*"Paniere<sub>t</sub>"* indica il valore del Paniere nella Data di Determinazione "<sub>t</sub>"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento minimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Osservazione del Valore di Riferimento Iniziale, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nella Data di Determinazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

\*\*\*

3) **CARATTERISTICHE ACCESSORIE RELATIVE AL CALCOLO DEL VALORE DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE**

(I) **Caratteristica Rainbow (in relazione ad attività finanziarie intese come Paniere)**

Si segnala che, in caso di caratteristica *Rainbow*, l'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive (i) le attività finanziarie che rappresentano gli Elementi Costitutivi del Paniere, (ii) le percentuali dei pesi all'interno del Paniere senza preliminarmente indicarne la rispettiva attribuzione ad una specifica attività finanziaria, nonché (iii) i criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuata l'allocazione dei pesi da parte dell'Agente di Calcolo. In occasione di ciascuna rilevazione (nel corso della durata dei Certificati o alla scadenza), l'Agente di Calcolo attribuirà i pesi ai rispettivi Elementi Costitutivi del Paniere sulla base della *performance* fatta registrare in quella specifica data di rilevazione (la "**Performance dell'Elemento Costitutivo del Paniere**") e secondo i criteri oggettivi predeterminati stabiliti nelle relative Condizioni Definitive. L'allocazione dei pesi all'interno del Paniere potrà pertanto risultare diversa in ciascuna data di rilevazione, a seconda dell'andamento degli Elementi Costitutivi del Paniere.

A titolo di esempio, l'Emittente potrebbe indicare nelle Condizioni Definitive che l'Elemento Costitutivo del Paniere che registrerà la miglior *performance* assumerà il peso numero 1 (pari ad esempio al 30%), l'elemento Costitutivo del Paniere che registrerà la seconda miglior *performance* assumerà il peso numero 2 (pari ad esempio al 25%), e così via.

Una volta determinata la ponderazione del Paniere nella specifica data di rilevazione, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del Paniere secondo le modalità sopraindicate.

Per *Performance* dell'Elemento Costitutivo del Paniere s'intende:

(i) alla scadenza:

$$\frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"**VRF**" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere;

(ii) nel corso della durata dei Certificati:

$$\frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"**VR**" indica il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere rilevato nella relativa data di osservazione,

"**VRI**" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Elemento Costitutivo del Paniere.

(II) Caratteristiche Best Of e Worst Of (in relazione a due o più attività finanziarie non intese come Paniere)

In caso di caratteristica *Best Of* o *Worst Of*, l'andamento di ciascuna attività finanziaria (la "**Performance del Sottostante**") è determinato dall'Agente di Calcolo:

(i) alla scadenza:

come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento Finale di ciascuna attività finanziaria, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VRF}{VRI} - 1$$

Dove:

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'attività finanziaria,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria;

(ii) nel corso della durata dei Certificati:

come il valore pari al quoziente fra (a) il Valore di Riferimento di ciascuna attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione, e (b) il rispettivo Valore di Riferimento Iniziale. In formula:

$$Performance = \frac{VR}{VRI} - 1$$

Dove:

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'attività finanziaria rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'attività finanziaria.

(III) Caratteristica Autocallable

Ai fini della rilevazione dell'Evento di Esercizio Anticipato, il Valore di Riferimento potrà essere determinato, come di volta in volta specificato nelle relative Condizioni Definitive, in base ad una delle seguenti modalità:

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da una attività finanziaria (e quindi non da Paniere):

(A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore dell'attività finanziaria successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi

(B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Attività Sottostante, rilevati dall'Agente di Calcolo nei Giorni di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* stabiliti nelle rispettive Condizioni Definitive, e calcolato secondo la seguente formula:

$$VR = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Sottostante_j$$

Dove,

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,

" x ", indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

" *Sottostante<sub>j</sub>* ", indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante nel Giorno di Negoziazione " *j* "; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dall'Attività Sottostante durante uno o più Periodi di Valutazione *Autocallable*, rilevato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

**Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere:**

- (A) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento del Paniere nel Giorno di Negoziazione corrispondente al rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* indicato nelle relative Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate; ovvero a seconda dei casi
- (B) l'importo corrispondente alla media aritmetica dei Valori di Riferimento del Paniere nei Giorni di Negoziazione nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive, come rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "**Calcolo del Valore del Paniere**") e senza tenere in considerazione eventuali modifiche del Valore di Riferimento del Paniere successivamente pubblicate, secondo la seguente formula:

$$VR = \frac{1}{x} * \sum_{j=1}^x Paniere$$

Dove,

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante,

" x " indica il numero di Giorni di Negoziazione - nell'ambito del rispettivo Periodo di Valutazione *Autocallable* - indicati come tali nelle Condizioni Definitive,

"*Paniere<sub>j</sub>*" indica il valore del Paniere nel Giorno di Negoziazione "*j*"; ovvero a seconda dei casi

- (C) l'importo corrispondente al Valore di Riferimento massimo fatto registrare dal Paniere durante uno o più Periodi di Valutazione Autocallable, rilevato dall'Agente di Calcolo (secondo le modalità indicate alla precedente definizione "Calcolo del Valore del Paniere") nel Giorno di Negoziazione, come indicato nelle Condizioni Definitive

4) **MODALITA' DI CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SOTTOSTANTE IN RELAZIONE AI DIGITAL SPREAD CERTIFICATES**

In caso di *Digital Spread Certificates*, l'Agente di Calcolo, in relazione alla determinazione degli importi da corrispondersi alla scadenza o nel corso della durata dei Certificati, farà riferimento allo *Spread*, determinato come segue:

$$\text{Spread} = \text{Performance del Sottostante A} - \text{Performance del Sottostante B}$$

Dove:

- (i) alla scadenza,

$$\text{Performance} = \frac{\text{VRF}}{\text{VRI}} - 1$$

Dove:

"VRF" indica il Valore di Riferimento Finale dell'Attività Sottostante,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante;

- (ii) nel corso della durata dei Certificati,

$$\text{Performance} = \frac{\text{VR}}{\text{VRI}} - 1$$

Dove:

"VR" indica il Valore di Riferimento dell'Attività Sottostante rilevato nella relativa data di osservazione,

"VRI" indica il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante;

#### **4.1.2.5 Procedura d'esercizio**

I Certificati conferiscono al Portatore il diritto al pagamento in contanti (c.d. *cash settlement*) di determinati importi in Euro (l'Importo di Liquidazione, l'Importo di Esercizio Anticipato, l'Importo *Digital*, l'Importo *Plus*) che saranno eventualmente corrisposti nel corso della durata della relativa Serie o alla scadenza. Non è pertanto prevista la consegna fisica dell'Attività Sottostante (c.d. *physical delivery*).

I Certificati sono strumenti finanziari di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano è esercitata, nel caso in cui l'opzione sia "*in the money*", solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà essere tuttavia prevista un'opzione di esercizio anticipato (ove sia prevista la caratteristica *Autocallable* nelle relative Condizioni Definitive).

Salvo il caso previsto dal paragrafo 4.1.2.6 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato*), l'Emittente trasferirà, direttamente o indirettamente, nel Giorno di Liquidazione e con valuta per la stessa

data, un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, calcolato in relazione al numero dei lotti minimi esercitati. Il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Una volta effettuato tale pagamento, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati ed i Portatori non potranno vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente non ha alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nella determinazione e nella diffusione di variabili o parametri pubblicati da terzi ed utilizzati nel calcolo dell'Importo di Liquidazione.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori attraverso l'invio di apposita comunicazione, che dovrà pervenire all'Emittente entro i termini di seguito specificati, di rinunciare all'esercizio automatico dei Certificati attraverso la Rinunzia all'Esercizio in Eccezione. La Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è effettuata mediante l'invio della Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione redatta, a pena di inefficacia, secondo il modello pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

Tale dichiarazione dovrà pervenire all'Emittente entro le ore 17:00 CET del Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione. A tal fine, farà fede l'orario effettivo di ricezione della dichiarazione da parte dell'Emittente. La Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione è irrevocabile. La Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione dovrà essere effettuata per un numero di Certificati, appartenenti alla medesima Serie, pari al Lotto Minimo di Esercizio ovvero ad un suo multiplo intero; in caso contrario, la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione si riterrà effettuata, valida ed efficace esclusivamente per un numero di Certificati della relativa Serie approssimati per difetto al Lotto Minimo di Esercizio ovvero al multiplo intero più vicino, mentre per i restanti Certificati la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata. Ove il numero di Certificati della medesima Serie indicati nella Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione sia inferiore al Lotto Minimo d'Esercizio, la Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione s'intenderà come non effettuata.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione che non sia stata inviata nel rispetto del presente paragrafo e/o che non sia stata ricevuta dall'Emittente entro le ore sopra indicate.

L'Emittente sarà definitivamente e interamente liberato da ogni obbligo relativo ai Certificati per i quali sia stata validamente effettuata una Dichiarazione di Rinunzia all'Esercizio in Eccezione e i Portatori non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Si segnala inoltre che la Data di Scadenza, ossia il Giorno di Negoziazione nel quale i Certificati si estinguono, verrà riportata nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, tale data s'intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

#### **4.1.2.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato**

##### **4.1.2.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

###### **4.1.2.6.1.1 Definizioni**

"Elemento Costitutivo dell'Indice" indica gli elementi che compongono l'Indice;

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad un Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

**4.1.2.6.1.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Digital*, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.1.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni di un numero significativo di Elementi Costitutivi dell'Indice negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi all'Indice in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Indice, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del presente paragrafo 4.1.2.6.1.2;

**in un Periodo di Valutazione *Digital*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Periodo di Valutazione *Autocallable***, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice.

\*\*\*

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi

#### **4.1.2.6.1.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.1.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.1.2.6.1.2 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera*) in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Indice rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Indice sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Indice interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Indice nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo indice, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni,

l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.1.2.6.1.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

#### **4.1.2.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

##### **4.1.2.6.2.1 Definizioni**

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento ad una Azione, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Azione, come stabilito dell'Agente di Calcolo.

##### **4.1.2.6.2.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in Periodo di Valutazione Digital, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.2.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la sospensione o una rilevante restrizione (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento, (b) alle negoziazioni dell'Azione negoziata nella rispettiva Borsa di Riferimento;
- (ii) la sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti d'opzione o contratti *future* relativi ad un Azione in un Mercato Correlato;
- (iii) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sull'Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o, in relazione a, tale Azione, ovvero di ottenerne il rispettivo valore;
- (iv) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di apertura, ad esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione;
- (v) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale orario di chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (a) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in

tale Giorno di Negoziazione ovvero (b) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del presente paragrafo 4.1.2.6.2.2;

**in un Periodo di Valutazione Digital, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable**, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione;

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima azione.

**In un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione.

\*\*\*

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi

#### **4.1.2.6.2.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.2.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.1.2.6.2.2 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera*) in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso l'Azione rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso l'Azione sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato dell'Azione interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dall'Azione nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Azione, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.1.2.6.2.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

#### **4.1.2.6.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

##### **4.1.2.6.3.1 Definizioni**

"**Altro Mercato Regolamentato**" indica con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dalla Borsa di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

"**Mercato Correlato**" indica con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"**Ora di Riferimento**" indica con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Valore di Riferimento;

"**Stato di Riferimento**" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o la Borsa di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo paragrafo 4.1.2.6.3.1 avranno lo stesso significato agli stessi attribuito al paragrafo 4.1.2.1 (*Definizioni*).

##### **4.1.2.6.3.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Digital*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Periodo di Valutazione *Autocallable*,**

**o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.3.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Valutazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:
  - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
    - (a) all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
    - (b) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o
  - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sulla relativa Borsa di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- (ii) la chiusura in un Giorno di Valutazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (**aa**) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (**bb**) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero,
- (iii) la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;  
ovvero, qualora la Borsa di Riferimento si trovi in un c.d. "paese emergente":
- (iv) nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:
  - (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; ovvero
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; ovvero
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; ovvero
- (v) la circostanza che uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb) (i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del presente paragrafo 4.1.2.6.3.2;

**in un Periodo di Valutazione *Digital*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Periodo di Valutazione *Autocallable*** il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale,

come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera,** tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

#### **4.1.2.6.3.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.3.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, deve intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del precedente paragrafo 4.1.2.6.3.2 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera*), in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso

all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso la Merce rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso la Merce sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato della Merce interessata dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dalla Merce nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore della medesima Merce, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.1.2.6.3.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

#### **4.1.2.6.4 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Mercì (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

##### **4.1.2.6.4.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Digital*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.4.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di una turbativa o una discontinuità temporanea o permanente della Borsa di Riferimento,
- (ii) la mancata pubblicazione, da parte della Borsa di Riferimento, del valore del *Future*,
- (iii) la sospensione o la limitazione della negoziazione del *Future* o di qualsiasi altro relativo contratto future o d'opzione sui relativi mercati;
- (iv) la discontinuità delle negoziazioni nel *Future*,

- (v) l'indisponibilità del Valore di Riferimento,
- (vi) un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul *Future* su Mercì ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) del presente paragrafo 4.1.2.6.4.1;

**in un Periodo di Valutazione *Digital*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Periodo di Valutazione *Autocallable***, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Mercì rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il *Future* su Mercì sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Mercì interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Mercì nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Mercì;

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il *Future* su Mercì rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Mercì sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Mercì interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Mercì nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Mercì.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Future su Merci rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Future su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Future su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Future su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Future su Merci;

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

#### **4.1.2.6.4.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.4.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) del precedente paragrafo 4.1.2.6.4.1 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera*) in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il *Future* su Merci rappresenti singolarmente l'Attività

Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il *Future* su Merci sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del *Future* su Merci interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal *Future* su Merci nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo *Future* su Merci, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.1.2.6.4.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

#### **4.1.2.6.5 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

##### **4.1.2.6.5.1 Definizioni:**

"**Altro Mercato**" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dalla Borsa di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"**Divisa di Riferimento**" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

"**Ora di Riferimento**" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Valore di Riferimento;

"**Stato di Riferimento**" indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o la Borsa di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Prima Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante; e

"Seconda Valuta" indica la Divisa di Riferimento che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante.

**4.1.2.6.5.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.5.2, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

(1) *laddove la Borsa di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,*

A il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(a) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

(i) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sulla Borsa di Riferimento o su un Altro Mercato; o

(ii) alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto la Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(b) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sulla Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

B la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno

di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

C la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;

(2) *nel caso in cui la Borsa di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:*

A l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) della Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Borsa di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Valore di Riferimento" nel paragrafo 4.1.2.1 (*Definizioni*), o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

B qualsiasi evento, descritto nel punto 1(c) di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante,

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai punti (1) e (2) del presente paragrafo 4.1.2.6.5.2;

**in un Periodo di Valutazione Digital, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable**, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

#### **4.1.2.6.5.3 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.5.3, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di

Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (1) e (2) del precedente paragrafo 4.1.2.6.5.2 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera*), in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Cambio Sottostante sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Cambio Sottostante interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Cambio Sottostante nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Cambio Sottostante, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato; e

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.1.2.6.5.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

#### **4.1.2.6.6 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

**4.1.2.6.6.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione *Digital* o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Periodo di Valutazione *Autocallable*, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.6.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione o il mancato calcolo (a) del NAV del Fondo o (b) del prezzo dell'asta di chiusura del Fondo come richiesto da Borsa Italiana qualora i Certificati siano ammessi alle negoziazioni sul mercato SeDeX, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo paragrafo 4.1.2.7.6 (*Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)*), esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) il mancato inizio delle negoziazioni e la discontinuità permanente delle negoziazioni nel Fondo, fermo restando che se tale discontinuità si traduce in un Evento Rilevante relativo al Fondo ai sensi del successivo paragrafo 4.1.2.7.6 (*Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)*), esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato, (in caso di ETF)
- (iii) la sostanziale limitazione alla negoziazione nel Fondo sui principali mercati, (in caso di ETF);
- (iv) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del presente paragrafo 4.1.2.6.6.1;

**in un Periodo di Valutazione *Digital*, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione *Knock-out*, o in un Periodo di Valutazione *Autocallable***, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel

periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo;

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Finale come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Finale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**, tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

#### **4.1.2.6.6.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.6.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i) (ii), (iii) e (iv) del precedente paragrafo 4.1.2.6.6.1 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera*) in una Data di Determinazione.

In tal caso:

- (i) qualora la Data di Determinazione sia antecedente alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e fino alla Data di Emissione esclusa, sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive; e
- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Fondo rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Fondo sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Fondo interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Fondo nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Fondo, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

Qualora si verificassero le circostanze di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 4.1.2.6.6.3, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com).

#### **4.1.2.6.7 Eventi di Sconvolgimento di Mercato relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo del Paniere)**

**4.1.2.6.7.1 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.7.1, per Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Giorno di Valutazione, devono intendersi:

- (i) la mancata pubblicazione, la discontinuità permanente, o il mancato calcolo o sostituzione del Tasso di Interesse, fermo restando che, se tale mancata pubblicazione o mancato calcolo o sostituzione si traduce in un Evento Rilevante ai sensi del successivo paragrafo 4.1.2.7.7 (*Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)*), esso sarà trattato come tale e non come un Evento di Sconvolgimento di Mercato;
- (ii) qualsiasi altro evento analogo a quelli sopra elencati che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.

Nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, si verifichi un Evento di Sconvolgimento del Mercato, previsto ai precedenti punti 6.7.1 (i) e (ii)

**in un Periodo di Valutazione Digital, o in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable**, il Giorno di Negoziazione in cui si verifica tale Evento di Sconvolgimento di Mercato viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse;

**in un Giorno di Valutazione**, tale Giorno di Valutazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui lo Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Valutazione potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione, l'evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del

Valore di Riferimento Finale caso A), B) o C), sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse.

**in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera,** tale Giorno di Negoziazione viene posticipato al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui l'Evento di Sconvolgimento di Mercato sia cessato.

In nessun caso tale Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera potrà essere posticipato oltre l'ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto.

Nel caso in cui, in tale ottavo Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Negoziazione originariamente previsto, l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere, in entrambi i casi sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse.

Si segnala che, in caso di valutazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi.

#### **4.1.2.6.7.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in una Data di Determinazione**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.6.7.2, per Eventi di Sconvolgimento del Mercato verificatisi in una Data di Determinazione, devono intendersi:

- (i) il verificarsi di un Evento di Sconvolgimento di Mercato previsto ai punti (i) e (ii), del precedente paragrafo 4.1.2.6.7.1 (*Eventi di Sconvolgimento di Mercato verificatisi in un Periodo di Valutazione Digital, in un Periodo di Valutazione Memoria, o in un Periodo di Valutazione Consolidamento, o in un Periodo di Valutazione Knock-out, o in un Periodo di Valutazione Autocallable, o in un Giorno di Valutazione o in un Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione dell'Evento Barriera*) in una Data di Determinazione. In tal caso per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista. Tuttavia, nel caso in cui tutti i cinque Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione dei Certificati, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni

Definitive. Qualora si verifichi tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito web [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com), e

- (ii) qualora la Data di Determinazione cada nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente o coincida o sia successiva alla Data di Emissione, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Sconvolgimento di Mercato successivo alla Data di Determinazione originariamente prevista.

Qualora anche in tale Data di Determinazione l'Evento di Sconvolgimento di Mercato non sia cessato, l'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede, determinerà (i) nel caso il Tasso di Interesse rappresenti singolarmente l'Attività Sottostante, il Valore di Riferimento ai fini del calcolo del Valore di Riferimento Iniziale, come in ipotesi A), B) o C), ovvero (ii) nel caso il Tasso di Interesse sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento dell'Elemento Costitutivo del Paniere ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale del Paniere, come in ipotesi A), B) o C), in entrambi i casi (a) sulla base del Valore di Mercato del Tasso di Interesse interessato dallo Sconvolgimento di Mercato, calcolato sulla base dei prezzi registrati dal Tasso di Interesse nel periodo immediatamente precedente al verificarsi dello Sconvolgimento di Mercato nonché tenendo conto dell'impatto che l'Evento di Sconvolgimento del Mercato ha avuto sul valore del medesimo Tasso di Interesse, ovvero (b) secondo la ragionevole prassi del mercato.

Si segnala che, in caso di determinazioni effettuate in più Giorni di Negoziazione, qualora l'Evento di Sconvolgimento di Mercato si verifichi solo in uno di tali giorni, l'eventuale posticipazione sopra descritta sarà applicata anche in relazione ai Giorni di Negoziazione successivi

#### **4.1.2.7 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sull'Attività Sottostante**

Nel caso in cui Attività Sottostante sia oggetto di un Evento Rilevante, l'Emittente procederà ad effettuare, se necessari, interventi volti a far sì che il valore economico dei Certificati a seguito dell'Evento Rilevante rimanga, per quanto possibile, uguale a quello che i Certificati avevano prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche, l'Emittente procederà ad estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi di mercato. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*).

##### **4.1.2.7.1 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Indice (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.7.1, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Indice:

- (a) *Calcolo dell'Indice affidato ad un Nuovo Sponsor.*

Nel caso in cui lo *Sponsor* sia sostituito da un Nuovo *Sponsor*, l'Indice continuerà ad essere l'Indice o il Paniere costituente, di volta in volta, l'Attività Sottostante, così come calcolato dal Nuovo *Sponsor*.

- (b) *Modifiche nella metodologia di calcolo dell'Indice o sostituzione con un nuovo indice.*

Nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile, un Nuovo *Sponsor*, modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice ovvero sostituisca all'Indice un nuovo Indice, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare la modifica o la sostituzione, procederà secondo una delle modalità di seguito indicate, di cui sarà data opportuna comunicazione ai Portatori con le modalità di cui al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*):

- (i) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori dell'Indice precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e avranno quale Attività Sottostante l'Indice come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui lo *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor*, effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore dell'Indice (o dell'Indice che sia Elemento Costitutivo del Paniere) dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dallo *Sponsor* o dal Nuovo *Sponsor* o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente. In caso di Paniere, tale modifica o sostituzione (anche a seguito della rettifica del Multiplo) non modificherà la ponderazione del peso del singolo Indice all'interno del Paniere;
- (iii) nel caso in cui l'Emittente, data la procedura seguita per la modifica o la sostituzione nonché le caratteristiche dell'Indice come modificato o sostituito, non ritenga le modalità di cui ai punti precedenti (i) e (ii) tali da soddisfare il principio contenuto nel primo paragrafo del presente paragrafo, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai Certificati estinguendo anticipatamente i Certificati, riconoscendo ai Portatori un importo corrispondente al Valore di Mercato.

- (c) *Cancellazione o turbativa dell'Indice costituente Attività Sottostante (anche in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere).*

Qualora uno *Sponsor*, oppure, ove applicabile un Nuovo *Sponsor* (i) cancelli definitivamente un Indice costituente l'Attività Sottostante, o (ii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice, l'Emittente potrà sostituire tale Indice con un altro Indice con caratteristiche simili e, in caso di Paniere, con uguale ponderazione all'interno del Paniere. L'Emittente, nella valutazione di tali caratteristiche, farà riferimento alla composizione degli stessi.

L'Emittente avrà la facoltà di estinguere anticipatamente i Certificati secondo le modalità sopra indicate, ove non possa sostituire tale Indice.

- (d) Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Indice.

#### **4.1.2.7.2 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un'Azione (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.7.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Azione:

- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento;
- (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove azioni della stessa categoria di quelle sottostanti il Certificato;
- (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni di categoria diversa da quelle sottostanti il Certificato, di azioni con *Warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *Warrant*;
- (d) operazioni di fusione e di scissione<sup>7</sup>;
- (e) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off*;
- (f) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato dell'Azione e/o sui diritti dei detentori dell'Azione.

L'Emittente definisce le modalità di rettifica in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di Paniere, l'eventuale rettifica è posta in essere in modo tale da immunizzare la *performance* del Paniere al momento del verificarsi dell'Evento Rilevante, e conseguentemente la *performance* del Certificato risulterà neutralizzata rispetto al verificarsi di tale evento. In particolare, in caso di:

- (i) fusione tra due società emittenti Azioni che siano entrambe Elementi Costitutivi del Paniere (e mantenimento in quotazione delle proprie azioni da parte della società risultante dalla fusione), tali Azioni verranno sostituite all'interno del Paniere con l'unica Azione della società risultante dalla fusione, che avrà un peso pari alla somma dei pesi delle due Azioni;
- (ii) acquisizione, tramite un'offerta pubblica di acquisto che abbia risultato positivo, della società emittente un'Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere, il prezzo di tale Azione all'interno del Paniere viene cristallizzato fino alla scadenza del Certificato e resterà pari al valore che la stessa aveva al momento dell'offerta pubblica di acquisto;
- (iii) fallimento di una società emittente una Azione che sia un elemento costitutivo del Paniere (e conseguente *delisting* di tale Azione), il prezzo dell'Azione sarà fissato a valore zero fino alla scadenza del Certificato; e

<sup>7</sup>

In particolare, in caso di scissione ed ai fini di un'eventuale rettifica, si deve considerare l'azione quotata della società risultante da tale operazione di scissione.

- (iv) pagamento di un dividendo straordinario ovvero *spin-off* in relazione ad una Azione che sia un Elemento Costitutivo del Paniere, il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante verrà rettificato dall'Emittente in modo tale da mantenere invariata la *performance* dell'Azione all'interno del Paniere di cui è parte.

In ogni caso, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o il Multiplo e/o l'Azione e/o gli altri termini relativi ai Certificati, è determinata sulla base dei seguenti principi:

- (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento sia negoziato, sul Mercato Correlato, un contratto di opzione, verranno utilizzati i criteri utilizzati dal Mercato Correlato per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione considerati;
- (ii) in relazione alle Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero in relazione alle quali l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Correlato adeguate alla rettifica dei Certificati, i termini e le condizioni dei Certificati verranno rettificati dall'Emittente secondo la prassi internazionale di mercato.

L'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Certificati della necessità di apportare le suddette rettifiche secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*).

Qualora si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante appropriate rettifiche del Valore di Riferimento Iniziale e/o del Multiplo e/o dell'Azione e/o degli altri termini relativi ai Certificati, l'Emittente ha il diritto, benché non sia obbligato, di estinguere anticipatamente i Certificati con il pagamento a ciascun Portatore, per ogni *Certificato* detenuto, di una somma di denaro calcolata sulla base del Valore di Mercato dei Certificati così come determinato, con la dovuta diligenza e con buona fede dall'Agente di Calcolo, tenendo conto principalmente dei prezzi fatti registrare dall'Attività Sottostante, negli otto giorni precedenti la data di efficacia dell'evento, liberandosi in tal modo dagli obblighi contrattuali dagli stessi derivanti.

#### **4.1.2.7.3 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante una Merce (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.7.3, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto una Merce:

- (a) il caso in cui la Merce sia negoziata sulla Borsa di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- (b) qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sulla Borsa di Riferimento;
- (c) la modifica o alterazione, come indicata ai punti (a) e (b) di cui sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato;
- (d) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato della Merce,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

#### **4.1.2.7.4 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un *Future* su Merci (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.7.4, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un *Future* su Merci:

(a) *Calcolo del Future su Merci affidato ad un soggetto terzo*

Nel caso in cui il prezzo del *Future* su Merci inizi ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dalla Borsa di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Attività Sottostante i Certificati continuerà ad essere il *Future* su Merci selezionato come tale, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati sarà comunicata, non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del *Future* su Merci così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi previsti dal paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*).

(b) *Modifiche delle caratteristiche del Future su Merci*

Nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *Future* su Merci incluse, senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Valore di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *Future* su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:

- (i) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del *Future* su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il *Future* su Merci come modificato o sostituito;
- (ii) nel caso in cui la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *Future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Multiplo dei Certificati (e/o il Valore di Riferimento Iniziale dell'Attività Sottostante e/o gli altri termini relativi ai Certificati), al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dalla Borsa di Riferimento del *Future* su Merci o, in mancanza, come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Paniere di *Future* su merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *Future* su Merci all'interno del Paniere;
- (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede,

l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(c) *Cessazione del calcolo del Future su Mercì*

Qualora la Borsa di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del *Future* su Mercì senza procedere al calcolo o alla pubblicazione di un *Future* su Mercì sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

(d) *Ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Future su Mercì.*

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*).

**4.1.2.7.5 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Cambio Sottostante (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.7.5, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Cambio Sottostante:

(a) *Rettifiche*

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicati come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo "Eventi di Estinzione Anticipata", tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

(b) *Eventi di Estinzione Anticipata*

- (i) Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui alla precedente lettera (a) (*Rettifiche*), ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo precedente, o
- (ii) laddove la Borsa di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui la Borsa di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sulla Borsa di Riferimento per

qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

l'Emittente potrà annullare i Certificati dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi del paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*). L'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante il Valore di Mercato dei Certificati.

I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza del Valore di Mercato dei Certificati e delle relative modalità di pagamento dello stesso nei modi previsti dal paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*).

#### **4.1.2.7.6 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Fondo (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

##### **4.1.2.7.6.1 Definizioni**

"**Data di Fusione**" indica la data di stipula dell'operazione di Fusione, ovvero, qualora tale data non sia determinabile in base alla legge applicabile alla Fusione, la data individuata dall'Agente di Calcolo.

"**Delisting**" indica l'annuncio, da parte della Borsa di Riferimento, che, in base alle proprie regole, le azioni del Fondo cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate sulla Borsa di Riferimento per qualsiasi ragione (diversa da un evento di Fusione o di Offerta Pubblica), e non saranno immediatamente riammesse a quotazione o negoziazione su un altro mercato o sistema di scambi situato nello stesso paese in cui ha sede la Borsa di Riferimento (o in uno stato membro dell'Unione Europea, se la Borsa di Riferimento ha sede in uno stato membro dell'Unione Europea).

"**Fusione**" indica: (i) una riclassificazione o modifica al Fondo che si traduca in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo; (ii) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità (diversi da consolidamenti, incorporazioni o fusioni nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo); (iii) qualsiasi altra offerta di acquisto, scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi soggetto volta ad acquistare o comunque conseguire il 100% delle azioni o quote del Fondo, che si traduca nel trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le azioni o quote esistenti del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente); oppure (iv) il consolidamento, l'incorporazione o la fusione del Fondo con o in un'altra entità nel cui ambito il Fondo è il successore a titolo universale e da cui non consegua alcuna riclassificazione o modifica di tutte le azioni o quote esistenti del Fondo, ma da cui consegua che le azioni o quote del Fondo (diverse dalle azioni o quote detenute o controllate dall'offerente) esistenti immediatamente prima di tale evento rappresentino meno del 50% delle azioni o quote esistenti subito dopo tale evento, ove la Data di Fusione sia anteriore al Giorno di Valutazione.

"**Insolvenza**" indica che a seguito di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, insolvenza o altre analoghe procedure relative ad un Fondo, (i) tutte le azioni devono essere trasferite a un depositario, fiduciario, liquidatore o altri simili funzionari, ovvero (ii) viene legalmente impedito ai portatori delle azioni il trasferimento delle stesse.

"**Volatilità**" indica, in un determinato arco temporale e a ciascuna data di rilevazione, la deviazione standard annualizzata delle variazioni mensili percentuali del NAV del

Fondo o del Fondo Sostitutivo, come calcolata e pubblicata dalla relativa Società di Gestione o dal Gestore del Fondo o da un servizio di pubblicazione in ciascun Giorno di Negoziazione durante lo specifico arco temporale che precede tale data di rilevazione, espressa in percentuale, come determinata dall'Agente di Calcolo.

#### **4.1.2.7.6.2 Eventi Rilevanti e conseguente sostituzione del Fondo o estinzione dei Certificati**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.7.6.2, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Fondo:

- (a) Fusione,
- (b) un'Insolvenza, o
- (c) un *Delisting*, ovvero
- (d) un Evento di Sostituzione (come di seguito definito), ovvero
- (e) ogni altro evento tale da avere un impatto sul valore economico e, di conseguenza, sul prezzo di mercato del Fondo.

A seguito del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) o (e) in relazione ad un Fondo (il "**Fondo Interessato**"), l'Agente di Calcolo potrà:

- (1) agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, individuare un fondo alternativo (il "**Fondo Sostitutivo**"), al fine di sostituire il Fondo Interessato, con effetto a far data dalla data individuata dall'Agente di Calcolo (la "**Data di Sostituzione**"); ovvero, ove non sia possibile sostituire il Fondo Interessato,
- (2) far sì che l'Emittente estingua i Certificati, con comunicazione da inviarsi ai Portatori secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*). In tal caso, l'Emittente corrisponderà ai Portatori il Valore di Mercato dei Certificati, come determinato dall'Agente di Calcolo.

Se l'Agente di Calcolo sceglie di individuare un Fondo Sostitutivo, esso sarà denominato nella valuta individuata dall'Agente di Calcolo, avrà una *performance* e una qualità analoghe a quelle del Fondo Interessato (nella valutazione dell'Agente di Calcolo) e avrà politiche e obiettivi di investimento analoghi a quelli del Fondo Interessato.

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo ne darà comunicazione ai Portatori in conformità al paragrafo 4.1.2.8 (*Comunicazioni*).

A seguito dell'individuazione del Fondo Sostitutivo da parte dell'Agente di Calcolo, il Fondo Sostitutivo sostituirà il Fondo Interessato con efficacia a partire dalla relativa Data di Sostituzione, e l'Agente di Calcolo effettuerà le rettifiche che riterrà appropriate, agendo in maniera ragionevole sotto il profilo commerciale, a qualsiasi variabile, metodologia di calcolo o di valutazione o altro parametro rilevante in base ai Certificati, al fine di tenere conto di tale sostituzione.

Ai fini della presente disposizione, costituisce un evento di sostituzione ("**Evento di Sostituzione**") ciascuno dei seguenti eventi, come rilevati dall'Agente di Calcolo (fermo restando che l'Agente di Calcolo non assume alcun obbligo di tenere sotto osservazione il possibile verificarsi di un Evento di Sostituzione):

- (i) il principale obiettivo di investimento di un Fondo è modificato in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale da non fare più esclusivo riferimento al *benchmark* individuato nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo alla Data di Emissione ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione;
- (ii) la denominazione di un Fondo è modificata in conformità al regolamento di tale Fondo in modo tale che il relativo NAV non è più calcolato nella stessa Valuta in cui era calcolato alla Data di Emissione (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Sostituzione);
- (iii) la relativa Società di Gestione ovvero il Gestore del Fondo omette, non per motivi tecnici oppure operativi, di pubblicare il NAV del Fondo per 8 (otto) Giorni di Negoziazione successivi, e la ragione di tale mancata pubblicazione consegue ad una decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (iv) le attività del Fondo o della relativa Società di Gestione sono soggette a verifica da parte di qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale o regolamentare per ragioni di condotta illecita, violazione di leggi o regolamenti o altre analoghe ragioni;
- (v) sussiste, come determinato dall'Agente di Calcolo, un obbligo di riscatto ovvero una sospensione o limitazione alle negoziazioni nel Fondo (compresa, ma non in via esclusiva, l'imposizione di un periodo di preavviso minimo per riscattare o sottoscrivere le azioni/quote del Fondo), ove, in tali casi, la sospensione o limitazione sia di importanza sostanziale a giudizio dell'Agente di Calcolo;
- (vi) la Volatilità annualizzata del Fondo o del Fondo Sostitutivo supera la percentuale consentita da qualsiasi legge o regolamento applicabile o indicata nell'atto costitutivo o nel prospetto del Fondo o del Fondo Sostitutivo, lungo un arco temporale di un mese;
- (vii) è richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione per l'acquisto di azioni/quote del Fondo o del Fondo sostitutivo, o di una commissione di riscatto per la vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;
- (viii) vi sono mutamenti nella disciplina fiscale o regolamentare applicabile alla detenzione, acquisto o vendita di azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo;

viene imposto, dalla Società di Gestione o per altro motivo, il riscatto di alcune o tutte le azioni/quote del Fondo o del Fondo Sostitutivo.

**4.1.2.7.7 Eventi Rilevanti relativi ai Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto Elemento Costitutivo di un Paniere)**

Ai fini del presente paragrafo 4.1.2.7.7, costituisce Evento Rilevante il verificarsi di uno o più degli eventi seguenti, quando abbiano ad oggetto un Tasso di Interesse:

- (i) il caso in cui il Tasso di Interesse non venga più calcolato a cura del rispettivo Ente di Calcolo, ma da altro ente che abbia a tal fine sostituito l'Ente di Calcolo. In tale caso, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base del Valore di Riferimento del Tasso di Interesse come determinato e pubblicato da tale ente

sostitutivo, ed ogni riferimento relativo all'Ente di Calcolo, verrà riferito, se il contesto lo consente, a tale ente sostitutivo.

- (i) il caso in cui il Tasso di Interesse sia cancellato o sostituito, e, secondo il prudente apprezzamento dell'Emittente, non sia possibile determinare un Tasso di Interesse sostitutivo. In tale caso, l'Emittente e un esperto nominato dallo stesso continueranno a calcolare e a pubblicare il Tasso di Interesse sulla base della vecchia struttura dello stesso e dell'ultimo livello calcolato.

#### **4.1.2.8 Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione ai Portatori, avente ad oggetto i Certificati, è validamente effettuata mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com). Qualora i Certificati siano ammessi a quotazione nel Mercato Telematico dei *securitised derivatives* ("**SeDeX**") di Borsa Italiana S.p.A., tali comunicazioni possono essere effettuate, ferma restando la modalità di cui sopra, anche mediante apposito Avviso di Borsa.

#### **4.1.2.9 Legge applicabile e foro competente**

La forma e il contenuto dei Certificati, così come i diritti e gli obblighi da essi derivanti, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

Per ogni azione o procedimento legale in relazione ai Certificati, così come ai diritti ed agli obblighi da essi derivanti sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo il caso in cui l'investitore sia un consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il "Codice del Consumo", come successivamente modificato, in tal caso la competenza territoriale sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

\*\*\*

#### **4.1.3 Fattori che influenzano il valore dei *Certificates***

Il valore dei *Certificates* è legato all'andamento dell'Attività Sottostante, come di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive e da altri fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la volatilità, i dividendi attesi (in caso di Attività Sottostante costituita da azioni o indici azionari) eventuali cedole (in caso di Attività Sottostante costituita da Fondi), i tassi di interesse, il tempo trascorso dalla Data di Emissione e la correlazione tra gli Elementi Costitutivi del Paniere (in caso l'Attività Sottostante sia rappresentata da un Paniere).

Si segnala che l'impatto dei suddetti fattori non è generalizzabile a causa (i) dell'impatto sul valore teorico del *certificate* da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, o (iii) della specifica Attività Sottostante considerata.

#### **4.1.4 *Ranking* dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente**

I diritti derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti ai *Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

#### **4.1.5 Autorizzazioni**

Il Programma di emissione *Digital Certificates* è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera in data 16 Aprile 2014.

Le singole emissioni di *Certificates* saranno deliberate dall'Emittente per il tramite di funzionari con specifico potere di firma a ciò autorizzati dall'Emittente. Gli estremi di tali delibere saranno indicati per ciascuna Serie nelle rispettive Condizioni Definitive.

#### **4.1.6 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei *Certificates***

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità dei *Certificates*, salvo le disposizioni di legge che potranno intervenire successivamente alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base.

Tuttavia i *Certificates* che saranno emessi nell'ambito del Programma non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America ("**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei *Certificates* non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

#### **4.1.7 Descrizione delle modalità di regolamento dei *Certificates***

I *Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria e di stile europeo, vale a dire che l'opzione che incorporano, qualora sia "*in the money*", è esercitata solamente alla scadenza in maniera automatica. Potrà tuttavia essere prevista un'opzione di esercizio anticipato nella struttura dei certificati, qualora sia applicabile la caratteristica *Autocallable*. La Valuta di Emissione dei *Certificates* è l'Euro.

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti dall'esercizio automatico dei *Certificates* mediante regolamento in contanti e il pagamento dei relativi importi, se positivi, sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del

Portatore presso l'Agente per la Compensazione (Monte Titoli S.p.A.). Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare Certificati sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.

Con riferimento alle singole emissioni, l'Emittente ha facoltà, successivamente alla prima emissione, di emettere nuovi Certificati tali da costituire un'unica Serie con i Certificati dell'emissione originaria, senza necessità di ottenere l'approvazione dei Portatori. La Data di Emissione, in relazione a ciascuna Serie, sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

#### **4.1.8 Regime fiscale**

### **SI RACCOMANDA AI POTENZIALI INVESTITORI DI CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FISCALI IN MERITO ALLE POTENZIALI CONSEGUENZE FISCALI NEL CASO DI UN INVESTIMENTO NEI CERTIFICATI**

#### **Regime fiscale Italiano**

Nel seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei *Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data del presente prospetto e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio dei *Certificates* da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Si consideri che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei *Certificates* nel caso in cui i titolari, residenti in Italia, siano: società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fondi pensione o SICAV, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti non residenti in Italia.

I sottoscrittori sono tenuti, in ogni caso, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e cessione dei *Certificates*.

#### **Trattamento fiscale dei *Certificates***

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 ("**Decreto 461**") e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461 e successive modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei *Certificates* sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 26% (aliquota applicabile a decorrere dal 1° luglio 2014).

Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sui *Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui i *Certificates* sono esercitati o ceduti.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

*(i) il regime ordinario della dichiarazione*

Ai sensi del Decreto 461, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, in seguito alla vendita o all'esercizio dei *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili *ratione temporis*. Secondo il regime della dichiarazione, che rappresenta il regime ordinario di tassazione delle sopraindicate plusvalenze, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze relative ai *Certificates* può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

*(ii) il regime del Risparmio Amministrato*

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili *ratione temporis*, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i Certificati, in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio dei *Certificates* (regime del "Risparmio Amministrato"). L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) i *Certificates* siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) il possessore dei *Certificates* opti tempestivamente per il regime del Risparmio Amministrato. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio dei *Certificates* sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei *Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi. Nell'ambito di questo regime l'Emittente di per sé non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove detenga in custodia o amministrazione i *Certificates* e abbia ricevuto l'opzione tempestiva per il regime del Risparmio Amministrato da parte del possessore dei *Certificates*.

*(iii) il regime del Risparmio Gestito*

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. Nel caso di opzione per il regime del Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dai possessori, persone fisiche italiane, dei *Certificates* non relativi all'attività d'impresa, sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette ad imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili *ratione temporis* per conto del contribuente e da parte dell'intermediario autorizzato. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell'ambito del Risparmio Gestito, il possessore dei *Certificates* non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove abbia ricevuto dal possessore dei *Certificates* l'incarico di gestione patrimoniale.

Le plusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei *Certificates* e realizzate da non residenti non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i *Certificates* (i) siano negoziati su mercati regolamentati ovvero (ii) se non negoziati su mercati regolamentati, laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Inoltre, anche laddove i *Certificates* siano detenuti nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva sopra menzionata non è applicabile laddove i *Certificates* siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali plusvalenze solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati i relativi requisiti.

**Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, i *Certificates* potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 come sopra descritto. Sulla base di tale diversa interpretazione, i soli proventi derivanti dall'esercizio anche parziale dei *Certificates* sarebbero soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 26% da applicarsi a cura dell'Emittente ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai *Certificates* per conto dell'Emittente. In tal caso, la ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i *Certificates* fossero detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i *Certificates* siano detenuti da soggetti residenti in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettate le relative condizioni. I proventi e le plusvalenze realizzati in occasione della cessione dei *Certificates* - il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'emittente o da altri per suo conto - resterebbero in ogni caso soggetti alla sopra citata imposta sostitutiva.**

### **Imposta di Successione e Donazione in Italia**

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se i *Certificates* sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4 per cento, sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 1.000.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento, sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 100.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti - non compresi al punto (i) e (ii) che precedono - che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento sul valore dei *Certificates* trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota dell'8 per cento sul valore dei *Certificates* trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui i *Certificates* siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore dei *Certificates* trasferiti eccedente 1.500.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario.

### **Tassa sui contratti di borsa**

La cessione dei Certificates non è soggetta alla tassa sui contratti di borsa. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2008 la tassa sui contratti di borsa è stata abolita dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con Legge 28 febbraio 2008, n. 37, che ha abrogato il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 e il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.

### **Imposta di bollo**

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. 6 dicembre 2001, n. 201 ("**Decreto 201**"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione alle attività finanziarie depositate presso di loro sono soggette ad un'imposta di bollo proporzionale dovuta su base annuale. Dal 1° gennaio 2014 detta imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,20%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta di bollo non può eccedere € 14.000.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli Investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi *Certificates* siano detenuti presso un Intermediario avente sede in Italia.

### **Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero**

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette ad un'imposta dovuta con aliquota dello 0,20% su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso delle attività finanziarie detenute all'estero. I contribuenti hanno diritto ad un credito d'imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta dovuta in Italia.

### **Imposta sulle transazioni finanziarie**

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "**FTT**") (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente (i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "**Titoli Rilevanti**"); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i Certificates) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta a far data dal 1 luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti. La FTT è dovuta in misura fissa variabile tra € 0.01875 ed € 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, la FTT è ridotta ad un quinto.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che

gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Inoltre, l'imposta non si applica, inter alia, (i) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni, (ii) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (*market making activities*); (iii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

### **Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'UE 2003/48/EC, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri specifiche informazioni in relazione agli interessi (e proventi assimilati) erogati da agenti pagatori residenti sul proprio territorio a persone fisiche e alcuni altri enti residenti in un altro Stato Membro. L'Italia ha dato attuazione a detta Direttiva con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (il "**Decreto**"). Detto Decreto prevede che, a condizione che siano rispettati una serie di requisiti, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applichino la ritenuta alla fonte sugli interessi, ma forniscano alle autorità fiscali italiane specifiche informazioni sui pagamenti effettuati e sui beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.

## **4.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti**

### **4.2.1 Livello di Riferimento dell'Attività Sottostante**

A seconda dell'Attività Sottostante dei *Certificates*, il livello o prezzo dell'Attività Sottostante verrà rilevato secondo le modalità indicate per ciascuna tipologia di Attività Sottostante nel paragrafo 4.1.2.4 (*Modalità di calcolo del valore dell'Attività Sottostante*) del paragrafo 4.1.2 (*Termini e condizioni dei Certificates*) della Nota Informativa all'interno del presente Prospetto di Base.

### **4.2.2 Informazioni relative alle Attività Sottostanti e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo**

Il Portatore dei *Certificates* avrà il diritto alla scadenza di percepire un importo il cui ammontare è collegato all'andamento dell'Attività Sottostante.

I *Certificates* possono avere come Attività Sottostante una o più delle seguenti attività finanziarie:

- (i) azioni quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotate sui mercati azionari di altri paesi europei o extraeuropei.
- (ii) indici italiani o stranieri caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione.

Si precisa, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n.862/2012, che sono esclusi dal presente elenco gli indici composti dall'Emittente o da una qualsiasi entità giuridica appartenente allo stesso gruppo. Inoltre, qualora l'indice sia un indice fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto si dichiara espressamente che:

- (a) la serie completa delle regole dell'indice e informazioni sull'andamento dell'indice sono liberamente accessibili sul sito web dell'Emittente o del provider dell'indice, e
- (b) le regole applicabili (inclusa la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'indice, la descrizione di eventi di turbativa del mercato e le regole di adeguamento) sono basate su criteri prestabiliti e oggettivi;
- (iii) tassi di cambio fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e nel caso di "*currency pairs non deliverable*" (ossia valute convertibili, ma non trasferibili) sia disponibile un *fixing* pubblicato secondo documentazione ISDA;
- (iv) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali;
- (v) merci per le quali esista un mercato di riferimento;
- (vi) *futures* su merci<sup>8</sup> per i quali esista un mercato di riferimento;
- (vii) Fondi intesi come quote o azioni di OICR aperti;
- (viii) relativi panieri delle attività finanziarie di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono.

**LE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE CONTERRANNO LE INFORMAZIONI RELATIVE (I) ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE DEI *CERTIFICATES* EMESSI, E (II) ALLE FONTI INFORMATIVE, OVE SIA POSSIBILE REPERIRE INFORMAZIONI SUI PREZZI, NONCHÉ, OVE DISPONIBILI, LE PAGINE DELLE RELATIVE AGENZIE INFORMATIVE COME *REUTERS* E *BLOOMBERG*.**

Qualora i Certificati siano offerti al pubblico e non siano negoziati in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione (e.g. sistemi multilaterali di negoziazione o MTF) ovvero in altre strutture di negoziazione (e.g. sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti), le Attività Sottostanti soddisferanno in ogni caso i requisiti previsti per i mercati regolamentati, le sedi di negoziazione e le altre strutture di negoziazione, vale a dire, per quanto applicabile a seconda dell'Attività Sottostante, i requisiti di elevata liquidità, trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione, la disponibilità di informazioni continue e aggiornate.

Le Attività Sottostanti dei Certificati sono attività finanziarie aventi le caratteristiche di elevata liquidità dello strumento e, in particolare, nel caso in cui l'Attività Sottostante sia costituita da una o più delle seguenti attività finanziarie:

- (i) azioni, le Condizioni Definitive indicheranno il codice ISIN dell'azione, le pagine *Reuters* e *Bloomberg* che riportano i prezzi dell'azione e le informazioni sull'andamento delle stesse. Inoltre saranno indicati la denominazione ed il sito web, qualora disponibile, della società emittente l'azione.
- (ii) indici, le Condizioni Definitive indicheranno la denominazione dell'indice, la descrizione dell'indice, i dati relativi allo Sponsor, le pagine *Reuters* e *Bloomberg* che riportano i livelli dell'indice e le informazioni sull'andamento dello stesso;
- (iii) tassi di cambio, le Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del tasso di cambio e dettagli della fonte informativa che riporta i valori dello stesso;
- (iv) tassi di interesse, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di tasso di interesse e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;

<sup>8</sup> Si segnala che in caso di *Certificates* la cui Attività Sottostante sia rappresentata da *Futures* su Mercati, la durata di tali strumenti rispecchierà quella dei relativi *futures* sottostanti e non sarà prevista alcuna attività di sostituzione (c.d. *rollover*) dell'Attività Sottostante nel corso della durata del *Certificate*.

- (v) merci le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di merce, il mercato di riferimento e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (vi) futures su merci, le Condizioni Definitive indicheranno la tipologia di *futures* su merci, il mercato di riferimento e la fonte informativa che ne riporta le relative informazioni;
- (vii) Fondi, le Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del fondo, gli obiettivi di investimento del fondo, se sia, o meno, un c.d. fondo armonizzato costituito ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni, la denominazione della Società di Gestione e la fonte informativa che riporta (i) i valori del relativo NAV (*Net Asset Value*) o (ii) in caso di ammissione a quotazione di tali Fondi, i valori del prezzo relativo a ciascun Fondo quotato;
- (ix) panieri delle attività finanziarie di cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv), (v), (vi), e (vii) che precedono, le Condizioni Definitive conterranno anche informazioni relative al peso che ogni singolo componente il Paniere avrà all'interno del Paniere stesso.

Le informazioni relative alle Attività Sottostanti potranno essere anche disponibili sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo "*Il Sole 24 Ore*" e "*MF*"), e internazionali ("*Financial Times*" e "*Wall Street Journal Europe*") (qualora il mercato regolamentato al quale le Attività Sottostanti fanno riferimento sia un mercato regolamentato di un paese diverso dall'Italia).

Le informazioni relative all'Attività Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi all'Attività Sottostante.

**Spett.le**  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza degli Affari, 6  
20123, Milano

Milano, 4 febbraio 2015

L'Emittente Banca IMI, con sede in Largo Mattioli, 3, 20121, Milano, C.F. e P.IVA. 04377700150, dichiara che le Record Date sono riportate nella tabella qui sotto allegata:

<b>ISIN</b>	<b>Record Date</b>
IT0005059289	27.11.2015

Cordiali saluti,

Banca IMI